



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

IL TRATTAMENTO DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI LOCALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

RACCOLTA DELLA NORMATIVA E PRASSI REGIONALE.





IL TRATTAMENTO DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI LOCALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

RACCOLTA DELLA NORMATIVA E PRASSI REGIONALE.

(gennaio 2010)

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale pianificazione territoriale,
autonomie locali e sicurezza

Servizio finanza locale

Direttore Salvatore Campo

Via Sabbadini, 31 - 33100 Udine

tel 0432 555 139/451/595- fax 0432 555 578

e_mail finanza.locale@regione.fvg.it

sito internet www.regione.fvg.it

Pubblicazione a cura di Laura Zuliani

del Servizio finanza locale – Posizione Organizzativa “Patto di stabilità e indennità amministratori”

Copertina realizzata dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza

Foto copertina di Alessandra Mossenta

INDICE

DISCIPLINA E NORMATIVA

– STATALE

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	5
D.M. 25 maggio 2001	11
D.M. 12 febbraio 2009.....	15

– REGIONALE

– Normativa

Legge regionale 11 novembre 1996, n. 46.....	17
Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13	19
Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4	20
Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12	21

– Disciplina regolamentare

Deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2003, n. 58.....	22
Deliberazione Della Giunta Regionale 18 marzo 2003, n. 613	26
Deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2003, n. 2088.....	28
Deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2003, n. 3799.....	30
Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2005, n. 1087.....	32
Deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2006, n. 573	34
Deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2003, n. 58. Testo coordinato.....	36

TABELLE RIASSUNTIVE INDENNITÀ DI FUNZIONE IN VIGORE..... 40

INTERPRETAZIONE E PARERI

Circolari regionali.....	43
--------------------------	----

Pareri regionali:

➤ Determinazione delle indennità di funzione degli amministratori degli enti locali.....	45
➤ Trattamento fiscale delle indennità di funzione.....	78
➤ Rimborso spese.....	83
➤ Aspettative e permessi	94

Circolari statali.....	99
------------------------	----

Pareri statali:

➤ Trattamento fiscale delle indennità di funzione.....	108
➤ Aspettative e permessi	114
➤ Rimborso spese.....	120

DISCIPLINA E NORMATIVA STATALE

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali

Capo IV

Status degli amministratori locali

Articolo 77

(Definizione di amministratore locale)

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

Articolo 78

(Doveri e condizione giuridica)

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.
6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicendamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di

priorità. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell'ente nel quale il soggetto è

Articolo 79.

(Permessi e licenze)

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente

Articolo 80

(Oneri per permessi retribuiti)

1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67¹.

¹ Comma modificato dall'articolo 2-bis del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26.

Articolo 81 (Aspettative)

1. I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86²

Articolo 82³ (Indennità)

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa⁴.

2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali⁵.

3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

4. [Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali]⁶.

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

6. [Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona]⁷.

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro

² Comma modificato dall'art. 2, comma 24 della legge 244/2007.

³ L'articolo non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia, ad eccezione del comma 3. Per quanto concerne le indennità agli amministratori, si vedano la L.R. 46/1996, l'articolo 3, commi 13 e 14 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, l'articolo 1, comma 4, della legge regionale 4/2003 e le deliberazioni della Giunta regionale di determinazione delle indennità di funzione, di seguito riportate.

⁴ Comma modificato dall'articolo 1, comma 731, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

⁵ Comma modificato dall'art. 2, comma 25, lett. a), della legge 244/2007.

⁶ Comma abrogato dall'art. 2, comma 25, lett. b), della legge 244/2007.

⁷ Comma abrogato dall'art. 2, comma 25, lett. b), della legge 244/2007.

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana⁸;
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
- e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio

11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità⁹.

Articolo 83¹⁰

(Divieto di cumulo)

1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo¹¹.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta.

⁸ Comma sostituito dall'art. 2, comma 25, lett. c), della L. 244/2007.

⁹ Comma sostituito dall'art. 76, comma 3, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

¹⁰ Articolo sostituito dall'art. 2, comma 26, della L. 244/2007.

¹¹ Il comma non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia. Si veda l'art. 14 della L.R. 46/1996.

Articolo 84^{12 13}

(Rimborso delle spese di viaggio)

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Articolo 85

(Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali)

1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi.

Articolo 86

(Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative)

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.
2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico¹⁴.
3. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

¹² Articolo sostituito dall'art. 2, comma 27, della L. 244/2007.

¹³ Si veda il decreto ministeriale 25 maggio 2001.

¹⁴ Si veda il decreto ministeriale 25 maggio 2001.

4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

5. I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, ed entro tre anni se successiva.

Articolo 87

(Consigli di amministrazione delle aziende speciali)

1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 78, comma 2, nell'articolo 79, commi 3 e 4, nell'articolo 81, nell'articolo 85 e nell'articolo 86.

D.M. 25 maggio 2001

Determinazione delle quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali

IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE ed
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la parte I, titolo III, capo IV, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che detta norme in materia di status degli amministratori;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 86 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale disciplina il versamento da parte delle amministrazioni locali degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti a favore degli amministratori degli enti locali ivi indicati aventi un rapporto di lavoro dipendente e collocati in aspettativa non retribuita:

Visto in particolare il comma 2 del citato art. 86 in forza del quale le amministrazioni locali, a favore degli amministratori che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le stesse cariche indicate nel comma 1 del predetto articolo, sono tenute a pagare una cifra annuale forfetaria, da versare, per quote mensili, ai rispettivi istituti previdenziali;

Visto che la stessa disposizione recata dal comma 2 dell'art. 86 demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'individuazione dei criteri per la determinazione delle quote forfetarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il lavoratore non dipendente era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico;

Tenuto conto che per le varie categorie di lavoratori non dipendenti il sistema previdenziale, assistenziale ed assicurativo è gestito da enti pubblici e da enti privatizzati così individuati:

Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli artigiani, commercianti ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

Ente nazionale di previdenza e di assistenza biologi;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro;

Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti;

Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia;

Cassa nazionale del notariato;

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commercialisti;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ed odontoiatri;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti;

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura;

Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale;

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio;

Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Rilevato che ogni ente di previdenza ed assistenza adotta differenti regole per la determinazione dei contributi da versare;

Ritenuto di dover garantire ai lavoratori non dipendenti che rivestono le cariche di amministratori locali di cui all'art. 86, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali la contribuzione minima così come prevista dagli istituti di previdenza ed assistenza di appartenenza;

Ritenuto opportuno di dovere individuare per ogni categoria di lavoratori non dipendenti la quote forfetarie da conferire da parte degli enti locali alla forma pensionistica presso la quale i predetti lavoratori che rivestono la carica di amministratori locali erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data dell'incarico pubblico;

Sentita l'A.N.C.I.;

Sentita l'U.P.I.;

Sentita l'U.N.C.E.M.;

Decretano:

Articolo 1

1. Per i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di sindaci, di presidenti di provincia, di presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, di assessori provinciali e di assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di presidenti dei consigli provinciali, di presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e di presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, gli enti locali versano quote forfetarie annuali, da pagare mensilmente, a favore delle forme pensionistiche presso le quali i predetti soggetti erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data di conferimento del mandato, da determinare, in riferimento a ciascun istituto di previdenza ed assistenza, secondo i criteri di cui all'art. 2.

Articolo 2

1. Le quote forfetarie annuali da versare ai sensi dell'art. 1 sono determinate secondo i seguenti criteri in relazione alle singole categorie di lavoratori non dipendenti:

- a) per gli artigiani, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
- b) per i commercianti, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
- c) per i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo ed all'aliquota contributiva considerati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
- d) per coloro che svolgono attività forense, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
- e) per i biologi, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza biologi ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
- f) per i consulenti del lavoro, la quota forfetaria annuale è determinata in base alla contribuzione soggettiva obbligatoria stabilita in misura fissa dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i predetti lavoratori ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
- g) per i geometri, la quota forfetaria annuale è determinata in base all'importo minimo di contribuzione fissata dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
- h) per i farmacisti, la quota forfetaria annuale è determinata in base agli importi stabiliti in misura fissa dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
- i) per gli ingegneri e gli architetti, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
- j) per i giornalisti, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
- k) per gli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
- l) per i notai, la quota forfetaria annuale è determinata valutando il reddito imponibile in misura pari ad 1/12 di quello prodotto nell'anno precedente a quello in considerazione ai fini dei versamenti da parte degli enti locali e considerando l'aliquota contributiva applicata dalla Cassa nazionale del notariato per i versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
- m) per i periti industriali, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Ente nazionale di previdenza dei periti industriali ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
- n) per gli psicologi, la quota forfetaria annuale è determinata in misura pari al contributo soggettivo minimo fissato dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi ai fini dei versamenti previdenziali,

assicurativi ed assistenziali;

o) per i ragionieri ed i periti commerciali, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commercialisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

p) per i veterinari, la quota forfetaria annuale è determinata in misura pari al contributo soggettivo minimo fissato dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

q) per i medici ed odontoiatri, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ed odontoiatri ai fini dei versamenti al «fondo di previdenza generale»;

r) per i commercialisti, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

s) per i periti agrari e gli agrotecnici, la quota forfetaria annuale è determinata in misura pari al contributo soggettivo minimo fissato dall'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

t) per gli iscritti all'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dal predetto Ente ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

u) per gli agenti rappresentanti di commercio, la quota forfetaria annuale è determinata in relazione ai minimi contributivi previsti dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio, rispettivamente per gli agenti monomandatari e plurimandatari, ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

v) per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la quota forfetaria annuale è determinata sulla base del reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali.

D.M. 12 febbraio 2009

Fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, Finanziaria 2008, recante la modifica dell'art. 84 del citato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con la previsione della sostituzione dell'indennità precedentemente percepita dagli amministratori locali in caso di missione istituzionale fuori dal capoluogo dell'ente di appartenenza, con un rimborso forfetario onnicomprensivo;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 3 dicembre 2008;

Decretano:

Articolo 1

(Oggetto)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli amministratori degli enti locali, di cui all'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche.
2. Il rimborso forfetario onnicomprensivo tiene conto delle spese, diverse da quelle di viaggio, sostenute dagli amministratori degli enti locali in occasione delle missioni istituzionali svolte nel territorio nazionale o all'estero.

Articolo 2

(Misure del rimborso per missioni nel territorio nazionale)

1. In occasione di missioni istituzionali svolte, nell'ambito del territorio nazionale, fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il seguente rimborso forfetario:
 - a) euro 230,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
 - b) euro 200,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
 - c) euro 65,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
 - d) euro 35,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede dell'ente di appartenenza.
2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.
3. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lett. d), è derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto.
4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili.

Articolo 3

(Misure del rimborso per missioni fuori dal territorio nazionale)

1. In occasione di missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, le misure del rimborso previste dall'art. 2 possono essere incrementate, con atto deliberativo dell'ente locale, fino ad un importo del 15%. Tale incremento, anche se già deliberato, non si applica agli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno, agli enti dissestati e agli enti in condizione deficitaria strutturale di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 237.
2. In assenza di specifica deliberazione l'ente locale applica le medesime misure di cui all'art. 2, comma 1.
3. Per le missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale che non prevedano il pernottamento si applicano le misure previste all'art. 2, comma 1, lettere c) e d).

4. Le missioni effettuate nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano sono equiparate a quelle svolte nel territorio nazionale.

Articolo 3

(Rinvio all'autonomia normativa degli enti locali)

1. Ferme restando le tipologie di missioni previste dall'art. 2, comma 1, gli enti locali possono, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi.
2. Gli enti dissestati e gli enti in condizione deficitaria strutturale di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicano una riduzione non inferiore al 5% agli importi dei rimborsi di cui agli articoli 2 e 3.

DISCIPLINA E NORMATIVA REGIONALE

Legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (estratto)¹⁵

Norme in materia di indennità agli amministratori locali.

Articolo 14

(Divieto di cumulo fra indennità di carica)

1. Le indennità di carica degli amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale, non sono cumulabili tra loro.
2. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di carica a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di carica, gli può essere corrisposta l'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell'ente.

Articolo 15

(Divieto di cumulo fra indennità di carica e di presenza e fra indennità di presenza)

1. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla presente legge, non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.
2. Le indennità di presenza non sono mai cumulabili nella stessa giornata, per la partecipazione ai lavori di più organi collegiali appartenenti al medesimo ente o a diversi enti locali, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito.

Articolo 18

(Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato)

1. I comuni e le province possono assicurare i propri amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Articolo 20

(Attività di aggiornamento degli amministratori locali)

1. La Direzione regionale per le autonomie locali promuove attività di aggiornamento degli amministratori locali in collaborazione con Università, l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM ed istituti specializzati.

Articolo 20 bis

(Anagrafe degli amministratori locali)

1. È istituita presso la Direzione regionale per le autonomie locali l'anagrafe degli amministratori locali, curata dal Servizio elettorale.
2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative ai componenti degli organi dei comuni e delle province concernenti i dati anagrafici, la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio, la professione esercitata e le altre cariche pubbliche eventualmente ricoperte.
3. I comuni e le province in occasione del rinnovo degli organi e in ogni caso di modificazione della composizione degli stessi trasmettono i dati di cui al comma 2 al Servizio elettorale, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre

¹⁵ Gli articoli da 1 a 10, 12, 13, 16, 17, 19 e 22, comma 2, sono stati abrogati a decorrere dal 1 gennaio 2003, dall'art. 3, comma 14, della L.R. 13/2002; l'articolo 11 dall'art. 11, comma 1, della L.R. 19/2003.

copia anche su supporto informatico dei dati contenuti nell'anagrafe degli amministratori.

Articolo 21

(Abrogazione di norme)

1. Salvo che la presente legge preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa sono abrogati:

- a) la legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) gli articoli 11 e 12 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.

Articolo 22

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono gli enti presso i quali sono espletate le funzioni, nei limiti delle disponibilita' di bilancio e con le minori spese conseguenti alla riduzione del numero dei componenti degli esecutivi ed in coerenza con gli obiettivi di politica economica nazionale.

2. (abrogato)

Articolo 23

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1997.

Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (estratto)

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di Enti locali)

...

12. Gli Statuti e i regolamenti delle Province possono prevedere che al consigliere competente, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13. La misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali, d'intesa con l'Assemblea delle autonomie locali.

14. Le disposizioni di cui al comma 13 trovano applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2003. A far tempo da tale data sono abrogate le norme di cui alla legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

.....

Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (estratto)

Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole.

Articolo 1

(Norme relative al sistema delle autonomie locali)

...

4. In via di interpretazione autentica del disposto di cui all'articolo 3, comma 14, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), l'abrogazione prevista nel secondo periodo deve intendersi operata nei confronti delle sole norme della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennita' agli amministratori locali), in contrasto o sostituite dalla disciplina di cui all'articolo 3, comma 13, della legge regionale 13/2002, e, in particolare, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19 e del comma 2 dell'articolo 22.

....

Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (estratto)

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di Enti locali)

...

3. Per i sindaci e i presidenti di Provincia e' prevista un'indennita', alla fine di ogni mandato, corrispondente ad una somma pari ad una indennita' mensile, spettante per ogni anno di mandato. La stessa viene proporzionalmente ridotta per periodi inferiori. Tale indennita' si intende a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali.

.....

Deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2003, n. 58.

Legge regionale 13/2002, articolo 3, commi 13 e 14. Determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4, comma 1 bis) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che attribuisce alla Regione potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

VISTO l'articolo 3, comma 13, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, il quale stabilisce che la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori degli Enti locali è determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per le autonomie locali, d'intesa con l'Assemblea delle autonomie locali;

VISTO il comma 14 del medesimo articolo 3, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, il quale prevede che le disposizioni di cui al comma 13 trovino applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2003 e che a far tempo da tale data siano abrogate le norme di cui alla legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, altresì, il comma 12, che introduce la possibilità che gli Statuti ed i Regolamenti delle Province possano prevedere che al consigliere competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità di funzione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'estratto del verbale della seduta dell'Assemblea delle Autonomie locali del 18 dicembre 2002, con il quale l'Assemblea delle Autonomie locali ha inteso non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento, riservandosi, in un prossimo futuro, di proporre eventuali norme di legge sulla materia;

RILEVATO che il tavolo regionale di concertazione con ANCI, UPI ed UNCEM, riunitosi il 7 gennaio 2003, ha preso in considerazione il documento dell'ANCI (protocollo di arrivo 14031 del 19 dicembre 2002), nel quale si propone, tra l'altro, l'aggiornamento dell'indennità degli Amministratori a tempo pieno in una percentuale che, come emerso nel corso della suddetta riunione, potrebbe essere convenuta nella misura del cinquanta per cento, la diversificazione dell'indennità per la città capoluogo di Regione e l'introduzione del principio dell'indennità di fine mandato, e che tali proposte, richiedendo una nuova intesa con l'Assemblea delle Autonomie locali, potranno essere accolte solo successivamente dalla Giunta regionale con nuovo provvedimento a modifica del presente atto e che potrà tenere conto anche di eventuali ulteriori proposte in materia formulate dall'Assemblea delle Autonomie locali;

VISTO lo Statuto speciale di autonomia;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi del comma 13, dell'articolo 3, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, la presente deliberazione determina la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori degli Enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2003.
2. Al Sindaco spetta un'indennità mensile di funzione nella misura di seguito indicata:
 - a) nei Comuni capoluogo di provincia euro 5.368;
 - b) nei Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti euro 3.074;
 - c) nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 2.067;
 - d) nei Comuni con popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti euro 1.617;

- e) nei Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 3.000 abitanti euro 1.275;
 - f) nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 854.
3. L'indennità di cui al punto 2 può essere aumentata fino al limite del 100 per cento, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, nei Comuni ad economia turistica, nei quali si registri un numero di turisti residenziali, nell'anno, pari ad almeno dieci volte il numero della popolazione residente nel territorio comunale.
 4. Al Presidente della Provincia spetta un'indennità mensile di funzione pari a quella del Sindaco del Comune capoluogo della Provincia.
 5. Al Vice Sindaco nei Comuni capoluogo di Provincia e al Vice Presidente della Provincia spetta un'indennità di funzione pari al 45 per cento di quella del Sindaco o del Presidente della Provincia. Al Vice Sindaco, nei rimanenti Comuni, spetta un'indennità di funzione pari al 40 per cento di quella del Sindaco.
 6. Agli Assessori nei Comuni capoluogo di Provincia e nelle Province, spetta un'indennità di funzione pari al 40 per cento di quella del Sindaco o del Presidente della Provincia. Agli Assessori, nei rimanenti Comuni, spetta un'indennità di carica pari al 30 per cento di quella del Sindaco.
 7. Ai Presidenti dei Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei Consigli provinciali spetta un'indennità di funzione pari al 35 per cento di quella del Sindaco o del Presidente della Provincia; per i Comuni compresi fra 5.000 e 15.000 abitanti, l'indennità di funzione è fissata dal Consiglio comunale nella misura massima del 35 per cento di quella del Sindaco.
 8. Ai Consiglieri comunali e provinciali spetta un'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio o delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo Statuto, nella seguente misura:
 - a) nei Comuni fino a 5.000 abitanti euro 40;
 - b) nei Comuni con più di 5.000 abitanti euro 57;
 - c) nei Comuni capoluogo di provincia euro 111;
 - d) nelle Province con popolazione fino a 400.000 abitanti euro 111;
 - e) nelle Province con popolazione oltre i 400.000 abitanti euro 148.
 L'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle Commissioni consiliari previste dalla legge o dallo Statuto può essere ridotta con deliberazione del Consiglio comunale o provinciale.
 9. Gli Statuti e i Regolamenti delle Province possono prevedere che al consigliere compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità mensile di funzione nella misura massima del 20 per cento dell'indennità del Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13. Con deliberazione consiliare devono essere previste le detrazioni dall'indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio.
 10. L'indennità di funzione di cui al punto 9 è cumulabile con i gettoni di presenza quando sia dovuta per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.
 11. Ai Consiglieri provinciali, ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal punto 9, non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli Organi collegiali del medesimo ente, né di Commissioni che di quell'Organo costituiscono articolazioni interne od esterne.
 12. Ai Presidenti delle circoscrizioni di decentramento comunale, previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spetta un'indennità mensile di funzione, il cui ammontare è fissato con deliberazione del Consiglio comunale nella misura massima di un terzo dell'indennità mensile di funzione del Sindaco. Ai Consiglieri delle suddette circoscrizioni spetta un'indennità giornaliera di presenza, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio, il cui ammontare è fissato con deliberazione del Consiglio comunale nella misura massima del 50 per cento dell'indennità giornaliera di presenza dei Consiglieri comunali.

13. Al Presidente ed ai Componenti l'Organo esecutivo dell'Unione di Comuni spetta un'indennità di funzione non superiore all'indennità del Sindaco e degli Assessori di un Comune avente popolazione pari a quella del Comune più popoloso tra quelli facenti parte dell'unione medesima. Ai componenti il Consiglio dell'Unione di Comuni spetta un'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio o delle Commissioni previste dalla legge o dallo Statuto, nella misura corrispondente a quella dei Consiglieri comunali del Comune determinato come sopra. L'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle Commissioni consiliari previste dalla legge o dallo Statuto può essere ridotta con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni.
14. Al Prosindaco del Municipio, spetta un'indennità di funzione pari al 40 per cento di quella del Sindaco del Comune. Ai consultori del Municipio spetta un'indennità di funzione pari al 50 per cento di quella del Prosindaco.
15. Al Presidente dell'Azienda speciale spetta un'indennità di funzione non superiore al 60 per cento di quella del Sindaco del Comune o del Presidente della Provincia. Ai componenti il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale spetta un'indennità di funzione non superiore al 40 per cento di quella dell'Assessore comunale o provinciale non Vice Sindaco o Vice Presidente della Provincia.
Al Presidente dell'istituzione spetta un'indennità di funzione non superiore al 40 per cento di quella del Sindaco del Comune o del Presidente della Provincia.
Ai componenti il Consiglio di amministrazione dell'istituzione spetta un'indennità di funzione non superiore al 30 per cento di quella dell'Assessore comunale o provinciale non Vice Sindaco o Vice Presidente.
16. Gli Statuti dei consorzi tra Enti locali definiscono i criteri e l'Organo competente alla determinazione delle indennità di funzione spettanti al Presidente ed ai componenti l'Organo esecutivo dei consorzi stessi, anche tenendo conto dei bilanci dei medesimi.
17. Nelle more della trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza la corresponsione delle indennità di carica o di presenza ai Presidenti ed ai componenti dei Consigli di amministrazione delle istituzioni del Friuli Venezia Giulia è ammessa qualora sia prevista dai rispettivi Statuti, che ne stabiliscono criteri e modalità di determinazione. Qualora le istituzioni di cui sopra si trasformassero in azienda, troverà applicazione quanto previsto al punto 16.
Nelle more della trasformazione, si applicano alle indennità di carica e di presenza degli Amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le disposizioni in materia di divieto di cumulo previste nei punti 20 e 21.
18. Le indennità di funzione previste ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 -1° alinea -, 14, 15 e 16 sono aumentate del 35 per cento per gli Amministratori che svolgano attività lavorativa non dipendente, ovvero che, quali lavoratori dipendenti, siano stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di specifiche disposizioni legislative attinenti il Presidente del Consiglio comunale o provinciale. Gli aumenti di indennità previsti al presente punto si applicano ai Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia e ai Presidenti di Provincia nella misura del 25 per cento. L'aumento è previsto nella misura del 50 per cento per le indennità di funzione dei Vice Sindaci e degli Assessori dei Comuni capoluogo di Provincia e dei Vice Presidenti ed Assessori provinciali.
19. Le indennità mensili di funzione degli Amministratori degli Enti locali non possono comunque superare l'importo indicato al punto 2., lettera a), aumentato del 25 per cento.
20. Le indennità di funzione degli Amministratori degli Enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale, non sono cumulabili tra di loro. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'Amministratore l'indennità di funzione a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di funzione, gli può essere corrisposta l'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli Organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo Statuto.

21. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dalla presente deliberazione, non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli Organi collegiali del medesimo Ente.
Le indennità di presenza non sono mai cumulabili nella stessa giornata, per la partecipazione ai lavori di più Organi collegiali appartenenti al medesimo ente o a diversi enti locali, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito.
22. Le indennità di funzione e di presenza determinate ai sensi della presente deliberazione sono fissate al lordo delle ritenute d'imposta e sono corrisposte a dodicesimi mensili posticipati.
23. I limiti delle indennità previsti dalla presente deliberazione sono aggiornati all'inizio di ogni triennio.
24. L'aggiornamento viene effettuato applicando, agli importi di cui ai punti 2. e 8., il tasso programmato di inflazione, così come indicato nei documenti programmatico-economico-finanziari dello Stato.
I limiti delle indennità possono essere altresì aggiornati, con la stessa procedura, qualora intervengano modificazioni agli istituti giuridici riguardanti gli amministratori locali con disposizioni legislative di competenza dello Stato.
25. Per quanto attiene ai riferimenti demografici, il numero degli abitanti di ciascun Comune e Provincia è desunto dai dati ufficiali definitivi dell'ultimo censimento generale della popolazione.
26. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione di quanto prevede la presente deliberazione, provvedono gli enti presso i quali sono espletate le funzioni, nei limiti delle disponibilità di bilancio e con le minori spese conseguenti alla riduzione del numero dei componenti degli esecutivi ed in coerenza con gli obiettivi di politica economica nazionale.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE:
BELLAROSA

Deliberazione Della Giunta Regionale 18 marzo 2003, n. 613.

Legge regionale 13/2002, articolo 3, commi 13 e 14. Determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori dei Comprensori montani istituiti con legge regionale 33/2002, nonché dei Commissari straordinari e liquidatori delle Comunità montane.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4, comma 1 bis) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che attribuisce alla Regione potestà legislativa in materia di ordinamento degli Enti locali e delle relative circoscrizioni;

VISTO l'articolo 3, comma 13, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, il quale stabilisce che la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali è determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per le autonomie locali, d'intesa con l'Assemblea delle autonomie locali;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003, con la quale veniva determinata la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 istitutiva dei Comprensori montani, Enti locali territoriali, risulta necessario prevedere un'indennità di funzione per i Presidenti e i componenti della Giunta dei suddetti comprensori nonché la misura del gettone di presenza per i componenti del Consiglio;

RITENUTO, altresì, di dover urgentemente definire le indennità spettanti ai Commissari straordinari delle Comunità montane, nominati ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale 18/2001, nonché ai Commissari liquidatori dei medesimi enti, di cui all'articolo 34 della legge regionale 33/2002;

CONSIDERATO, pertanto, che i predetti Comprensori montani, a decorrere dal 1° aprile 2003, eserciteranno le funzioni amministrative già attribuite alle Comunità montane le quali, a loro volta cesseranno, con la loro attuale gestione commissariale, il 31 marzo 2003;

RILEVATO, pertanto, che il presente provvedimento pone i comprensori montani, Enti locali territoriali istituiti per la valorizzazione delle zone montane, nelle condizioni essenziali di operatività e dunque esso possiede le caratteristiche di necessità, indifferibilità ed urgenza;

SENTITA l'Assemblea delle autonomie locali che si è espressa favorevolmente nella seduta del 7 marzo 2003;

VISTO lo Statuto speciale di autonomia;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi del comma 13, dell'articolo 3, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, la presente deliberazione determina la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori dei Comprensori montani di cui alla legge regionale 33/2002, nonché dei Commissari straordinari e liquidatori delle Comunità montane.
2. Al Presidente ed ai componenti la Giunta dei Comprensori montani spetta un'indennità mensile di funzione nella misura del 70% dell'indennità spettante, rispettivamente al sindaco ed agli assessori del comune con maggior popolazione tra quelli interamente compresi nel territorio di competenza di ciascun Comprensorio.
3. Ai componenti dei Consigli dei Comprensori spetta un'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta consiliare o delle commissioni previste dallo Statuto, nella misura corrispondente a quella dei Consiglieri comunali del comune determinato ai sensi del punto 2).

4. L'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle commissioni consiliari previste dallo Statuto può essere ridotta con deliberazione del Consiglio del Comprensorio montano.
5. L'indennità di funzione di cui al punto 2) può essere maggiorata del 35% nel caso di amministratori che svolgano attività lavorativa non dipendente ovvero che, quali lavoratori dipendenti siano stati collocati in aspettativa non retribuita, ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Ai Commissari straordinari delle Comunità montane, nominati ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale 18/2001, spetta un'indennità di funzione pari al 70% di quella spettante al Sindaco del Comune avente la popolazione più numerosa tra quelli interamente compresi nel territorio della Comunità.
7. Ai Commissari liquidatori delle Comunità montane, di cui all'articolo 34, della legge regionale 33/2002 spetta un'indennità di funzione pari al 35% di quella spettante al sindaco del comune avente la popolazione più numerosa tra quelli interamente compresi nel territorio della Comunità montana.
8. Le indennità di funzione e di presenza determinate ai sensi della presente deliberazione sono fissate al lordo delle ritenute d'imposta e sono corrisposte a dodicesimi mensili posticipati.
9. Per quanto attiene ai riferimenti demografici, il numero degli abitanti di ciascun comune è desunto dai dati ufficiali definitivi dell'ultimo censimento generale della popolazione.
10. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione di quanto prevede la presente deliberazione, provvedono i Comprensori, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
11. Le indennità di funzione dei Commissari straordinari e dei Commissari liquidatori delle Comunità montane sono a carico dei bilanci dei corrispondenti Comprensori.
Al pagamento dell'indennità di funzione del commissario straordinario e liquidatore della Comunità montana del Carso provvedono le Province di Gorizia e di Trieste, nella misura del 50% per ognuna.
12. Per quanto non previsto nel presente atto deliberativo si rimanda al contenuto della deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003 ed alle norme di cui alla legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, articolo 1, comma 4.
13. Il presente atto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione ed ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2003, secondo quanto dispone l'articolo 3, comma 13, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE:
BELLAROSA

Deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2003, n. 2088.

Legge regionale 13/2002, articolo 3, comma 13. Determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori dei comprensori montani istituiti con legge regionale n. 33/2002. Modifiche alla D.G.R. n. 613.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4, comma 1 bis) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che attribuisce alla Regione potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

VISTO l'articolo 3, comma 13, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, il quale stabilisce che la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori degli enti locali è determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per le autonomie locali, d'intesa con l'Assemblea delle autonomie locali;

VISTA la deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003, con la quale veniva determinata la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori degli enti locali;

VISTA la deliberazione n. 613 del 18 marzo 2003 con la quale veniva determinata la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori dei comprensori montani istituiti con legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, nonché dei Commissari straordinari e liquidatori delle Comunità montane;

RILEVATO che la deliberazione n. 613 del 18 marzo 2003 disponeva, ai punti 2. e 3. della parte dispositiva, l'attribuzione delle indennità di funzione ai Presidenti ed ai componenti le Giunte dei comprensori e le indennità di presenza ai componenti i Consigli dei comprensori, prendendo come riferimento le indennità attribuite rispettivamente a Sindaci, Assessori e Consiglieri del comune con maggior popolazione interamente compreso nel territorio di competenza di ciascun comprensorio;

CONSIDERATO che l'UNCCEM, delegazione del Friuli Venezia Giulia aveva, con note prot. n. 152 del 2 aprile 2003 e n. 269 del 24 giugno 2003, sollevato alcune perplessità in merito alla disciplina prevista dalla sopra citata deliberazione n. 613 del 18 marzo 2003 per l'attribuzione delle indennità agli Amministratori dei comprensori montani, in considerazione delle sperequazioni che si verrebbero a creare tra i quattro comprensori, a fronte di una dimensione territoriale e geografica simile a differenza di quanto avveniva per le preesistenti Comunità montane;

D'INTESA con l'Assemblea delle autonomie locali che si è espressa nella seduta del 9 luglio 2003, come da estratto verbale allegato;

RITENUTO, pertanto, di dover modificare i punti 2. e 3. della parte dispositiva della deliberazione n. 613 del 18 marzo 2003, secondo le indicazioni fornite dall'UNCCEM;

VISTO lo Statuto speciale di autonomia;

all'unanimità,

DELIBERA

1. I punti 2. e 3. della deliberazione della Giunta regionale n. 613 del 18 marzo 2003, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Al Presidente ed ai componenti la Giunta dei comprensori montani spetta un'indennità mensile di funzione corrispondente al settanta per cento di quella attribuita, rispettivamente, al Sindaco ed agli Assessori di un comune avente popolazione superiore a 10.000 abitanti.

3. Ai componenti dei Consigli dei comprensori spetta un'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta consiliare o delle commissioni previste dallo Statuto, nella misura corrispondente a quella dei Consiglieri comunali del comune determinato ai sensi del punto 2.».

2. Il presente atto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE:
BELLAROSA

Deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2003, n. 3799.

Integrazione alla D.G.R. 58/2003 avente ad oggetto «Legge regionale 13/2002, articolo 3, comma 13 e comma 14. Determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4, comma 1 bis) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che attribuisce alla Regione potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

VISTO l'articolo 3, comma 13, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, il quale stabilisce che la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali è determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per le autonomie locali, d'intesa con l'Assemblea delle autonomie locali;

VISTO il comma 14 del medesimo articolo 3, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, il quale prevede che le disposizioni di cui al comma 13 trovino applicazione a decorrere dal 1^o gennaio 2003 e che a far tempo da tale data siano abrogate le norme di cui alla legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il comma 4, dell'articolo 1, della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 che ha disposto che in via di interpretazione autentica del disposto di cui all'articolo 3, comma 14, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), l'abrogazione prevista nel secondo periodo deve intendersi operata nei confronti delle sole norme della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità agli amministratori locali), in contrasto o sostituite dalla disciplina di cui all'articolo 3, comma 13, della legge regionale 13/2002, e, in particolare, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19 e del comma 2 dell'articolo 22;

VISTO, altresì, l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, che ha introdotto per i Sindaci ed i Presidenti di Provincia l'indennità di fine mandato;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 14 gennaio 2003, con la quale sono state determinate le indennità e i gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali;

CONSIDERATO che al momento dell'adozione della predetta deliberazione l'istituto dell'indennità di fine mandato non era ancora stato introdotto;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 14 gennaio 2003, con la previsione del nuovo istituto dell'indennità di fine mandato e con la specificazione delle sue modalità di calcolo;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Assemblea per le autonomie locali nella seduta dell'11 novembre 2003;

VISTO lo Statuto speciale di autonomia;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Dopo il punto 22. della deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 14 gennaio 2003 sono aggiunti i seguenti punti:

«22 bis. Ai Sindaci ed ai Presidenti delle Province, spetta un'indennità di fine mandato corrispondente ad una somma pari ad una indennità mensile spettante per ogni anno di mandato. L'indennità viene proporzionalmente ridotta per periodi di mandato inferiori all'anno.

22 ter. Per i mandati in corso, che si concluderanno dopo l'entrata in vigore della legge regionale 12/2003, il calcolo dell'indennità di fine mandato va effettuato a partire dalla data di inizio del mandato medesimo. Non si procede all'erogazione dell'indennità di fine mandato per mandati conclusi prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12/2003.

22 quater. Ai fini del calcolo di cui al comma 22 bis, l'indennità mensile cui fare riferimento è quella in vigore al momento in cui si proceda alla liquidazione dell'indennità di fine mandato.».

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE:
BELLAROSA

Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2005, n. 1087.

Aggiornamento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli Amministratori degli Enti locali. Modificazioni ed integrazioni alla D.G.R. 58/2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4, comma 1 bis) dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che attribuisce alla Regione potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

VISTO l'articolo 3, comma 13, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, il quale stabilisce che la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali è determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per le autonomie locali, d'intesa con l'Assemblea delle autonomie locali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 14 gennaio 2003, che, in attuazione della norma regionale suddetta, ha riproposto la misura delle indennità e dei gettoni di presenza già determinata dalla precedente normativa contenuta nella legge regionale 11 novembre 1996, n. 46, come aggiornata, da ultimo, dal Decreto del Presidente della Regione n. 082/Pres. del 26 marzo 2002;

VISTO, in particolare, il punto 23 del dispositivo della deliberazione giuntale n. 58 del 2003 che prevede l'aggiornamento dei limiti delle indennità all'inizio di ogni triennio;

EVIDENZIATO, quindi, che l'ultimo aggiornamento delle indennità risale all'anno 2002, come operato con decreto del Presidente della Regione n. 082/Pres. del 26 marzo 2002, e si rende necessario, procedere, nell'anno 2005, ad un nuovo aggiornamento;

CONSIDERATO che l'aggiornamento medesimo avviene tenendo conto del tasso di inflazione programmata indicato nei documenti programmatico – economico – finanziari dello Stato, come disposto dal punto 24. della deliberazione giuntale n. 58 del 2003;

RITENUTO, pertanto, di prendere a riferimento il tasso di inflazione programmata contenuto nel Documento di programmazione economico finanziaria 2005-2008 approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 luglio 2004, e previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007 rispettivamente nelle seguenti percentuali: 1,6, 1,5 e 1,4;

CONSIDERATO di dover operare l'aggiornamento sugli importi previsti ai punti 2. e 8. della deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003;

RITENUTO, inoltre, alla luce delle peculiarità degli Enti locali della Regione di inserire un'ulteriore fascia demografica per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti con determinazione della misura dell'indennità di funzione spettante ai Sindaci, e di conseguenza agli altri amministratori, degli enti compresi in tale fascia;

CONSIDERATO, altresì, alla luce delle problematiche interpretative rilevate in sede di applicazione della deliberazione n. 58 del 2003, di dover apportare alcune modifiche tecniche ed interpretative per consentire una migliore lettura del dispositivo;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sentita l'Assemblea delle Autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 marzo 2005;

all'unanimità

DELIBERA

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, sono aggiornate le indennità di funzione e di presenza degli amministratori degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003.

2. Il punto 2. della deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003 è sostituito dal seguente:
- “2. L’indennità mensile di funzione del Sindaco è determinata nella misura di seguito indicata:
- a) nei comuni capoluogo di provincia euro 5.613;
 - b) nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti euro 4.085 ;
 - c) nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 abitanti e 20.000 abitanti euro 3.214;
 - d) nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 2.161;
 - e) nei comuni con popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti euro 1.691;
 - f) nei comuni con popolazione compresa tra 1001 e 3.000 abitanti euro 1.333;
 - g) nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 893.”
3. Il punto 8. della deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003, è sostituito dal seguente:
- “8. L’indennità giornaliera di presenza dei consiglieri comunali e provinciali per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio o delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto è determinata nella misura di seguito indicata:
- a) nei comuni fino a 5.000 abitanti euro 42;
 - b) nei comuni con più di 5.000 abitanti euro 60;
 - c) nei comuni capoluogo di provincia euro 116;
 - d) nelle province con popolazione fino a 400.000 abitanti euro 116;
 - e) nelle province con popolazione oltre i 400.000 abitanti euro 155.
- L’indennità giornaliera di presenza per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta delle Commissioni consiliari previste dalla legge o dallo Statuto può essere ridotta con deliberazione del Consiglio comunale o provinciale.
4. Il punto 18 della deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003, è sostituito dal seguente:
- “18. Per gli amministratori, ad eccezione dei lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa, le indennità di funzione previste ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 - 1° alinea -, 14, 15 e 16, sono aumentate in base alle seguenti percentuali:
- 25 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e per i presidenti di provincia;
 - 50 per cento per i vice presidenti ed assessori provinciali, per i vice sindaci e gli assessori dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
 - 35 per cento per tutti gli altri amministratori.
5. Il punto 25 della deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003, è così sostituito:
- “25. Per quanto attiene ai riferimenti demografici, il numero degli abitanti di ciascun comune e provincia è desunto dai dati ufficiali delle anagrafi dei comuni riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento.”

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2006, n. 573.

Modifiche alla D.G.R. 58/2003, avente ad oggetto: "Legge regionale 13/2002, articolo 3, commi 13 e 14. Determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori degli enti locali".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4, comma 1 bis) dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che attribuisce alla Regione potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

VISTO l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 che attribuisce alla Regione la disciplina dello status degli amministratori locali;

VISTO l'articolo 3, comma 13, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, il quale stabilisce che la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali è determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per le autonomie locali, d'intesa con l'Assemblea delle autonomie locali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 14 gennaio 2003, che, in attuazione della norma regionale suddetta, ha riproposto la misura delle indennità e dei gettoni di presenza già determinata dalla precedente normativa contenuta nella legge regionale 11 novembre 1996, n. 46, come aggiornata, da ultimo, dal Decreto del Presidente della Regione n. 082/Pres. del 26 marzo 2002;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1087 del 13 maggio 2005, che, in particolare, ha provveduto ad aggiornare le indennità di cui ai punti 2. e 8. della deliberazione 58/2003, succitata, tenuto conto del tasso di inflazione programmata;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 che, all'articolo 1, comma 54, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ha disposto l'automatica riduzione del 10 per cento:

- a) delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
- b) delle indennità e gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
- c) delle utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b), in ragione della carica rivestita;

RITENUTA l'opportunità di aderire agli indirizzi posti dal legislatore statale relativi al contenimento dei costi della politica;

RITENUTO, pertanto, di applicare una riduzione del 10% alle indennità di funzione degli amministratori previste al punto 2), e di presenza previste al punto 8) della deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2003, n. 58, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2005, n. 1087, nonché di quelle alle stesse parametrate;

CONSIDERATO, altresì, di non operare la predetta riduzione alle indennità di funzione di cui al punto 2) della deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003, per i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ciò in virtù del limitato impatto che tale riduzione avrebbe in termini di risparmi complessivi;

CONSIDERATE le problematiche interpretative rilevate in sede di applicazione della normativa in materia di indennità degli amministratori, con successivo atto deliberativo si provvederà ad una rivisitazione organica della materia per consentire una migliore e razionale lettura delle disposizioni contenute nella deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003, come modificata dalla deliberazione n. 1087 del 13 maggio 2005;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, d'intesa con l'Assemblea delle Autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 13 marzo 2006;
all'unanimità

DELIBERA

1. Di ridurre, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le indennità di funzione e di presenza previste rispettivamente ai punti 2) e 8) della parte dispositiva della deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003, come rideterminate dalla deliberazione n. 1087 del 13 maggio 2005, nonché quelle alle stesse parametrate, del 10%.
2. Di non applicare la predetta riduzione alle indennità di funzione di cui al punto 2) della deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003, come rideterminate dalla deliberazione n. 1087 del 13 maggio 2005, limitatamente ai sindaci ed assessori dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
3. In attuazione di quanto previsto al punto 1), risulta corrispondentemente ridotta l'indennità mensile di funzione eventualmente prevista, per i consiglieri provinciali, ai sensi del punto 9) della deliberazione sopra citata.
4. Per il calcolo delle indennità previste dalla deliberazione n. 613 del 18 marzo 2003, come modificata dalla deliberazione n. 2088 dell'11 luglio 2003, relative ai Presidenti, ai componenti delle giunte ed ai componenti dei consigli delle Comunità montane, si deve fare riferimento agli importi previsti dalla deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003, come aggiornati dalla deliberazione n. 1087 del 13 maggio 2005 e ridotti del 10%.
5. Entro il 30 ottobre 2006 gli enti locali tenuti ad effettuare le riduzioni di cui sopra, devono produrre un prospetto riepilogativo dei risparmi conseguiti fino a tale data e dei risparmi stimati fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 e conseguenti alle economie di spesa ottenute sui costi relativi alle indennità da corrispondere agli amministratori.
Sarà cura della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali – Servizio finanza locale, predisporre una relazione sui dati forniti dagli enti, ed inviarla al Ministero dell'economia e delle finanze.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2003, n. 58.

Testo coordinato

Con le DGR. n. 3799/2003, 1087/2005, 573/2006,

Legge regionale 13/2002, articolo 3, commi 13 e 14. Determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4, comma 1 bis) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che attribuisce alla Regione potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

VISTO l'articolo 3, comma 13, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, il quale stabilisce che la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori degli Enti locali è determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per le autonomie locali, d'intesa con l'Assemblea delle autonomie locali;

VISTO il comma 14 del medesimo articolo 3, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, il quale prevede che le disposizioni di cui al comma 13 trovino applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2003 e che a far tempo da tale data siano abrogate le norme di cui alla legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, altresì, il comma 12, che introduce la possibilità che gli Statuti ed i Regolamenti delle Province possano prevedere che al consigliere competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità di funzione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'estratto del verbale della seduta dell'Assemblea delle Autonomie locali del 18 dicembre 2002, con il quale l'Assemblea delle Autonomie locali ha inteso non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento, riservandosi, in un prossimo futuro, di proporre eventuali norme di legge sulla materia;

RILEVATO che il tavolo regionale di concertazione con ANCI, UPI ed UNCEM, riunitosi il 7 gennaio 2003, ha preso in considerazione il documento dell'ANCI (protocollo di arrivo 14031 del 19 dicembre 2002), nel quale si propone, tra l'altro, l'aggiornamento dell'indennità degli Amministratori a tempo pieno in una percentuale che, come emerso nel corso della suddetta riunione, potrebbe essere convenuta nella misura del cinquanta per cento, la diversificazione dell'indennità per la città capoluogo di Regione e l'introduzione del principio dell'indennità di fine mandato, e che tali proposte, richiedendo una nuova intesa con l'Assemblea delle Autonomie locali, potranno essere accolte solo successivamente dalla Giunta regionale con nuovo provvedimento a modifica del presente atto e che potrà tenere conto anche di eventuali ulteriori proposte in materia formulate dall'Assemblea delle Autonomie locali;

VISTO lo Statuto speciale di autonomia;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi del comma 13, dell'articolo 3, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, la presente deliberazione determina la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori degli Enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2003.¹

¹ Gli importi relativi alle indennità di funzione ed ai gettoni di presenza indicati nella presente deliberazione, sono stati aggiornati con decorrenza 1° gennaio 2005 con la Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2005, n. 1087 e successivamente ridotti del 10% con decorrenza 1° gennaio 2006 a seguito all'applicazione della Deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2006, n. 573.

2. Al Sindaco spetta un'indennità mensile di funzione nella misura di seguito indicata:
 - a) nei comuni capoluogo di provincia euro 5.052;
 - b) nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti euro 3.677 ;
 - c) nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 abitanti e 20.000 abitanti euro 2.893;
 - d) nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 1.945;
 - e) nei comuni con popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti euro 1.691;
 - f) nei comuni con popolazione compresa tra 1001 e 3.000 abitanti euro 1.333;
 - g) nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 893.
3. L'indennità di cui al punto 2 può essere aumentata fino al limite del 100 per cento, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, nei Comuni ad economia turistica, nei quali si registri un numero di turisti residenziali, nell'anno, pari ad almeno dieci volte il numero della popolazione residente nel territorio comunale.
4. Al Presidente della Provincia spetta un'indennità mensile di funzione pari a quella del Sindaco del Comune capoluogo della Provincia.
5. Al Vice Sindaco nei Comuni capoluogo di Provincia e al Vice Presidente della Provincia spetta un'indennità di funzione pari al 45 per cento di quella del Sindaco o del Presidente della Provincia. Al Vice Sindaco, nei rimanenti Comuni, spetta un'indennità di funzione pari al 40 per cento di quella del Sindaco.
6. Agli Assessori nei Comuni capoluogo di Provincia e nelle Province, spetta un'indennità di funzione pari al 40 per cento di quella del Sindaco o del Presidente della Provincia. Agli Assessori, nei rimanenti Comuni, spetta un'indennità di carica pari al 30 per cento di quella del Sindaco.
7. Ai Presidenti dei Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei Consigli provinciali spetta un'indennità di funzione pari al 35 per cento di quella del Sindaco o del Presidente della Provincia; per i Comuni compresi fra 5.000 e 15.000 abitanti, l'indennità di funzione è fissata dal Consiglio comunale nella misura massima del 35 per cento di quella del Sindaco.
8. Ai Consiglieri comunali e provinciali spetta un'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio o delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo Statuto, nella seguente misura:
 - a) nei Comuni fino a 5.000 abitanti euro 38;
 - b) nei Comuni con più di 5.000 abitanti euro 54;
 - c) nei Comuni capoluogo di provincia euro 104;
 - d) nelle Province con popolazione fino a 400.000 abitanti euro 104;
 - e) nelle Province con popolazione oltre i 400.000 abitanti euro 140.L'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle Commissioni consiliari previste dalla legge o dallo Statuto può essere ridotta con deliberazione del Consiglio comunale o provinciale.
9. Gli Statuti e i Regolamenti delle Province possono prevedere che al consigliere competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità mensile di funzione nella misura massima del 20 per cento dell'indennità del Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13. Con deliberazione consiliare devono essere previste le detrazioni dall'indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio.
10. L'indennità di funzione di cui al punto 9 è cumulabile con i gettoni di presenza quando sia dovuta per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

11. Ai Consiglieri provinciali, ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal punto 9, non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli Organi collegiali del medesimo ente, né di Commissioni che di quell'Organo costituiscono articolazioni interne od esterne.
12. Ai Presidenti delle circoscrizioni di decentramento comunale, previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spetta un'indennità mensile di funzione, il cui ammontare è fissato con deliberazione del Consiglio comunale nella misura massima di un terzo dell'indennità mensile di funzione del Sindaco. Ai Consiglieri delle suddette circoscrizioni spetta un'indennità giornaliera di presenza, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio, il cui ammontare è fissato con deliberazione del Consiglio comunale nella misura massima del 50 per cento dell'indennità giornaliera di presenza dei Consiglieri comunali.
13. Al Presidente ed ai Componenti l'Organo esecutivo dell'Unione di Comuni spetta un'indennità di funzione non superiore all'indennità del Sindaco e degli Assessori di un Comune avente popolazione pari a quella del Comune più popoloso tra quelli facenti parte dell'unione medesima. Ai componenti il Consiglio dell'Unione di Comuni spetta un'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio o delle Commissioni previste dalla legge o dallo Statuto, nella misura corrispondente a quella dei Consiglieri comunali del Comune determinato come sopra. L'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle Commissioni consiliari previste dalla legge o dallo Statuto può essere ridotta con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni.
14. Al Prosindaco del Municipio, spetta un'indennità di funzione pari al 40 per cento di quella del Sindaco del Comune. Ai consultori del Municipio spetta un'indennità di funzione pari al 50 per cento di quella del Prosindaco.
15. Al Presidente dell'Azienda speciale spetta un'indennità di funzione non superiore al 60 per cento di quella del Sindaco del Comune o del Presidente della Provincia. Ai componenti il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale spetta un'indennità di funzione non superiore al 40 per cento di quella dell'Assessore comunale o provinciale non Vice Sindaco o Vice Presidente della Provincia.
Al Presidente dell'istituzione spetta un'indennità di funzione non superiore al 40 per cento di quella del Sindaco del Comune o del Presidente della Provincia.
Ai componenti il Consiglio di amministrazione dell'istituzione spetta un'indennità di funzione non superiore al 30 per cento di quella dell'Assessore comunale o provinciale non Vice Sindaco o Vice Presidente.
16. Gli Statuti dei consorzi tra Enti locali definiscono i criteri e l'Organo competente alla determinazione delle indennità di funzione spettanti al Presidente ed ai componenti l'Organo esecutivo dei consorzi stessi, anche tenendo conto dei bilanci dei medesimi.
17. Nelle more della trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza la corresponsione delle indennità di carica o di presenza ai Presidenti ed ai componenti dei Consigli di amministrazione delle istituzioni del Friuli Venezia Giulia è ammessa qualora sia prevista dai rispettivi Statuti, che ne stabiliscono criteri e modalità di determinazione. Qualora le istituzioni di cui sopra si trasformassero in azienda, troverà applicazione quanto previsto al punto 16.
Nelle more della trasformazione, si applicano alle indennità di carica e di presenza degli Amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le disposizioni in materia di divieto di cumulo previste nei punti 20 e 21.
18. Per gli amministratori, ad eccezione dei lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa, le indennità di funzione previste ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 - 1° alinea -, 14, 15 e 16, sono aumentate in base alle seguenti percentuali:
 - 25 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e per i presidenti di provincia;
 - 50 per cento per i vice presidenti ed assessori provinciali, per i vice sindaci e gli assessori dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

- 35 per cento per tutti gli altri amministratori.³

19. Le indennità mensili di funzione degli Amministratori degli Enti locali non possono comunque superare l'importo indicato al punto 2., lettera a), aumentato del 25 per cento.
20. Le indennità di funzione degli Amministratori degli Enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale, non sono cumulabili tra di loro. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'Amministratore l'indennità di funzione a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di funzione, gli può essere corrisposta l'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli Organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo Statuto.
21. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dalla presente deliberazione, non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli Organi collegiali del medesimo Ente.
Le indennità di presenza non sono mai cumulabili nella stessa giornata, per la partecipazione ai lavori di più Organi collegiali appartenenti al medesimo ente o a diversi enti locali, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito.
22. Le indennità di funzione e di presenza determinate ai sensi della presente deliberazione sono fissate al lordo delle ritenute d'imposta e sono corrisposte a dodicesimi mensili posticipati.
- 22 bis. Ai Sindaci ed ai Presidenti delle Province, spetta un'indennità di fine mandato corrispondente ad una somma pari ad una indennità mensile spettante per ogni anno di mandato. L'indennità viene proporzionalmente ridotta per periodi di mandato inferiori all'anno⁴.
- 22 ter. Per i mandati in corso, che si concluderanno dopo l'entrata in vigore della legge regionale 12/2003, il calcolo dell'indennità di fine mandato va effettuato a partire dalla data di inizio del mandato medesimo. Non si procede all'erogazione dell'indennità di fine mandato per mandati conclusi prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12/2003.
- 22 quater. Ai fini del calcolo di cui al comma 22 bis, l'indennità mensile cui fare riferimento è quella in vigore al momento in cui si proceda alla liquidazione dell'indennità di fine mandato.
23. I limiti delle indennità previsti dalla presente deliberazione sono aggiornati all'inizio di ogni triennio.
24. L'aggiornamento viene effettuato applicando, agli importi di cui ai punti 2. e 8., il tasso programmato di inflazione, così come indicato nei documenti programmatico-economico-finanziari dello Stato.
I limiti delle indennità possono essere altresì aggiornati, con la stessa procedura, qualora intervengano modificazioni agli istituti giuridici riguardanti gli amministratori locali con disposizioni legislative di competenza dello Stato.
25. Per quanto attiene ai riferimenti demografici, il numero degli abitanti di ciascun comune e provincia è desunto dai dati ufficiali delle anagrafi dei comuni riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento.⁵
26. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione di quanto prevede la presente deliberazione, provvedono gli enti presso i quali sono espletate le funzioni, nei limiti delle disponibilità di bilancio e con le minori spese conseguenti alla riduzione del numero dei componenti degli esecutivi ed in coerenza con gli obiettivi di politica economica nazionale.

³ Punto modificato dal punto 4, della Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2005, n. 1087, con decorrenza 13 maggio 2005.

⁴ Punto aggiunto con Deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2003, n. 3799.

⁵ Punto modificato dal punto 5, della Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2005, n. 1087.

TABELLE RIASSUNTIVE INDENNITA' DI FUNZIONE IN VIGORE

TABELLA "A" - Indennità di carica degli amministratori dei Comuni (*) Lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa										
Tipologia	Sindaco		Vicesindaco		Assessore		Presidente Consiglio Comunale		Presidente Consiglio Circoscriz.	
	Comuni capoluogo di Provincia	5.052	2.273	1)	2.021	3)	1.768	5)	1.684	8)
Comune con popolazione superiore a 20.000 ab.	3.677	1.471	2)	1.103	4)	1.287	6)	1.226	8)	
Comune con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 ab.	2.893	1.157	2)	868	4)	1.013	6)	964	8)	
Comune con popolazione compresa tra 5001 e 10.000 ab.	1.945	778	2)	584	4)	681	7)			
Comune con popolazione compresa tra 3001 e 5000 ab.	1.691	676	2)	507	4)	533	7)			
Comune con popolazione compresa tra 1001 e 3000 ab.	1.333	533	2)	400	4)					
Comune con popolazione fino a 1.000 ab.	893	357	2)	268	4)					
1) corrisponde al 45% dell'indennità del Sindaco										
2) corrisponde al 40% dell'indennità del Sindaco										
3) corrisponde al 40% dell'indennità del Sindaco										
4) corrisponde al 30% dell'indennità del Sindaco										
5) corrisponde al 35% dell'indennità del Sindaco										
6) corrisponde al 35% dell'indennità del Sindaco ed è prevista nei soli comuni con popolazione superiore a 15.000 ab.										
7) corrisponde al 35% dell'indennità del Sindaco ed è da intendersi quale misura massima nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti. Per il solo comune con popolazione pari a 5.000 abitanti l'indennità è il 35% di 1.691 euro cioè 592.										
8) corrisponde ad 1/3 dell'indennità del Sindaco ed è da intendersi quale misura massima.										
* Gli importi sono espressi in euro										

TABELLA "B" - Indennità di carica degli amministratori dei Comuni con applicazione della maggiorazione (*)							
Tipologia	Sindaco		Vicesindaco		Assessore		Presidente Consiglio Comunale
Comuni capoluogo di Provincia	6.315	1)	3.410	2)	3.031	2)	2.387
Comune con popolazione superiore a 20.000 ab.	4.964		2.207	2)	1.655	2)	1.737
Comune con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 ab.	3.906		1.562		1.172		1.368
Comune con popolazione compresa tra 5001 e 10.000 ab.	2.626		1.050		788		919
Comune con popolazione compresa tra 3001 e 5000 ab.	2.283		913		684		720
Comune con popolazione compresa tra 1001 e 3000 ab.	1.800		720		540		
Comune con popolazione fino a 1.000 ab.	1.206		482		362		
1) per i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia l'aumento è del 25%							
2) per i Vice Sindaci e gli Assessori dei Comuni capoluogo di provincia e dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 ab. l'aumento è del 50%							
Per tutti gli agli amministratori l'aumento previsto è del 35%							
* Gli importi sono espressi in euro							

Tabella "C" Indennità di carica degli amministratori delle Province (*)							
Tipologia	Presidente	Vice Presidente		Assessore		Presidente Consiglio Provinciale	
Amministratore lavoratore dipendente non collocato in aspettativa	5.052	2.273	1)	2.021	2)	1.768	3)
Amministratore lavoratore collocato in aspettativa (4)	6.315	3.410		3.031		2.387	
1) corrisponde al 45% dell'indennità del Presidente							
2) corrisponde al 40% dell'indennità del Presidente							
3) corrisponde al 35% dell'indennità del Presidente							
4) è previsto l'aumento delle indennità rispetto a quelle degli amministratori lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa. Gli aumenti sono del 25% per il Presidente; del 50% per il Vice Presidente e gli Assessori; del 35% per i Presidenti del Consiglio provinciale							
* Gli importi sono espressi in euro							

Tabella "D" - Indennità giornaliera di presenza consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali (*)		
Tipologia	Indennità giornaliera	
Province con popolazione superiore a 400.000 abitanti	140	
Province con popolazione fino a 400.000 abitanti	104	
Comune capoluogo di provincia	104	
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	54	
Comune con popolazione fino a 5.000 abitanti	38	
Consiglieri circoscrizionali Comuni capoluogo di provincia	52	1)
Consiglieri circoscrizionali Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	27	1)
1) è da intendersi quale misura massima		
* Gli importi sono espressi in euro		

CIRCOLARI REGIONALI

Circolare 8 gennaio 2004 n. 264 emanata dalla Direzione regionale per le relazioni internazionali e le autonomie locali

Indennità di fine mandato.

In attuazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, con deliberazione della Giunta regionale n. 3799 del 28 novembre 2003 è stato disciplinato l'istituto dell'indennità di fine mandato per i sindaci ed i presidenti delle province. La deliberazione n. 3799 integra il precedente atto deliberativo giuntale n. 58 del 14 gennaio 2003, avente ad oggetto: "LR 13/2002, art. 3, commi 13 e 14. Determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali."

In attesa della pubblicazione della deliberazione, n. 3799 nel Bollettino Ufficiale della Regione, se ne anticipa qui di seguito il contenuto

Ai sindaci ed ai presidenti delle province spetta un'indennità di fine mandato corrispondente ad una somma pari ad una indennità mensile spettante per ogni anno di mandato. L'indennità viene proporzionalmente ridotta per periodi di mandato inferiori all'anno.

Per i mandati in corso, che si concluderanno dopo l'entrata in vigore della legge regionale 12/2003, il calcolo dell'indennità di fine mandato va effettuato a partire dalla data di inizio del mandato medesimo. Non si procede all'erogazione dell'indennità di fine mandato per mandati conclusi prima dell'entrata in vigore della L.R. 12/2003.

L'indennità mensile cui fare riferimento è quella in vigore al momento in cui si proceda alla liquidazione dell'indennità di fine mandato.

Il Servizio per la finanza locale rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

(..)

Circolare 30 marzo 2006 n. 5632 emanata dalla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

DGR n. 573 del 17/03/2006. Modifiche alla DGR n. 58 del 14/01/2003. Comunicazione.

Con la presente si desidera comunicare alle SS.LL. che la Giunta regionale, nella seduta del 17 marzo 2006, ha approvato la deliberazione n. 573 che modifica la deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003, avente ad oggetto: "L.R. 13/2002, articolo 3, commi 13 e 14. Determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali".

In attesa che la deliberazione sopra citata venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, se ne anticipa qui di seguito il contenuto.

Le indennità ed i gettoni di presenza di cui ai punti 2) ed 8) della deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 14 gennaio 2003, come modificata dalla deliberazione n. 1087 del 13 maggio 2005, sono ridotte del 10%. La riduzione non si applica esclusivamente nei confronti dei Sindaci e degli Assessori dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Sono corrispondentemente ridotte tutte le altre indennità parametrata a quelle sopra specificate.

La riduzione viene conseguentemente operata anche sull'eventuale indennità mensile di funzione prevista, per i consiglieri provinciali, ai sensi del punto 9) della deliberazione n. 58/2003.

Per il calcolo delle indennità di cui alla deliberazione n. 613 del 18 marzo 2003, come modificata dalla deliberazione n. 2088 dell'11 luglio 2003, relative ai Presidenti, ai componenti delle giunte ed ai componenti dei consigli delle Comunità montane, si deve fare riferimento agli importi previsti dalla deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003, come aggiornati dalla deliberazione n. 1087 del 13 maggio 2005 e ridotti del 10%.

Entro il 30 ottobre 2006 gli enti locali tenuti ad effettuare le riduzioni di cui sopra, devono produrre un prospetto riepilogativo dei risparmi conseguiti fino a tale data e dei risparmi stimati fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 e conseguenti alle economie di spesa ottenute sui costi relativi alle indennità da corrispondere agli amministratori.

Sarà cura della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali – Servizio finanza locale, predisporre una relazione sui dati forniti dagli enti, ed inviarla al Ministero dell'economia e delle finanze.

Si allegano alla presente alcune tabelle, nelle quali sono indicati analiticamente gli importi spettanti agli amministratori di Comuni e Province, secondo la tipologia della funzione e la classe demografica dell'ente di appartenenza. Per gli amministratori degli altri enti locali i dati sono facilmente desumibili dagli importi previsti nelle suddette tabelle, seguendo il dettato normativo contenuto nella deliberazione n. 58/2003.

Gli uffici restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento che può essere richiesto a: dott. Nicola Manfren – direttore – tel. 0432/555472, e-mail nicola.manfren@regione.fvg.it; dott.ssa Alessandra Mossenta – tel. 0432/555139, e-mail alessandra.mossenta@regione.fvg.it; sig.ra Laura Zuliani – tel. 0432/555451, e-mail laura.zuliani@regione.fvg.it.

(..)

PARERI IN MATERIA DI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI RILASCIATI DALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA



DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI

Quantificazione gettoni di presenza. Partecipazione a commissioni ATER.

protocollo n. 12265/2009

La S.V. chiede chiarimenti in merito all'ambito di applicazione nella nostra Regione dell'articolo 83, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali', e successive modifiche.

D'intesa con il Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, P.O. 'Consulenza giuridico -amministrativa agli enti locali', si forniscono le seguenti considerazioni.

Il quesito riguarda in particolare il secondo comma dell'articolo sopra citato che disciplina i compensi agli amministratori per la partecipazione a commissioni e organi nell'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

Nello specifico si tratta della partecipazione del Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, alle sedute delle commissioni ATER.

Premesso un tanto, si evidenzia che la Regione ha potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, in particolare 'spetta alla Regione disciplinare lo status degli amministratori'.

La Regione ha quindi dettato una propria disciplina in materia di indennità agli amministratori dei propri enti locali contenuta nella legge regionale n. 46 dell'11 novembre 1996, nonché nell'articolo 3, commi 12 e 14, della legge regionale n. 13 del 15 maggio 2002 e successive modifiche ed integrazioni e nella deliberazione della Giunta regionale n. 58, del 14 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli articoli 14 e 15 della citata legge regionale n. 46/96 disciplinano il divieto di cumulo e nulla dispongono in merito al caso sopra descritto.

Pertanto si ritiene che il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute delle commissioni ATER possa essere cumulabile con l'indennità di funzione di Sindaco.

Modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato. Spettanze maggiorazioni.

protocollo n. 11914/2009

Codesta associazione comunale chiede chiarimenti in materia di indennità di funzione degli amministratori degli enti locali, ed in particolare circa le modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato da corrispondere al Sindaco.

Sentita la P.O. "consulenza giuridico-amministrativa agli enti locali", si forniscono le seguenti delucidazioni.

Il primo quesito posto riguarda un Sindaco, lavoratore dipendente, che, per un periodo del mandato, si trovava in aspettativa non retribuita per motivi personali.

Si precisa preliminarmente che l'articolo 81, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introduce una particolare forma di aspettativa che i dipendenti possono richiedere per poter espletare il proprio mandato elettivo. Tale tipo di aspettativa viene richiesta proprio per consentire di poter svolgere al meglio le funzioni di amministratore di ente locale. Quest'ultima ha infatti una relazione diretta con il mandato ricevuto, in quanto viene fruita allo scopo di poter dedicare ad esso quel maggior tempo che altrimenti sarebbe impiegato nell'attività lavorativa. Si inserisce, quindi, in uno specifico sistema normativo che mira a tutelare l'esercizio del mandato elettivo, che è del tutto distinto dal sistema normativo che disciplina le altre aspettative, dove il bene giuridico tutelato può essere la tutela della prole o il conseguimento di titoli di studio o altro ancora.

Si sottolinea come tale aspettativa ha una configurazione diversa da quella che può essere richiesta per motivi personali. Tale differenza è avvalorata dal fatto che il periodo di astensione fruito ai sensi dell'articolo 81 del DLgs. 267/2000, viene esplicitamente ed eccezionalmente considerato come servizio effettivamente prestato, cosa che invece non avviene per le altre forme di aspettativa non retribuita.

Si ritiene pertanto che in tale fattispecie all'amministratore locale non spetta la maggiorazione del 35% prevista al punto della Deliberazione di Giunta regionale 1087/2005, in quanto le eventuali maggiorazioni possono essere erogate esclusivamente sulla base dei presupposti indicati dall'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e pertanto in presenza di aspettativa per l'espletamento del mandato.

Per quanto riguarda la modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato, si precisa che questa va determinata in base all'ultima indennità percepita dal Sindaco; pertanto in entrambi i casi prospettati l'associazione intercomunale dovrà tener conto dell'indennità in vigore al momento della scadenza del mandato elettorale (nel primo caso indennità base, nel secondo caso indennità maggiorata) che andrà considerata, a questo fine, per l'intera durata del mandato stesso.

Rinuncia parziale all'indennità di funzione.

protocollo n. 11391/2009

Codesto Comune ha chiesto chiarimenti in materia di indennità di funzione degli amministratori degli enti locali, ed in particolare circa la possibilità di ridurre, in tutto o in parte, le indennità spettanti al Sindaco, Vice Sindaco ed agli Assessori.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 3, commi 13 e 14, con deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 14 gennaio 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati determinate le misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali.

Le disposizioni regionali di cui alla D.G.R. 58/2003 stabiliscono l'ammontare delle indennità di funzione da corrispondere agli amministratori locali, non ammettendo la possibilità di riduzione o l'incremento delle stesse, oltre alle eventuali maggiorazioni dovute a diverse casistiche legate alla situazione lavorativa degli amministratori. Tale possibilità è prevista unicamente dalla normativa statale dettata dall'articolo 82, comma 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non applicabile agli amministratori locali della nostra regione.

Tuttavia, poiché un principio generale dell'ordinamento giuridico prevede che, ad eccezione di alcuni diritti di natura 'indisponibile', la quasi totalità dei diritti soggettivi, tra i quali rientrano sicuramente quelli a carattere

economico, è di natura disponibile, nulla vieta a che gli amministratori di cui trattasi possano rinunciare alla riscossione dell'indennità loro spettanti.

La rinuncia dovrà essere totale e non parziale onde non determinare di fatto una diversificazione dell'importo rispetto a quello stabilito dalla legge e dovrà essere fatta annualmente dall'interessato.

Maggiorazione indennità di funzione del Sindaco – cassaintegrato.

protocollo n. 5620/2009

Codesto ente chiede chiarimenti in materia di indennità di funzione degli amministratori degli enti locali, ed in particolare circa le possibilità di maggiorare l'indennità base spettante al sindaco, lavoratore dipendente collocato in cassa integrazione, sulla scorta della vigente normativa regionale o statale.

Com'è noto la materia delle indennità di funzione degli amministratori degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia è regolata, in via esclusiva, dalla Deliberazione di Giunta regionale 14 gennaio 2003, n. 58, e successive integrazioni e modificazioni. In particolare il punto 18 della D.G.R. 58/2003 (come modificato dal punto 4 della D.G.R. 13 maggio 2005, n. 1087) stabilisce che *"Per gli amministratori, ad eccezione dei lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa, le indennità di funzione previste ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 – 1° alinea-, 14, 15 e 16 sono aumentate in base alle seguenti percentuali..."*

La normativa statale in materia, contenuta negli articoli 82 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non contempla la fattispecie prospettata dall'ente, e, in ogni caso, non è applicabile agli enti locali della nostra Regione.

Ne consegue che all'amministratore locale, che risulti occupato e non collocato in aspettativa, ancorché percipiente una retribuzione parziale, non spetta la maggiorazione di cui al punto 18 della D.G.R. 58/2003.

Trattamento di maternità. Spettanze ad amministratori degli enti locali.

protocollo n. 2783/2009

L'ente chiede chiarimenti in materia di indennità di funzione degli amministratori degli enti locali ed in particolare per quanto attiene alla spettanza del trattamento di maternità.

Al riguardo si precisa che la normativa regionale dettata dalla deliberazione di Giunta n. 58 del 14 gennaio 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, non dispone nulla riguardo agli eventuali ulteriori permessi ed indennità, che risultano disciplinati dalla normativa statale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed applicabile anche agli amministratori locali della Regione Friuli Venezia Giulia. Inoltre l'erogazione del trattamento di maternità rientra tra le indennità spettanti ai lavoratori dipendenti e, pertanto, non estensibili agli amministratori locali, chiamati a svolgere un mandato elettivo che, conseguentemente, riveste una natura giuridica ed economica diversa.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che il trattamento di maternità non possa essere corrisposto all'amministratore dall'ente locale presso il quale svolge il proprio mandato, in qualità di assessore, ma potrebbe essere erogato esclusivamente dal datore di lavoro; in questo caso, non essendo l'assessore contemporaneamente anche un lavoratore dipendente, potrà percepire l'indennità di funzione maggiorata ai sensi di quanto disposto, dal punto 18 della deliberazione di Giunta regionale 58/2003, così come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1087, del 13 maggio 2005.

Maggiorazione indennità di funzione amministratori – pensionato – co.co.co.

Protocollo n. 19850/2008

Codesto Ente chiede chiarimenti in materia di indennità di funzione degli amministratori locali ed in particolare circa la possibilità di aumento delle indennità ad un amministratore pensionato che svolga contemporaneamente attività di co.co.co.

Com'è noto, la deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2003, n. 58, avente ad oggetto "L.R. 13/2002, art. 3, commi 13 e 14. Determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali", come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale 13 maggio 2005, n. 1087, ha stabilito che le indennità di funzione previste nelle stesse sono aumentate per gli amministratori che svolgono attività lavorativa non dipendente, ovvero che, quali lavoratori dipendenti, siano stati collocati in aspettativa non retribuita.

Si ritiene pertanto che, considerata l'attività svolta, all'amministratore locale spetti l'aumento dell'indennità, nella misura pari al 50%, come stabilito dal punto 18 della sopracitata deliberazione di Giunta regionale n. 58/2003 e s.m.i., in base alla classe demografica di appartenenza dell'ente.

Indennità di funzione e gettoni di presenza dei Presidenti e Consiglieri circoscrizionali.

protocollo n. 9922/2008

L'ente chiede chiarimenti in materia di indennità di carica degli amministratori degli enti locali, ed in particolare circa l'applicazione della normativa statale relativa alle circoscrizioni di decentramento amministrativo.

D'intesa con il Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, posizione organizzativa "consulenza e supporto giuridico-amministrativo agli enti locali", si forniscono le seguenti considerazioni.

Com'è noto l'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modifica l'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo che soltanto i comuni con popolazione compresa tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possano istituire le circoscrizioni di decentramento amministrativo; l'applicazione di tale norma decorre, ai sensi dell'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, " dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore.." della medesima legge.

La nuova normativa statale, attualmente applicabile anche agli enti della Regione Friuli Venezia Giulia, avrà pertanto decorrenza dalle prossime elezioni amministrative: ne consegue che, fino ad allora, l'ente può mantenere le circoscrizioni in cui ha articolato il proprio territorio.

Per quanto attiene alla corresponsione delle indennità, si deve fare riferimento alla normativa regionale, contenuta nella deliberazione di Giunta Regionale 14 gennaio 2003, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, che, al punto 12, prevede l'erogazione rispettivamente dell'indennità di funzione ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali e dei gettoni di presenza ai Consiglieri circoscrizionali. Gli amministratori continueranno pertanto a percepire le indennità previste dal sopraindicato punto 12 della deliberazione G.R. 58/2003.

Associazioni intercomunali. Cumulabilità indennità di funzione e compensi connessi all'esercizio di funzioni pubbliche.

Protocollo n. 9872/2008

L'associazione in indirizzo ha chiesto chiarimenti in merito all'applicabilità nella nostra Regione del disposto di cui all'articolo 83, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dalla legge 244/2007.

D'intesa con il Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, Posizione Organizzativa consulenza e supporto giuridico-amministrativo agli enti locali si espongono le seguenti considerazioni.

L'articolo 2, comma 26 della legge 244/2007 ha novellato l'articolo 83 del decreto legislativo 267/2000 prevedendo al comma 2 che 'Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche'.

La norma in questione che ha una valenza 'limitativa' della possibilità di attribuire compensi agli amministratori che non siano quelli già specificatamente previsti dalla legge, va interpretata da un punto di vista letterale sotto un duplice aspetto.

Il primo aspetto è prettamente soggettivo e riguarda l'esercizio da parte dell'amministratore delle proprie funzioni pubbliche.

Non a caso il legislatore utilizza la dizione proprie funzioni pubbliche e non semplicemente funzioni pubbliche lasciando intendere che la partecipazione dell'amministratore ad organi o commissioni avvenga in quanto titolare di una determinata carica all'interno dell'ente ed in quella veste deputato a rappresentare l'ente.

Gli amministratori provinciali non partecipano alle riunioni degli organismi rappresentativi dell'UPI in qualità di rappresentanti del loro ente, quindi non nell'esercizio delle proprie funzioni pubbliche, bensì con l'obiettivo di portare il loro contributo all'interno di un organismo che svolge compiti di valorizzazione, promozione, supporto tecnico e politico in favore delle associate e promuove la tutela delle istanze locali presso le sedi istituzionali previste.

Partecipa quindi ad una attività di natura pubblica non in quanto amministratore di una specifica provincia anche se la sua presenza è giustificata dal fatto di essere un amministratore provinciale.

Per quanto attiene il secondo aspetto è da valutare cosa si intenda per partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate.

In particolare si ritiene che per organi o commissioni debba intendersi articolazioni di un soggetto pubblico nella cui definizione non pare rientrare codesta Unione che si configura invece come associazione di categoria, disciplinata dalle norme di diritto privato, pur avendo riflessi pubblicistici finalizzati a dare rilievo a tale organismo.

Per quanto sopra esposto si ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dalla legge 244/2007 non siano applicabili nel caso di partecipazione da parte degli amministratori provinciali alle attività di codesta Unione.

Maggiorazione indennità di funzione - amministratori locali collocati in aspettativa. Possibilità di svolgere supplenze.

protocollo n. 1735/2008

L'ente chiede chiarimenti in materia di assunzioni di personale presso amministrazioni pubbliche ed in materia di determinazione dell'indennità di funzione degli amministratori locali in relazione al loro *status* di lavoratori dipendenti.

In particolare l'ente chiede se vi sia la possibilità, da parte di un assessore, di percepire la maggiorazione spettante ai sensi del punto 18 della deliberazione di Giunta regionale 14 gennaio 2003, n. 58, così come modificato dal punto 4 della deliberazione di Giunta regionale 13 maggio 2005, n. 1087, nel caso in cui si trovi in condizione di lavoratore dipendente collocato in aspettativa non retribuita, cui sia stata offerta la possibilità di svolgere supplenze presso un istituto scolastico contemporaneamente al periodo di aspettativa, concessa dal proprio datore di lavoro privato.

D'intesa con la P.O. consulenza, si forniscono le seguenti delucidazioni.

Si osserva, preliminarmente, che il collocamento in aspettativa di un dipendente, sia pubblico che privato, concretizza una mera sospensione del rapporto di lavoro, non certo la sua risoluzione, con la conseguenza che continua ad applicarsi la disciplina inerente ai doveri connessi al rapporto medesimo.

In particolare, si sottolinea che, per chi intende costituire un rapporto di lavoro subordinato con una pubblica amministrazione, risulta inconciliabile mantenere contemporaneamente un altro rapporto di lavoro, sia con un datore di lavoro privato che pubblico, considerato il principio dell'esclusività e incompatibilità, sancito dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

In caso contrario, infatti, l'interessato ad assumere servizio presso una pubblica amministrazione è tenuto ad esprimere la propria opzione per la nuova amministrazione, risultando impossibile la duplice e contestuale dipendenza da una pluralità di datori di lavoro¹.

In considerazione delle precisazioni sopra esposte, pertanto, all'amministratore locale spetta la maggiorazione del 35% prevista dalla normativa regionale in materia di determinazione delle indennità di funzione di cui alle deliberazioni di Giunta regionale 58/2003 e 1087/2005, trattandosi di lavoratore dipendente (contratto di lavoro privato) collocato in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Maggiorazione indennità di funzione – mobilità.

protocollo n. 1474/2008

Con nota prot. 496, del 9 gennaio 2008, Codesto Ente ha chiesto chiarimenti in materia di indennità di funzione degli amministratori locali ed in particolare se ad un dipendente, in mobilità pre-pensionistica di cui alla legge 23/07/1991, n. 223 e successive modifiche, debba applicarsi la maggiorazione dell'indennità stessa.

¹ L'unica eccezione ammessa, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per i dipendenti degli enti locali, è quella riferita al personale part-time.

Il punto 18 della parte dispositiva della deliberazione 14 gennaio 2003, n. 58, così come modificata dalla deliberazione 13 maggio 2005, n. 1087, prevede che gli aumenti percentuali ivi indicati spettino a tutti gli amministratori locali ad eccezione di quelli che siano lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa.

Si ribadisce, pertanto, che la maggiorazione viene attribuita a tutti gli altri amministratori ad eccezione di quegli amministratori che siano lavoratori dipendenti e che abbiano richiesto l'aspettativa.

Rinuncia parziale all'indennità di funzione per devoluzione ad associazione locale.

protocollo n. 3415/2007

Codesto ente chiede chiarimenti in materia di amministratori locali, in particolare circa la possibilità di rinuncia, limitatamente al mese di febbraio, dell'indennità di funzione, per poter devolvere tale quota ad un'associazione locale.

La possibilità di rinunciare, da parte di un amministratore comunale, al compenso relativo ad una sola mensilità non è contemplata dalla normativa regionale in materia di indennità di funzione; tale rinuncia, infatti, si concretizzerebbe in una rinuncia parziale delle indennità che, come più volte espresso in precedenti pareri, non si ritiene ammissibile.

Nel caso in esame tuttavia pare che l'amministratore comunale intenda effettuare una liberalità a titolo personale alla sezione locale dell'A.N.A., per contribuire alla costruzione di una chiesetta. Il comune, pertanto eseguirà il versamento per conto dell'amministratore.

L'amministratore, infatti, percepirà di fatto la sua indennità, ma il Comune anziché erogargliela effettuerà per suo conto il versamento, iscrivendo le relative poste di entrata e di uscita tra i "servizi per conto di terzi" del proprio bilancio.

Non si pone, pertanto, il problema della regolarità ai fini del regolamento per la concessione di contributi, atteso che lo stesso viene disposto in via personale e non a nome dell'ente locale.

Qualora, nel corso dell'anno altri amministratori esprimano la volontà di effettuare devoluzioni ad associazioni locali o altri beneficiari, l'ufficio potrà comportarsi in maniera analoga, effettuando i versamenti per conto degli stessi amministratori.

Maggiorazione indennità di funzione: rinuncia – decorrenza.

protocollo n. 20656/2006

Codesto ente ha richiesto chiarimenti in merito alle indennità degli amministratori degli enti locali, in particolare sul calcolo della maggiorazione.

La deliberazione 14 gennaio 2003, n. 58, così come modificata dalla deliberazione n. 1087 del 13 maggio 2005, prevede al punto 18 che: 'Per gli amministratori, ad eccezione dei lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa, le indennità di funzione previste ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 - 1° alinea -, 14, 15 e 16, sono aumentate in base alle seguenti percentuali:

- 25 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e per i presidenti di provincia;
- 50 per cento per i vice sindaci e gli assessori dei comuni capoluogo di provincia e per i vice presidenti ed assessori provinciali;

- 35 per cento per tutte le altre indennità di funzione.'

Si ribadisce, quindi che la maggiorazione viene attribuita a tutti gli amministratori ad eccezione di quegli amministratori che siano lavoratori dipendenti e non abbiano richiesto l'aspettativa.

Per quanto attiene la possibilità di rinuncia si ricorda che un principio generale dell'ordinamento giuridico prevede che, ad eccezione di alcuni diritti di natura 'indisponibile', la quasi totalità dei diritti soggettivi, tra i quali rientrano sicuramente quelli a carattere economico, è di natura disponibile, nulla vieta a che gli amministratori di cui trattasi possano rinunciare alla riscossione dell'indennità loro spettanti.

La rinuncia dovrà essere totale e non parziale, e non potrà quindi riguardare esclusivamente le maggiorazioni spettanti a ciascun amministratore, onde non determinare di fatto una diversificazione dell'importo rispetto a quello stabilito dalla normativa regionale e dovrà essere fatta annualmente dall'interessato.

L'indennità di fine mandato viene calcolata sull'indennità effettivamente percepita.

L'aggiornamento della misura delle indennità decorre dal 1° gennaio 2005, come espressamente indicato al punto 1) della parte dispositiva della deliberazione della Giunta regionale n. 1087 del 13/05/2005; mentre la previsione relativa alla maggiorazione delle indennità per le nuove categorie di amministratori (pensionati, disoccupati, ecc.), precedentemente escluse, decorre dalla data di adozione dell'atto deliberativo stesso e cioè il 13 maggio 2005.

Per quanto attiene l'ultimo punto posto all'attenzione, si rileva che gli oneri per il pagamento delle indennità degli amministratori vanno trattati e considerati alla stessa stregua degli altri oneri posti a carico del bilancio dell'ente.

Maggiorazione indennità di funzione – libero professionista – lavoratore dipendente.

protocollo n. 17075/2006

Codesto Ente chiede chiarimenti in materia di indennità di funzione degli amministratori locali ed in particolare circa la possibilità di aumento delle indennità ad un amministratore che svolga contemporaneamente attività libero professionale ed attività da lavoro subordinato, in qualità di docente universitario.

Com'è noto, la deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2003, n. 58, avente ad oggetto "L.R. 13/2002, art. 3, commi 13 e 14. Determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali", come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale 13 maggio 2005, n. 1087, ha stabilito che le indennità di funzione previste nelle stesse sono aumentate per gli amministratori che svolgano attività lavorativa non dipendente, ovvero che, quali lavoratori dipendenti, siano stati collocati in aspettativa non retribuita.

Si ritiene che l'aumento delle indennità spetti ai lavoratori in piena attività per i quali l'allontanarsi dal lavoro comporti anche sacrifici economici; tale situazione si presume per l'attività lavorativa non dipendente mentre risulterebbe necessaria una situazione di collocamento in aspettativa nei casi di solo lavoro dipendente.

Allo stato attuale ed in attesa di una revisione organica della materia, che nella sua complessità potrebbe prestarsi a diverse interpretazioni, al fine della spettanza della maggiorazione è necessario verificare se l'attività ed il reddito derivante da prestazioni libero professionali possa essere influenzata dal contemporaneo esercizio delle funzioni di amministratore locale; in tal caso andrebbe valutata la prevalenza, in termini di redditività che di impegno, delle due attività (libero professionale e dipendente) con la conseguenza che, nel caso risultasse prevalente l'attività derivante da lavoro subordinato, l'amministratore avrebbe diritto a percepire la maggiorazione solo qualora venisse collocato in aspettativa non retribuita.

E' rimessa pertanto all'ente la valutazione circa la sussistenza di elementi sostanziali – da valutarsi sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dall'amministratore stesso – quali, ad esempio, la connotazione di vera e propria attività lavorativa autonoma, con apposita organizzazione ed a proprio rischio, prestata con assorbimento di buona parte della giornata lavorativa, e regolarmente denunciata ed eseguita in conformità delle vigenti disposizioni anche fiscali (iscrizione a specifici albi o al registro delle imprese, ecc.).

Riduzione indennità di funzione ai sensi dell'articolo 1, comma 54, legge 266/2005.

protocollo n. 15127/2006

In relazione alla nota di codesto Consorzio si fa presente quanto segue.

L'articolo 1, comma 54, legge 266/2005, richiamato, costituisce norma statale.

L'articolo 4, comma 1 bis) dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, attribuisce alla Regione potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. Un tanto, ovviamente, a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, che all'articolo 14 espressamente dispone: 'spetta alla Regione disciplinare lo status degli amministratori locali'.

Per dare attuazione, pertanto, al disposto contenuto nel comma 54, dell'articolo 1, della legge finanziaria statale per l'anno 2006, era necessario un intervento della Regione.

La Giunta regionale è intervenuta decidendo di far propria la disposizione statale relativa alla riduzione dei costi della politica, adottando nella seduta del 17 marzo 2006, la deliberazione n. 573 che prevede che le indennità ed i gettoni di presenza di cui ai punti 2) ed 8) della deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003, vengano ridotte del 10%. La riduzione non opera esclusivamente nei confronti di Sindaci ed Assessori dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

I Consorzi che ai sensi del punto 16) della deliberazione della Giunta regionale n. 58/2003 hanno totale autonomia nella determinazione delle indennità dei loro amministratori, non sono interessati dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 573/2006.

Tuttavia, le comunicazioni sono state inoltre anche a tutti i Consorzi perché, nel caso in cui le indennità dagli stessi determinate per i propri amministratori, siano parametrate a quelle degli amministratori degli enti locali, si viene automaticamente a produrre un risparmio, seppur non voluto e non obbligatoriamente richiesto.

Indennità di funzione. Dimissioni del Sindaco. Spettanze al Vice Sindaco.

protocollo n. 10708/2006

Codesto ente ha richiesto chiarimenti in materia di indennità degli amministratori locali ed in particolare sull'indennità spettante al Vice Sindaco che svolga le funzioni del Sindaco in caso di dimissioni dalla carica di quest'ultimo.

Preliminarmente si ricorda che la materia relativa alla misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali è regolata dalla deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003, recentemente modificata dalla deliberazione n. 1087 del 13 maggio 2005.

La normativa vigente in materia¹ prevede che, in caso di dimissioni del sindaco, la giunta decada e si proceda allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo sindaco. Sino alla predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

La problematica che riguarda l'attribuzione di poteri al Vice Sindaco nell'esercizio delle funzioni vicarie origina dal fatto che il Sindaco trae la sua investitura da un'elezione a suffragio diretto da parte dei cittadini, mentre il Vice Sindaco da una nomina.

Tale questione si pone con particolare evidenza proprio qualora vi sia esercizio vicario delle funzioni in caso di impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. Nel qual caso trova applicazione quanto previsto dal sopra citato articolo 53, comma 1, d. lgs.vo 267/2000.

A tal proposito vi è un parere della prima Sezione del Consiglio di Stato n. 501/2001, consultabile sul sito www.giustizia-amministrativa.it, il quale si è espresso nel senso di un riconoscimento di pieni poteri al Vice Sindaco investito di funzioni vicarie, potendo svolgere tutte le funzioni che precedentemente facevano capo al Sindaco. Infatti nell'ipotesi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o dimissioni (che è il caso di cui trattasi) del Sindaco, la sostituzione dello stesso da parte del Vice Sindaco ha carattere stabile ed 'assume contorni assimilabili per molti versi a quella della vera e propria reggenza'.²

Riguardo all'indennità di funzione occorre innanzitutto sottolineare che la natura dell'emolumento di cui trattasi non ha natura stipendiale ma indennitaria ed è correlata alla funzione svolta dal percipiente.

Pertanto al Vice Sindaco spetta, per quanto sopra esposto, per il periodo di concreto esercizio dei pieni poteri sostitutivi, un'indennità pari a quella prevista per il Sindaco.

L'indennità di fine mandato prevista dalla normativa regionale (L.R. 30/04/2003, n.12, art. 3, comma 2), e disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3799 del 28/11/2003, si configura, invece, quale emolumento collegato non tanto al concreto esercizio delle funzioni prima svolte dal Sindaco, bensì all'attribuzione del mandato elettivo al Sindaco stesso o al Presidente della Provincia, e, pertanto, la stessa può essere erogata solo al Sindaco al termine del suo mandato (in questo caso fino alla data in cui le dimissioni del Sindaco divengono irrevocabili e cioè trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione in consiglio).

Indennità di funzione degli Amministratori degli Enti locali. Maggiorazione soci lavoratori cooperative.

protocollo n. 10077/2006

Codesto Ente chiede chiarimenti in materia di indennità di funzione degli amministratori locali ed in particolare circa la possibilità di aumento delle indennità ad un amministratore che svolga attività di Presidente di una Società cooperativa a r.l. come "socio lavoratore" con sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Al riguardo si ribadiscono le considerazioni già esposte in un precedente parere reso in data 11 novembre 2005 – protocollo n. 18294/2005 – che si allega in copia.

¹ La norma statale si rinviene nell'articolo 53 del d. lgs.vo 267/2000; ma l'articolo 23 della L.R. 23/1997, ha operato, per la nostra Regione, un rinvio statico all'art.37-bis della L. 142/1990.

² Tale orientamento è stato anche espresso in precedenti pareri del 21/02/1996 e del 19/11/2003.

Si osserva, pertanto, che in via generale la sottoscrizione di ulteriori rapporti di lavoro subordinato da parte di soci lavoratori di cooperative, e nel caso in esame del Presidente della cooperativa, sia assimilabile al lavoro dipendente ai fini dell'erogazione della maggiorazione spettante agli amministratori degli enti locali.

Tuttavia, è necessario verificare se l'attività ed il reddito derivante dalla carica di Presidente di società cooperativa possa essere influenzato dal contemporaneo esercizio delle funzioni di Sindaco; in tale caso andrebbe valutata la prevalenza, sia in termini di redditività che di impegno, delle due attività, con la conseguenza che, se risultasse prevalente l'attività conseguente all'ulteriore rapporto di lavoro subordinato, l'amministratore avrebbe diritto a percepire la maggiorazione solo qualora venisse collocato in aspettativa non retribuita.

E' rimessa all'ente la valutazione circa la sussistenza di elementi sostanziali – da valutarsi sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dall'amministratore stesso – quali la connotazione di attività lavorativa autonoma prestata con assorbimento di buona parte della giornata lavorativa, ovvero di prevalenza di lavoro subordinato.

Si ritiene infine necessario segnalare l'orientamento contrario espresso in merito dall'Anci¹, secondo cui il socio lavoratore di cooperativa è equiparato al lavoratore subordinato al limitato fine di garantire le prestazioni previdenziali ecc. Tali pareri risultano tuttavia espressi in data antecedente alla riforma dettata dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e relativa alla disciplina generale delle cooperative.

Premesso un tanto si ritiene che, il Presidente di una società cooperativa che svolga attività quale "socio lavoratore" di società cooperativa possa aver diritto alla maggiorazione dell'indennità di funzione prevista dalla normativa regionale in materia di indennità di amministratori degli enti locali (LR 46/1996 e Deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003) solo nel caso in cui sia collocato in aspettativa non retribuita, qualora risulti prevalente l'attività relativa al rapporto di lavoro subordinato.

Rinuncia indennità di funzione – devoluzione.

protocollo n. 7482/2006

Codesto ente ha richiesto chiarimenti in materia di indennità amministratori ed in particolare se sia possibile operare al Sindaco ed agli Assessori una riduzione del 10% delle indennità di carica dagli stessi percepita, al fine di produrre un risparmio di bilancio utile per poter procedere alla nomina di un assessore esterno.

Preliminarmente si osserva quanto segue.

L'articolo 47, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dà la facoltà ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di nominare assessore, qualora lo statuto lo preveda, un cittadino non facente parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.

A tale assessore spetterà la stessa indennità di funzione prevista per gli altri assessori che siano anche consiglieri comunali e non è contemplata la possibilità per l'ente locale di rideterminare l'importo delle indennità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 58/2003 come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 1087/2005 e n. 573/2006.

Nulla vieta però che l'Assessore o al Sindaco possano devolvere la loro indennità, dopo averla percepita, in tutto o in parte a favore del Comune, in quanto la stessa rientra tra i diritti di natura patrimoniale e pertanto disponibili.

¹ Cfr. pareri resi in data 21/08/2000, 07/10/2002, 13/01/2005.

E' evidente che l'entrata che ne deriva per l'ente non ha natura vincolata (principio dell'universalità di bilancio), tuttavia si possono in tal modo liberare risorse che possono essere utilizzate per la copertura dei costi relativi alle indennità di funzione e di presenza che l'ente è tenuto a pagare ai suoi amministratori.

Cumulabilità tra indennità di presenza e indennità di funzione.

protocollo n. 3242/2006

Codesto ente ha richiesto chiarimenti in materia di indennità degli amministratori locali ed in particolare circa la cumulabilità tra indennità di funzione ed indennità di presenza.

Preliminarmente si ricorda che la materia relativa alla misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali è regolata dalla deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003, recentemente modificata dalla deliberazione n. 1087 del 13 maggio 2005.

Il punto 8 prevede che spetta ai consiglieri comunali una indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio o delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto.

Il punto 21 prevede inoltre che agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dalla deliberazione di cui trattasi, non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

Dalla lettura delle due disposizioni si evince che un assessore il quale percepisce l'indennità di funzione in un ente non può percepire l'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio o delle commissioni presso lo stesso ente.

Nel caso di cumulo degli incarichi, comunque consentito dalla legge, spetta all'Assessore l'indennità di funzione a lui più favorevole ed in sostituzione della seconda indennità di funzione, gli può essere corrisposta l'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente (cioè del consiglio poiché per le sedute di giunta non è previsto alcun gettone) e delle relative commissioni previste dalla legge e dallo Statuto (punto 20 della deliberazione n. 58/2003).

Indennità di funzione – soci lavoratori di società cooperative.

Protocollo n. 18294/2005

Codesto ente ha richiesto chiarimenti in materia di indennità degli amministratori locali ed in particolare circa la possibilità di aumento nel caso di amministratore che sia anche socio lavoratore di società cooperativa.

La disciplina generale delle società cooperative è contenuta nel Capo I del Titolo VI del Codice civile come novellata dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

La riforma del 2003 ha profondamente innovato la materia ed ha introdotto una distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e le altre cooperative, riservando solo alle prime le agevolazioni fiscali previste da leggi speciali in favore della cooperazione. Tale distinzione e tale favore trova il suo fondamento nell'articolo 45 della Costituzione che riconosce una funzione sociale solo alla cooperazione 'a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata'.

L'articolo 2511 del Codice civile definisce le cooperative quali società a capitale variabile con scopo mutualistico.

Di fatto quindi le cooperative sono in primo luogo società, anche se la nozione societaria non risulta perfettamente calzante, in quanto prevede quale scopo primario lo scopo di lucro. Tuttavia tale affinità deriva dal fatto che le imprese cooperative, prima ancora di essere cooperative, sono imprese, quindi unità di produzione o di scambio di beni e servizi che operano sul mercato e devono essere in grado di competere con le imprese capitalistiche.

La cooperativa è quindi una sorta di società di capitali modificata (alla quale peraltro l'articolo 2519 del CC prevede l'applicazione di tutte le norme previste per le società per azioni in quanto compatibili) da alcuni elementi differenziali per adattarne la struttura al perseguimento dello scopo mutualistico.

Il decreto legislativo n. 6/2003 ha introdotto una particolare distinzione tra società cooperative a mutualità prevalente, nelle quali tali elementi differenziali sono più evidenti e le cooperative prive di tale carattere.

L'articolo 2512 del CC prevede, tra le altre, che abbiano carattere di mutualità prevalente quelle cooperative che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci. Lo scopo mutualistico consiste nell'offrire ai soci più vantaggiose occasioni di lavoro rispetto a quelle che troverebbero sul mercato. Ma la fruizione di queste condizioni di vantaggio non si realizza sulla base del rapporto sociale ed in rapporto con i conferimenti effettuati dai soci, bensì sulla base di ulteriori rapporti contrattuali rispetto al contratto di società cooperativa. Quindi i soci lavoratori effettuano, a titolo di lavoro subordinato, prestazioni ulteriori rispetto al conferimento.

L'articolo 2526 del CC prevede la possibilità per le società cooperative di emettere strumenti finanziari e quindi prevede l'esistenza anche di soci meramente finanziatori.

E' evidente che nel caso di socio lavoratore, il suo conferimento nella società cooperativa non è preordinato all'ottenimento di un utile monetario (remunerazione del capitale conferito), bensì a poter stipulare un contratto di lavoro a condizioni più favorevoli. Risulta pertanto prevalente la sua condizione di lavoratore all'interno della società¹.

Premesso un tanto si ritiene che, un socio lavoratore di società cooperativa possa aver diritto alla maggiorazione dell'indennità di funzione prevista dalla normativa regionale in materia di indennità di amministratori degli enti locali (LR 46/1996 e Deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003) solo qualora sia collocato in aspettativa non retribuita.

Per quanto attiene alla decorrenza, si rappresenta che il punto 18 della deliberazione n. 58 sopra citata, è stato modificato dalla deliberazione n. 1087 del 13 maggio 2005. Quindi per quelle tipologie di amministratori che prima non avevano diritto alla maggiorazione e che gli è stato attribuito dalla nuova formulazione del punto 18, la decorrenza risulta essere la data di approvazione dell'atto giuntale e cioè il 13/05/2005. Nel caso però di amministratori che siano anche lavoratori dipendenti collocati in aspettativa la maggiorazione era prevista anche nella precedente formulazione, pertanto spetta all'amministratore di cui trattasi dalla data in cui risulta essere stato collocato in aspettativa, fatte salve le norme legate alla prescrizione dei crediti.

¹ Cfr. anche Francesco Galgano: 'Diritto commerciale - L'imprenditore e le società' Ed. Zanichelli - Bologna

Indennità di fine mandato - Vicesindaco.

protocollo n. 14986/2005

Il Comune sollecita la formulazione di un parere inerente l'erogazione delle indennità in favore degli amministratori.

In particolare, il quesito attiene alla liquidazione del compenso di fine mandato a beneficio del vicesindaco facente funzione di sindaco.

La Pubblica Amministrazione interessata specifica che il proprio vicesindaco è stato chiamato a svolgere l'incarico di primo cittadino in seguito al decesso di quest'ultimo.

L'ente territoriale, premesso che il vicesindaco percepisce la maggiorazione del 35% sull'indennità mensile di funzione, invita lo scrivente Servizio a precisare se il summenzionato incremento debba essere corrisposto anche sull'indennità di fine mandato.

Il Comune reputa, pertanto, indubbio il diritto del vicesindaco, in quanto successore del primo cittadino deceduto, a percepire la retribuzione di fine incarico, oltre all'indennità di funzione.

La questione sollevata dall'ente locale si pone, parimenti, ogni qualvolta vi sia esercizio vicario delle funzioni sindacali, come nell'ipotesi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del primo cittadino.

D'intesa con il Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali si forniscono le seguenti delucidazioni.

È necessario individuare, innanzi tutto, la normativa da applicare alla descritta fattispecie.

Analogamente a quanto già previsto dalla normativa statale, l'articolo 2, comma 3, legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, ha introdotto, nella normativa regionale concernente l'indennità in favore degli amministratori degli enti locali, l'istituto dell'indennità di fine mandato per i sindaci ed i presidenti di provincia, quale beneficio economico da attribuire ai predetti soggetti, al termine del mandato, per l'incarico pubblico svolto.

Per dare risoluzione al quesito prospettato dal Comune, è opportuno, inoltre, osservare che, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sindaco trae la propria investitura da un'elezione a suffragio diretto compiuta dai cittadini.

Al contrario, il vicesindaco ottiene l'assegnazione dell'incarico in base alla diversa previsione del comma 2 del medesimo articolo 46, decreto legislativo 267/2000.

In effetti, la predetta disposizione statuisce che il 'sindaco nomina i componenti della giunta fra cui un vicesindaco'.

A tal punto, è doveroso considerare che l'indennità di fine incarico, come prevista dalla normativa regionale (legge regionale n. 12/2003, articolo 2, comma 3), si configura quale emolumento collegato, unicamente, all'attribuzione del mandato elettivo al sindaco, non al suo concreto esercizio.

Ne consegue che il vicesindaco, pur percependo l'indennità di funzione, non pare poter beneficiare del medesimo riconoscimento economico.

Esso, invece, è di spettanza esclusiva del sindaco e, per ciò stesso, deve essere calcolato fino al momento del decesso di quest'ultimo¹.

L'interpretazione adottata nei termini ivi illustrati è suffragata dalla diversa terminologia utilizzata dalla normativa statale e dalla corrispondente normativa regionale.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 8, lettera f), decreto legislativo 267/2000, la misura dell'indennità di funzione è determinata nel rispetto dei criteri ivi indicati.

Fra questi ultimi, è menzionata, anche, la regola 'dell'integrazione dell'indennità dei sindaci, a fine mandato, con una somma pari a un'indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato'.

L'articolo 2, comma 3, legge regionale n. 12/2003, con diversa espressione, statuisce, piuttosto, che 'per i sindaci è prevista un'indennità, alla fine di ogni mandato, corrispondente ad una somma pari ad un'indennità mensile, spettante per ogni anno di mandato'.

La prima delle disposizioni, da ultimo, menzionate adotta, pertanto, il termine 'integrazione'; la seconda, invece, fa propria l'espressione 'è prevista'.

In conclusione, i difformi enunciati di cui si sono avvalsi il legislatore nazionale e quello regionale, lascerebbero intendere che il primo ha giudicato l'indennità di fine mandato quale completamento dell'indennità di funzione.

Al contrario, il legislatore regionale ha reputato la predetta retribuzione come qualcosa di diverso e di ulteriore rispetto all'indennità di funzione.

Per quanto sopra, il compenso di fine mandato compete, unicamente, al soggetto chiamato ad adempiere le funzioni connesse allo svolgimento dell'ufficio sindacale in seguito a nomina diretta da parte del corpo elettorale, non invece a chi, in un secondo tempo, a cagione di impedimento permanente o di decesso del primo cittadino, è richiesto di sostituirlo.

Modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato.

Protocollo n. 11098/2005

Con nota del 9 giugno codesto Comune ha richiesto chiarimenti in materia di indennità di funzione degli amministratori degli enti locali e di corresponsione dell'indennità di fine mandato dovuta al Sindaco.

In particolare l'ente chiede quale sia il criterio da seguire per la determinazione dell'importo da liquidare quale indennità di fine mandato al Sindaco che sia stato contemporaneamente anche Consigliere regionale e che, pertanto, avendo correttamente optato per la corresponsione dell'indennità regionale, non abbia ricevuto alcuna indennità di funzione da parte del Comune.

Ai sensi della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, articolo 2, comma 3, ai Sindaci e ai Presidenti di Provincia spetta un'indennità di fine mandato quale 'beneficio economico' da attribuire ai predetti soggetti al termine del loro mandato per l'incarico svolto.

La successiva deliberazione della Giunta regionale del 28 novembre 2003, n. 3799, stabilisce che al Sindaco spetta 'un'indennità corrispondente ad una somma pari ad un'indennità mensile spettante per ogni anno di mandato. L'indennità viene proporzionalmente ridotta per periodi di mandato inferiori all'anno'

¹ L'orientamento indicato nel testo è stato recepito anche in precedenti pareri formulati dallo scrivente Servizio. Precisamente, si tratta delle consulenze emesse in data 03.03.2004, 19.11.2003 e 21.02.1996.

Pertanto, l'indennità di fine mandato dovrà essere corrisposta basandosi sull'effettiva durata dal mandato e calcolata sulla base dell'indennità di funzione che sarebbe spettata al Sindaco al momento della cessazione del mandato elettorale (anno 2004), ai sensi di quanto disposto dagli articoli 2 e 18 della deliberazione della Giunta regionale 58/2003.

Maggiorazione dell'indennità di funzione: prevalenza – lavoratore autonomo. Prescrizione delle ragioni creditorie.

protocollo n. 9983/2005

A mezzo nota prot. n. 240, recante data 7 gennaio 2005, codesto Comune ha sottoposto all'attenzione dello scrivente Servizio Finanza Locale, la seguente questione: l'ex sindaco ha chiesto gli sia corrisposta la maggiorazione dell'indennità di funzione percepita durante l'espletamento del proprio mandato.

Il richiedente, quale presupposto della prospettata domanda, ha invocato la circostanza di non aver beneficiato della maggiorazione prevista dalla legge per l'indennità di funzione, pur avendone diritto nella sua veste di lavoratore autonomo.

In particolare, l'ente locale ha precisato che:

- l'incremento rivendicato dall'ex sindaco inerisce al periodo compreso fra il mese di maggio dell'anno 1995 ed il 13 giugno 2004;
- la richiesta è stata presentata soltanto nel mese di dicembre del 2004;
- antecedentemente a tale data, l'amministratore pubblico non aveva comunicato, all'ente locale di avere diritto all'aumento dell'indennità di funzione;
- dal 5 dicembre 2003 fino al 13 giugno 2004, il richiedente aveva assunto l'incarico di Presidente di Comprensorio Montano, optando per l'indennità di funzione relativa al predetto ufficio (per lui, più favorevole);
- il sindaco, in aggiunta ai proventi assicurati dallo svolgimento di una propria attività di lavoro autonomo, era detentore di un'ulteriore entrata, da pensione;
- nella propria istanza, il sindaco non ha dichiarato la prevalenza del reddito da lavoro autonomo rispetto a quello da pensione.

Il Comune ha chiesto un parere in merito alla:

A. legittimità dell'istanza svolta dall'ex sindaco e, conseguentemente, dell'aumento preteso da quest'ultimo, attesa la data della domanda dallo stesso formulata (dicembre 2004: ben oltre la cessazione dall'incarico);

B. possibilità di considerare prescritte, per decorrenza del termine quinquennale statuito dal codice civile, le spettanze richieste;

C. sufficienza, allo scopo di determinare la prevalenza dei profitti da lavoro autonomo piuttosto che dei proventi da pensione, della mera dichiarazione prodotta dall'ex sindaco ovvero necessità di fare riferimento all'importo dei redditi imponibili ai fini IRPEF.

L'articolo 12, legge regionale n. 46/1996 e, con applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2003, l'articolo 18, deliberazione della giunta regionale 14 gennaio 2003, n. 58, statuiscono che le indennità di carica/funzione sono aumentate del 35 per cento in favore degli amministratori che svolgono attività lavorativa non dipendente.

L'incremento dell'indennità ha quali destinatari i soggetti che vengono a perdere l'utile loro derivante dall'attività lavorativa autonoma.

Il sistema consente, allora, la maggiorazione, quale misura equa che garantisce a chiunque di svolgere con pari dignità il 'lavoro amministrativo', tutte le volte in cui si può ipotizzare una perdita di reddito per effetto dell'attività prestata nella direzione dell'ente territoriale.

L'applicazione della maggiorazione richiede, per ciò stesso, l'effettività di due condizioni: a) il concreto esercizio di attività lavorativa, quale requisito minimo per poter fruire del beneficio; b) la perdita economica connessa alla medesima.

La corresponsione della maggiorazione deve essere permessa anche nell'ipotesi di concorrenza fra la percezione di pensione e l'espletamento di lavoro autonomo, allorquando quest'ultimo risulti prevalente.

Se è vero, infatti, che l'ex amministratore è titolare di una pensione per un pregresso impiego, è anche vero che ciò non incide sulla circostanza dell'effettiva riduzione della possibilità di guadagno che il pubblico ufficiale subisce a causa dell'espletamento del mandato amministrativo.

Il trattamento pensionistico non può, allora, essere considerato una specie di reddito sostitutivo della mancata maggiorazione e all'amministratore spetta, per ciò stesso, quanto richiesto.

È opportuno precisare, fin da subito, che il sindaco ha diritto a percepire la maggiorazione de qua.

A nulla rileva la circostanza, sottolineata da codesto Comune, che l'istante abbia, regolarmente, ottenuto il pagamento dell'indennità di funzione di base, omettendo di comunicare l'esistenza delle condizioni che gli conferivano il diritto di percepire la maggiorazione.

La normativa nazionale e quella regionale non distinguono, infatti, un termine di decadenza dai benefici, entro il quale gli amministratori siano tenuti a partecipare l'ente territoriale della condizione di diritto a conseguire la maggiorazione de qua.

Per quanto concerne la PRESCRIZIONE del diritto di credito vantato dall'ex amministratore locale, è bene ricordare che, ai sensi dell'art. 13, legge regionale n. 46/1996, e ai sensi dell'art. 22, deliberazione giunta n. 58/2003, 'le indennità di carica/funzione sono corrisposte a dodicesimi mensili'.

Quindi, il diritto all'indennità dei pubblici amministratori si prescrive in cinque anni dall'esecuzione della prestazione, in quanto rientra fra le fattispecie dell'art. 2948, n. 4, del codice civile.

L'ex sindaco ha sì diritto ad ottenere la richiesta maggiorazione ma è, parimenti, esatto che, a cagione dell'istanza presentata con data dicembre 2004, una parte del credito vantato è sicuramente caduta in prescrizione.

Infatti, applicando la prescrizione quinquennale di cui sopra, all'ex pubblico ufficiale compete la corresponsione dell'incremento con decorrenza dal dicembre 1999.

Al contrario, l'aumento del trentacinque per cento maturato dal maggio 1995, fino al novembre 1999 è, certamente, prescritto, stante la disposizione di cui all'articolo 2948, n. 4, c.c..

Per ultimare le argomentazioni sopra svolte, in forza di quanto ivi esposto, l'ex amministratore ha diritto a conseguire, da codesto Comune, la maggiorazione, prevista dalla normativa regionale summenzionata, con termine iniziale il mese di dicembre 1999 e termine finale il 4 dicembre 2003.

Dal momento che è facoltà dell'ex amministratore reclamare il rimborso, l'obbligazione giuridica dell'ente locale si è perfezionata solo con la specifica richiesta da parte di quest'ultimo.

Tale perfezionamento attiene, tuttavia, esclusivamente al quantum, dacché l'obbligazione per il Comune discende, senz'altro, dalla segnalata normativa.

Come ricordato, inoltre, dal 5 dicembre 2003 fino al 13 giugno 2004, l'ex sindaco è stato anche Presidente di un Comprensorio Montano.

Per ciò stesso, in relazione al predetto periodo, il pagamento della maggiorazione è dovuto da quest'ultimo ente pubblico territoriale.

Conseguentemente, proprio ad esso, l'ex amministratore deve rivolgersi al fine di ottenere il relativo incremento di indennità.

L'ultima questione sottoposta alla riflessione dello scrivente servizio inerisce:

a) l'omessa attestazione, da parte dell'ex sindaco, all'atto della presentazione dell'istanza, della prevalenza dei profitti conseguenti allo svolgimento dell'occupazione di lavoro autonomo rispetto alle entrate da pensione.

In particolare, bisogna verificare se la mancata dichiarazione di prevalenza, trasmessa prontamente e puntualmente, possa costituire elemento ostativo alla richiesta;

b) il giudicare o meno, di per sé, sufficiente un'attestazione presentata dall'amministratore pubblico ovvero il reputare indispensabile acquisire, agli atti istruttori, la dichiarazione dei redditi imponibili ai fini IRPEF.

Deve essere escluso, dal beneficio della maggiorazione, l'amministratore che non sia in grado di dimostrare l'effettività della sua attività professionale durante il mandato, mediante idonea documentazione (quale quella da voi segnalata: dichiarazione dei redditi imponibili ai fini IRPEF) o mediante adeguata autocertificazione consentendo, in tal modo, l'accertamento d'ufficio in ordine al reddito esatto.

E nel caso di riscontro dell'esistenza di dichiarazioni false o non veritiere, la sanzione amministrativa prevista è quella della decadenza dai benefici conseguiti. L'anzidetta circostanza può, inoltre, dar luogo a denuncia penale, ai sensi della vigente normativa.

La disciplina sanzionatoria prevista dalla norma per la generalità dei cittadini è, quindi, come tale, applicabile anche ai pubblici amministratori.

A compimento delle argomentazioni svolte ed in merito all'omissione da parte dell'ex sindaco che non ha dotato la propria domanda della summenzionata documentazione, giova ricordare che in ogni occasione in cui il cittadino indirizza un'istanza ad un ente pubblico con il proposito di conseguire l'emissione di un provvedimento amministrativo, le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificati possono essere compiegate con la medesima richiesta o allegate, in un secondo tempo, a integrazione di una domanda già presentata.

Indennità di funzione. Svolgimento funzioni di supplenza del Vicesindaco.

protocollo n. 6007/2005

Il Comune ha chiesto di conoscere il parere del Servizio in ordine all'individuazione dell'indennità da corrispondere all'assessore anziano che sostituisce il vicesindaco, il quale, a seguito del decesso del sindaco, ha assunto le relative funzioni.

La questione riguarda, in particolare, la possibilità di riconoscere all'assessore anziano l'indennità di funzione in misura pari a quella del vicesindaco, alla luce dello statuto dell'ente, secondo cui in caso di contemporanea assenza del sindaco e del vicesindaco, le funzioni del sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano d'età.

D'intesa con il Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, si esprimono le seguenti considerazioni.

In via preliminare, si osserva che il Consiglio di Stato, Sez. I, nel parere n. 501/2001 del 14 giugno 2001, ha rilevato che il vicesindaco reggente continua a ricoprire la posizione formale di vicesindaco, che non può dunque essere attribuita ad altro assessore. Ne consegue che, in caso di successivo impedimento, rimozione o decesso del vicesindaco reggente, lo stesso sarà sostituito da un commissario nominato dalla Regione, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

Pertanto, l'ipotesi, contemplata dallo statuto comunale, di sostituzione da parte dell'assessore anziano, può riferirsi esclusivamente ai casi di assenza od impedimento temporaneo del vicesindaco.

La deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 14 gennaio 2003, che ha provveduto a determinare le indennità e i gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 3, commi 13 e 14, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, non ha previsto alcun aumento o diversificazione di calcolo nel caso di temporanea sostituzione.

Di conseguenza, si ritiene che l'esercizio di funzioni sostitutive da parte dell'assessore anziano, a norma dello statuto, nell'ipotesi di assenza od impedimento temporaneo del vicesindaco reggente, non comporti l'attribuzione di un'indennità di funzione maggiorata rispetto a quella ordinariamente prevista per gli assessori dalla deliberazione giuntale citata¹.

Indennità di funzione. Svolgimento funzioni di supplenza.

protocollo n. 2291/2005

Codesto Comune ha richiesto chiarimenti circa le indennità di carica da liquidare al Consigliere anziano, qualora svolga funzioni di supplenza durante brevi periodi di assenza del Presidente del Consiglio comunale.

Come è noto, la materia delle indennità di funzione degli amministratori locali del Friuli Venezia Giulia è disciplinata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 58 del 14 gennaio 2003, nella quale non è previsto tuttavia alcun aumento ovvero diversificazione di calcolo delle indennità nel caso di supplenza. Infatti, l'esercizio della funzione di supplenza nel caso di assenze di breve durata rientra tra i normali compiti attribuiti – dal regolamento di consiglio comunale - al Consigliere anziano e non legittima la corresponsione di un'indennità maggiore.

Si ritiene pertanto che al Consigliere che ha svolto temporaneamente le funzioni del Presidente del Consiglio comunale vadano corrisposte le indennità normalmente percepite dallo stesso, giusto quanto indicato dalla deliberazione di Giunta regionale 58/2003.

Compensi dovuti ai componenti della Conferenza Tecnica.

Protocollo n. 2205/2008

L'ente in indirizzo ha chiesto chiarimenti in merito ai compensi da erogare ai componenti della Conferenza Tecnica di cui all'articolo 6, comma 9 del DPR n. 02/01/1998, n. 1/Pres.

¹ Peraltro, si segnala che l'ANCI, in un parere del 2.10.2003, consultabile sul sito www.ancitel.it, sembra ammettere la possibilità di procedere, "per tempi limitati, e di volta in volta valutando le situazioni" ad un adeguamento di indennità per l'assessore che sostituisca temporaneamente il vicesindaco reggente.

Sentito il Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, Posizione Organizzativa consulenza e supporto giuridico-amministrativo agli enti locali, si espongono le seguenti considerazioni.

L'amministrazione provinciale ha disposto con proprio atto che ai componenti della Conferenza Tecnica spetti un gettone pari a quello previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 14/01/2003, per i consiglieri provinciali.

Le indennità previste dalla citata deliberazione sono state successivamente aggiornate con atto deliberativo giuntale n. 1087/2005 e poi ridotte del 10% con atto deliberativo giuntale n. 573 del 17/03/2006.

Di conseguenza anche il gettone corrisposto ai componenti della Conferenza Tecnica, poiché non determinato in un importo specifico dall'Amministrazione provinciale, ma parametrato al gettone percepito dai consiglieri provinciali, ha subito le stesse riduzioni.

L'articolo 8 comma 53 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 ha imposto inoltre la riduzione del 10% di tutti i compensi, indennità e gettoni di presenza, comunque denominati, corrisposti a componenti di commissioni, di comitati e di organi collegiali previsti da leggi e regolamenti o costituiti con provvedimento dell'Amministrazione regionale, che si ritiene vada aggiunta a quella operata a seguito di quanto ha disposto la deliberazione giuntale n. 573/2006.

Quantificazione dei gettoni di presenza componenti Commissione edilizia.

Protocollo 19791/2007

Il Comune chiede un parere in materia di gettoni di presenza da corrispondere ai componenti della Commissione edilizia comunale.

In particolare, l'Ente chiede se, dovendo procedere alla liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti della Commissione edilizia relativamente all'anno 2006, vada ritenuto ancora valido l'importo di euro 25,83, fissato con deliberazione consiliare n. 13 del marzo 1999 o se, invece, debba essere riconosciuta agli stessi la misura attualmente prevista dalla normativa regionale. L'Ente chiede, inoltre, se ai medesimi componenti, vada riconosciuto il rimborso chilometrico per la distanza dal proprio domicilio alla sede comunale ed, in caso affermativo, in base a quale normativa.

Preliminarmente, si rammenta che la normativa regionale non prevede espressamente un'indennità per i componenti delle commissioni comunali diverse da quelle consiliari. Infatti, la materia relativa alla misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali è regolata da norme regionali e, nello specifico, dalla deliberazione di Giunta regionale n. 58 del 14 gennaio 2003, come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1087 del 13 maggio 2005. Il punto 8 dell'atto deliberativo citato fissa gli importi dell'indennità giornaliera di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali e provinciali per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio o delle commissioni consiliari previste per legge o per statuto, nulla disponendo in ordine alle commissioni comunali diverse dalle consiliari.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene, quindi, che rientri nella discrezionalità dell'Amministrazione determinare l'importo dei gettoni di presenza da corrispondere ai componenti della Commissione edilizia comunale, osservando, di regola, come limite massimo, quello previsto al suddetto punto 8 della deliberazione di Giunta regionale.

In particolare, si reputa che nel caso in cui, in base al regolamento edilizio, la commissione in oggetto risulti composta anche da soggetti politici¹, oltre che da componenti esterni, la misura del gettone di presenza debba rispettare, per i primi, il limite suddetto, mentre, per i componenti esterni, l'ente locale possa determinare i compensi senza un pregiudiziale limite di importo.

Circa il primo quesito formulato, considerato che, con deliberazione risalente al marzo 1999, il Consiglio comunale aveva deliberato di fissare l'importo del gettone di presenza nella misura di lire 50.000 (euro 25,83) e quindi nel rispetto dell'importo massimo concedibile fissato dall'allora vigente normativa regionale², si ritiene che, per la quantificazione dei gettoni per l'anno 2006, il Comune debba attenersi all'importo allora fissato, fino ad una nuova ulteriore pronuncia da parte dell'organo medesimo, che disponga diversamente.

Si rammenta, tuttavia, a titolo collaborativo, che qualora alcuni componenti siano funzionari dipendenti dell'ente locale, trova necessariamente applicazione la disciplina contrattuale, non potendosi corrispondere gettoni o indennità di presenza in violazione del principio dell'onnicomprendività del trattamento economico.

Per quanto riguarda il secondo quesito formulato, si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del testo unico enti locali 'agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate'.

In base al dettato della norma, si può senz'altro ritenere che, qualora della commissione facciano parte amministratori dell'Ente che risiedono fuori del capoluogo comunale, spetti il rimborso delle spese di viaggio, previsto dalla norma citata.

Per quanto riguarda, invece, i componenti esterni della commissione in argomento si osserva che, atteso il chiaro contenuto della disposizione, non pare possibile estenderne l'applicazione anche ai medesimi, non rientrando questi nella fattispecie prevista (amministratori)³.

Si ritiene tuttavia che, pur non esistendo una norma o un principio generale per cui i componenti esterni della commissione in argomento possano vantare il diritto al rimborso delle spese di viaggio, il Comune possa intervenire in proposito con l'inserimento di apposita norma nel Regolamento edilizio e prevedere, quindi, anche per i membri esterni, il rimborso di dette spese per coloro che risiedono fuori dal capoluogo del Comune⁴.

Si osserva, a titolo collaborativo, che per entrambe le fattispecie il rimborso delle spese dovrà comunque essere previsto da apposita norma regolamentare disciplinante, in particolare, criteri e modalità del rimborso stesso. In tale sede, quindi, l'Ente potrà prevedere il rimborso chilometrico da attribuire ai componenti che utilizzano il proprio mezzo e scegliere quale sistema di calcolo adottare per la determinazione (es. indennità chilometrica

¹ Si ricorda, in proposito, l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nel parere n. 492/99, emesso dalla Commissione speciale del 21 maggio 2003 e trasmesso in allegato alla circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le autonomie n. 1/2005 del 27 aprile 2005 secondo cui 'la presenza di organi politici nella Commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni edilizie, non è più consentita dall'assetto normativo attuale', con la conseguenza che 'qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli enti locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche'. Infatti, secondo il Consiglio di Stato, sebbene spetti al regolamento edilizio comunale disciplinare la composizione, le attribuzioni e il funzionamento della commissione edilizia, non può non tenersi conto delle profonde innovazioni normative introdotte nell'ordinamento degli enti locali a decorrere dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, con l'affermazione del principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, di competenza degli organi di governo, e le funzioni di gestione amministrativa, spettanti agli organi burocratici.

² Cfr. art. 4 della legge regionale 11 novembre 1996 n. 46 (ora abrogata).

³ Cfr. parere Anci del 30 luglio 2001, consultabile sul sito internet www.ancitel.it

⁴ Cfr. pareri Anci del 20 novembre 2003, consultabile sul relativo sito.

ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo; applicazione delle tariffe stabilite nelle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli, elaborate annualmente dall'ACI e pubblicate dall'Agenzia delle Entrate sulla Gazzetta Ufficiale).

Quantificazione del gettone di presenza per componenti Commissione elettorale comunale.

Protocollo n. 1275/2007

Codesto ente ha richiesto chiarimenti in merito alla quantificazione del gettone di presenza da attribuire ai componenti della Commissione elettorale comunale.

Sentito il Servizio elettorale, si espongono di seguito le seguenti considerazioni.

La materia relativa alla misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali è regolata dalla deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003, come modificata dalla deliberazione n. 1087 del 13 maggio 2005 (BUR n. 28 del 13/07/2005).

Il punto 8 dell'atto deliberativo sopra richiamato, prevede che spetta ai consiglieri comunali una indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio o delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto. L'indennità può essere ridotta con deliberazione del consiglio comunale.

Poiché la Commissione elettorale è prevista dalla legge, per quanto attiene la misura del gettone di presenza da erogare ai suoi componenti, codesto Comune deve fare riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 58/2003. Rimane, in capo all'ente, solo la facoltà di ridurre, con deliberazione consiliare, l'entità del gettone stesso.

Modalità e criteri di calcolo delle indennità di presenza ai Consiglieri comunali.

protocollo n. 3272/2005

Con nota del 7 febbraio u.s., codesto Comune ha chiesto chiarimenti in materia di indennità degli amministratori degli enti locali, ed in particolare circa la possibilità di corrispondere o ridurre l'indennità giornaliera di presenza relativa alla partecipazione alle sedute del consiglio o delle commissioni consiliari in base a particolari criteri stabiliti dal Comune con proprio atto deliberativo.

D'intesa con il Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, si forniscono le seguenti delucidazioni.

La materia delle indennità degli amministratori degli enti locali è disciplinata nella nostra Regione dalla Deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2003, n. 58 che al punto 8, stabilisce la misura massima dell'indennità giornaliera di presenza che spetta ai consiglieri comunali o provinciali per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio o della commissioni consiliari; il successivo punto 9 precisa inoltre che "l'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle commissioni consiliari... può essere ridotta con deliberazione del consiglio comunale o provinciale".

Se ne deduce pertanto che l'indennità giornaliera di presenza, fissata dalla deliberazione di Giunta regionale quale misura massima, può essere modificata, qualora riguardi la partecipazione alle commissioni consiliari, a seconda delle esigenze e ed in base ai criteri che ciascuna amministrazione locale potrà definire con un atto deliberativo del consiglio comunale o provinciale e pertanto anche nel senso indicato dal quesito trasmesso.

Erogazione e determinazione compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale.

protocollo n. 18889/2009

Codesto ente chiede chiarimenti circa la determinazione del compenso da erogare ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, ai sensi di quanto disposto dalla normativa regionale in materia. In particolare l'ente chiede quali siano le disposizioni specifiche da seguire per la quantificazione della maggiorazione spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si chiede inoltre se sia legittima l'erogazione dell'indennità di cui trattasi, giusto quanto dispone la normativa statale in materia di rideterminazione e gestione degli ambiti territoriali ottimali.

Preliminarmente si osserva che nel caso di specie, l'A.a.t.o. si è costituita nella forma di consorzio obbligatorio di funzioni, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. articolo 31, sulla base di quanto previsto a livello regionale dalla legge regionale 3 giugno 2005, n. 13.

Le disposizioni riguardanti la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali, tra cui i consorzi tra enti locali, per la nostra Regione, sono contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale 14 gennaio 2003, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni. Il punto 16 della predetta DGR 58/2003 stabilisce che sono gli statuti dei Consorzi a determinare l'ammontare delle indennità di funzione spettanti ai componenti gli organi esecutivi degli stessi. Il successivo punto 18 stabilisce inoltre che le indennità, tra cui anche quelle di cui al punto 16, sono aumentate di una percentuale diversificata in base alle caratteristiche degli amministratori, sia in relazione all'attività lavorativa svolta, sia in relazione all'ente presso cui svolgono il loro mandato.

Più precisamente, in via generale ed a tutti gli amministratori che non siano lavoratori dipendenti, ovvero che siano lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita, spetta la maggiorazione del 35%; le percentuali di aumento cambiano solo ed esclusivamente se gli amministratori si trovino nelle seguenti condizioni:

- la percentuale di maggiorazione è del 25% per i Sindaci dei Comuni capoluogo o Presidenti della Provincia;
- la percentuale di maggiorazione è del 50% per i Vice Sindaci ed agli Assessori dei Comuni capoluogo di Provincia e Vice Presidenti ed Assessori provinciali.

Ne consegue che, l'indennità del Presidente dell'Autorità d'Ambito "Occidentale", determinata, con disposizione statutaria, assumendo quale parametro di riferimento l'indennità base percepita dal Sindaco del Comune capoluogo, ridotta del 30%, potrà essere maggiorata del 35% qualora si trovi nelle predette condizioni di lavoratore non dipendente o dipendente collocato in aspettativa non retribuita.

La maggiorazione è infatti aggiuntiva rispetto all'indennità determinata ai sensi del punto 16 e pertanto non si ravvisano contraddizioni tra le disposizioni di cui al punto 16, che demanda alla potestà normativa dei consorzi la determinazione delle indennità, e le disposizioni di cui al punto 18, che prevede l'aumento di tali indennità, qualora gli amministratori si trovino in determinate condizioni.

Per quanto attiene al secondo quesito, si osserva quanto segue.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) intende introdurre un principio di semplificazione e risparmio nella gestione del servizio idrico integrato, mediante attribuzione delle funzioni alle province corrispondenti,

ovvero, in alternativa, ad una delle forme associative stabilite dal decreto legislativo 267/2000. La disposizione statale è rivolta anche alle Regioni a Statuto speciale, che avrebbero dovuto recepire tale normativa entro il 1 luglio 2008.

L'indicazione statale riguarda, pertanto, la gestione di tali servizi, con possibilità di scelta tra due modalità, e si inserisce, a livello regionale, nelle norme di cui alla legge regionale 13/2005 *"Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)"*. In ottemperanza a quanto disposto dalla legge finanziaria statale 2008 è stata emanata la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 *"Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo"*, con la quale si è inteso dare attuazione ai principi previsti dalla finanziaria statale stessa (come si evince peraltro anche dalla relazione presentata in sede di discussione del disegno di legge regionale in V commissione consiliare ove si fa riferimento a *"rideterminazione"* degli ambiti territoriali ottimali). La legge regionale in questione non è però intervenuta per ridefinire le indennità o i compensi ai componenti gli organi amministrativi degli ATO.

Si sottolinea infatti che nella Regione Friuli Venezia Giulia è la stessa Regione ad esercitare la potestà legislativa esclusiva (ai sensi del punto 1 bis, primo comma, articolo 4 dello Statuto) in materia di ordinamento degli enti locali (e quindi anche indennità degli amministratori locali): l'emanazione della legge regionale 16/2008 non è da intendersi quale provvedimento atto a modificare le indennità ovvero a parificarle con quelle in vigore negli enti locali delle regioni a statuto ordinario.

Non pare rilevante a tal fine il fatto che l'A.a.t.o. "Occidentale" sia sottoposto al controllo del Comitato per la vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche - COVIRI, atteso che lo stesso opera necessariamente un controllo in relazione alle norme statali, alle quali l'ente in indirizzo non è soggetto.

L'elencazione delle spese generali attribuibili alla struttura operativa degli Ato, effettuata dal COVIRI con propria deliberazione n. 13 del 12 maggio 2009, si ritiene esemplificativa e nella voce "altre spese" possono essere ricomprese tutte le voci non tassativamente elencate, tra le quali l'ente in indirizzo potrà far rientrare quelle attinenti alle indennità che è tenuto ad erogare sulla base della normativa regionale.

Compensi ai componenti ATO.

protocollo 3561/2008

L'ente in indirizzo ha chiesto chiarimenti in merito ai compensi da erogare ai componenti dell'Ato Orientale Triestino alla luce della nuova disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 38, punto a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria statale per l'anno 2008).

Sentito il Servizio affari istituzionali e sistema delle autonomie locali, si esprimono di seguito le seguenti considerazioni.

La norma sopra richiamata prevede che, le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:

a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.

Trattandosi di norma di coordinamento della finanza pubblica, spetta alla Regione, ai sensi dell'articolo 117, 2° comma della Costituzione intervenire, nel rispetto dei principi dettati dallo Stato. Pertanto la norma non è al momento applicabile in quanto per poter dare attuazione agli indirizzi sopra richiamati (che contengono, peraltro, elementi di valutazione e di scelta da parte del legislatore) è necessario un intervento regionale, entro il termine che pare ordinatorio, del 1° luglio 2008.

Per quanto attiene alle indennità degli amministratori degli Ambiti territoriali ottimali, la legge regionale 23 giugno 2005, n. 13, che detta disposizioni in materia di risorse idriche in attuazione della legge 36/1994, e che individua detti organismi, nulla dispone in merito ad eventuali compensi.

Pertanto si sono ritenute applicabili le disposizioni previste per i Consorzi dalla deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 14/01/2003, che all'articolo 16 prevede: 'Gli Statuti dei consorzi tra Enti locali definiscono i criteri e l'Organo competente alla determinazione delle indennità di funzione spettanti al Presidente ed ai componenti l'Organo esecutivo dei consorzi stessi, anche tenendo conto dei bilanci dei medesimi'¹.

Si ritiene quindi ammissibile continuare a corrispondere le indennità di presenza ai componenti dell'Assemblea, così come definiti dall'Ato stesso, fino alla modifica della materia da parte della Regione.

Determinazione emolumenti degli amministratori locali a carico di società di capitali – varie fattispecie.

protocollo n. 16109/2009

Il Comune formula una serie di quesiti in materia di divieto di percezione di emolumenti a carico di società di capitali mista pubblico-privata pubblica per amministratori pubblici, che siedano negli organi di amministrazione di dette società.

¹ Per completezza, in relazione alla disciplina giuridica degli ATO, si richiama, quanto già espresso dal Servizio affari istituzionali e sistema delle autonomie locali, con il parere dd. 23 luglio 2007, prot. n. 4704.

L'autorità d'ambito è un consorzio di funzioni, ex art. 24, comma 6, della legge regionale 1/2006, cui viene applicata la disciplina di cui all'art. 31 del D. Lgs. 267/2000.

Esso è un soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, la cui disciplina è recata principalmente dalla legge regionale 13/2005 oltre che dal sunnominato decreto legislativo 267/2000. A detto consorzio infatti, pur non essendo prioritariamente un ente locale, si applicheranno le norme sugli enti locali contenute nel Testo unico sopra citato, come esplicitamente previsto dall'art. 2, comma 2, del Testo unico in parola'.

Sentita la Posizione organizzativa 'patto di stabilità ed indennità amministratori', si espone quanto segue.

Posto che l'Ente, nella formulazione del quesito, pare distinguere le varie fattispecie a seconda del tipo di partecipazione pubblica posseduta nelle società pubbliche¹, corre l'obbligo di precisare che gli istituti dell'incompatibilità (e/o ineleggibilità) sono diversi da quello del divieto di percezione di emolumenti di cui sopra. Quindi le discipline giuridiche sono differenti, con presupposti e conseguenze diverse: operano perciò su piani distinti.

L'art. 1, comma 718, della legge 296/2006 (in materia di divieto di emolumenti) infatti non a caso reca, come incipit, l'inciso 'Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267...', articoli che riguardano proprio ineleggibilità ed incompatibilità.

Si precisa perciò che la presente risposta verrà data solo affrontando la specifica problematica delle indennità degli amministratori pubblici, per i quali non ricorrano ipotesi di ineleggibilità o incompatibilità e che, quindi, possano cumulare gli incarichi. Si prescindere quindi dal trattare questioni relative ad eventuali ineleggibilità e/o incompatibilità².

L'art 1. comma 718 della legge 296/2006, per esteso, così recita: 'Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267³ e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società'.

Nella sua assoluta linearità, la norma prevede, per tutti gli amministratori di un ente locale che cumulino anche la carica di componenti di organi di amministrazione in società pubbliche, il divieto di percepire emolumenti dalle società. Essa quindi ha contenuto generale non facendo specifiche distinzioni⁴

La Corte dei conti⁵, a commento, così precisa: 'si esprime l'avviso che il comma 718 debba ritenersi applicabile ad ogni ipotesi di partecipazione societaria dell'ente locale, ciò sia perchè la formulazione generica della disposizione, priva di specifici limiti applicativi, la rende chiaramente riferibile...ad ogni tipo di partecipazione societaria, diretta o indiretta, maggioritaria o minoritaria, sia perché...il divieto introdotto..., più che incidere direttamente sulla disciplina civilistica delle società partecipate, sembra piuttosto sancire un obbligo (negativo) a carico degli amministratori di ente locale...il divieto di cui al comma 718 sembra direttamente obbligare l'amministratore dell'Ente locale - che sia anche componente degli organi di amministrazione di società - a non più percepire emolumenti a carico di esse e a restituire...quelli eventualmente percepiti dopo tale data (1 gennaio 2007)'.

Secondo una dottrina⁶, il comma 718 esprime 'il principio di assorbimento dell'indennità di carica, del gettone di presenza o dell'indennità di funzione percepiti per il mandato nel rispettivo ente locale, nei confronti di qualsivoglia altro emolumento a carico del bilancio della società...'

¹ Superiore o inferiore al 10% oltre che a seconda dell'ente pubblico di appartenenza: Comune o Provincia.

² Si ricorda ad ogni modo che, ai sensi dell'art. 1, c. 41, della l.r. 21/2003, la carica di consigliere comunale (o provinciale) è incompatibile con il ruolo di amministratore di enti, società e consorzi, nei quali il Comune abbia una partecipazione di controllo o comunque superiore al 10%, salvo che ciò non sia obbligatoriamente previsto per legge.

³ Nella nostra regione, vedi anche art. 1, c. 40 e segg., della l.r. 21/2003.

⁴ E per 'ente locale' di cui si è amministratori deve intendersi sia la Provincia che il Comune.

⁵ Sez. reg. controllo, Toscana, deliberazione 8P/2008 del 3 aprile 2008.

⁶ G.Bassi 'La riduzione dei costi della politica nelle partecipate...', in www.appaltiecontratti.it 30.9.2007.

Quindi, in conclusione, la norma sancisce un generale divieto di percepire emolumenti a carico delle società pubbliche, da parte dei pubblici amministratori. Infatti, come ha precisato il Ministero dell'interno⁷: 'l'intervento legislativo de quo è finalizzato al contenimento dei costi delle attività riconducibili alla sfera pubblica nonché all'incentivazione di gestioni positive delle società pubbliche'.

Determinazione dei compensi degli amministratori delle società partecipate dagli enti locali.

protocollo n. 16830/2007

Il Comune ha chiesto un parere in ordine alla determinazione dei compensi degli amministratori delle società partecipate dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, commi 725 e seguenti, della legge finanziaria statale per l'anno 2007.

Sentita la Posizione Organizzativa 'Patto di stabilità e indennità amministratori' del Servizio finanza locale, si espongono le seguenti considerazioni.

Il comma 725 (al quale fanno poi riferimento i successivi commi 726 e 728) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società a totale partecipazione di comuni e province, non può essere superiore, rispettivamente, all'80 per cento ed al 70 per cento delle indennità spettanti, ai sensi dell'art. 82 del TUEL, al sindaco (per le società totalmente partecipate dal comune) e al presidente della provincia (per le società totalmente partecipate dalla provincia).

La questione che ne consegue riguarda l'individuazione dell'indennità del sindaco e del presidente della provincia da considerare come base per il calcolo delle percentuali sopra indicate, atteso che la normativa regionale si differenzia da quella statale, cui fa riferimento la norma di cui al comma 725.

Infatti, mentre l'art. 82, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 prevede una indennità di funzione - determinata da un decreto ministeriale - la quale è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa, il punto 18 della deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2003, n. 58, come modificato dalla deliberazione n. 1087/2005, dispone che le indennità di funzione nel Friuli Venezia Giulia - determinate, rispettivamente, dai punti 2 e 4 della medesima delibera - sono aumentate per gli amministratori, ad eccezione dei lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa.

Pertanto, mentre per la normativa statale, l'indennità base cui fare riferimento è quella 'piena', nella nostra Regione il compenso base è quello indicato ai punti 2 e 4 della deliberazione n. 58/2003, che può essere oggetto di maggiorazione ai sensi del successivo punto 18).

In base al disposto normativo, attualmente in vigore nella nostra Regione, che regola le indennità degli amministratori locali, l'indennità da prendere in considerazione per operare le relative parametrizzazioni, non può che essere quella base, di cui ai punti 2 e 4 della deliberazione n. 58/2003, attesa la necessità di avere come riferimento un dato oggettivo, non influenzato da eventuali condizioni soggettive (quali, ad esempio, il fatto che il sindaco/presidente della provincia siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti collocati in aspettativa), che darebbero luogo alla maggiorazione.

⁷ Dipartimento degli affari interni, nota del 28.9.2008, prot. 0404748.

Emolumenti connessi alla carica di amministratore di società partecipate da un ente locale.

protocollo n. 13962/2007

Il Comune ha chiesto un parere in ordine alla problematica relativa all'ambito temporale di applicazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la quale prevede che 'Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.'

In particolare, la questione prospettata dal Comune - il quale illustra le diverse opinioni finora espresse dalla dottrina sul punto - concerne l'applicabilità o meno della norma in oggetto agli amministratori societari già in carica al momento dell'entrata in vigore della legge finanziaria.

Al riguardo, si rileva che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare 13 luglio 2007¹, ha chiarito che le norme della legge finanziaria sulla misura massima dei compensi spettanti agli amministratori delle società partecipate dagli enti locali (commi 725, 726 e 728) sono immediatamente applicabili, a far data dal 1° gennaio 2007.

Parimenti, trovano applicazione anche con riferimento ai consigli di amministrazione in carica, le disposizioni sul numero massimo degli amministratori delle medesime società (comma 729), una volta decorsi tre mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri² che individua l'importo del capitale sociale in funzione del quale varia il numero degli amministratori delle società a totale partecipazione degli enti locali.

Infatti, secondo la circolare citata, 'se il potere di nomina degli amministratori si consuma nel momento dell'adozione della relativa determinazione da parte dell'organo assembleare e rimane soggetto, quanto alle modalità con cui viene esercitato, al principio del tempus regit actum, diversamente gli effetti della nomina, dando luogo ad un rapporto di durata, si prestano ad essere incisi dalla normativa sopravvenuta. Conseguentemente, alla scadenza del termine di tre mesi dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il numero degli amministratori non potrà essere superiore a quello normativamente stabilito, a nulla rilevando l'eventuale data di scadenza successiva del relativo mandato'.

Sebbene la problematica relativa all'applicabilità del comma 718 agli amministratori in carica non sia stata affrontata espressamente, sembrerebbero estensibili anche a tale fattispecie le medesime conclusioni cui è giunta la circolare in ordine all'applicazione dei commi 725-728 e 729, attesa l'identità della ratio - contenimento della spesa pubblica - propria della normativa in esame.

Peraltro, attesa la rilevanza nazionale della questione in oggetto, sarà nostra cura contattare gli Uffici statali competenti, al fine di acquisire l'orientamento degli stessi al riguardo.

¹ Pubblicata in G.U. n. 173 del 27 luglio 2007.

² Si tratta del D.P.C.M. 26 giugno 2007, pubblicato in G.U. n. 182 del 7 agosto 2007.

Trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione. Calcolo percentuale.

protocollo n. 18062/2008

Il Comune in indirizzo ha chiesto chiarimenti in merito al calcolo per determinare l'indennità di funzione per i consiglieri provinciali.

Preliminarmente si fa presente che il punto 9 della deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 14 gennaio 2003, prevede che gli Statuti ed i regolamenti delle province possono prevedere che al consigliere compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in indennità mensile di funzione nella misura massima del 20% dell'indennità del Presidente della Provincia. Con deliberazione consiliare devono essere previste le detrazioni dall'indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio.

Si ritiene che l'indennità cui fare riferimento per il calcolo della misura massima di tale indennità o per definire altre percentuali inferiori, sia quella prevista per i presidenti di provincia, che ai sensi del punto 4 della deliberazione n. 58/2003, corrisponde a quella dei sindaci dei comuni capoluogo di provincia, come a sua volta definita dal punto 2, lettera a).

Infatti in base alle norme in vigore attualmente nella nostra Regione in materia di indennità degli amministratori locali, le indennità di funzione da prendere a riferimento per effettuare le relative parametrizzazioni non possono che essere quelle base di cui al punto 2) della deliberazione n. 58/2003 richiamata, attesa la necessità di avere a riferimento un dato oggettivo, non influenzato da eventuali singole condizioni soggettive del singolo amministratore (quali ad esempio il fatto che il presidente di provincia sia lavoratore autonomo o lavoratore dipendente collocato in aspettativa) che darebbero luogo alla maggiorazione.

Cumulabilità indennità di funzione e indennità sostitutiva del gettone di presenza per i consiglieri provinciali.

protocollo n. 10629/2006

Codesto Comune ha chiesto chiarimenti in materia di indennità di funzione degli amministratori degli enti locali, ed in particolare circa la sussistenza di un divieto di cumulo tra le indennità di funzione sostitutiva del gettone di presenza dei consiglieri provinciali, prevista dall'articolo 3, comma 12, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 ed il gettone di presenza spettante ad un Assessore esterno presso un'amministrazione comunale.

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere". Tali assessori esterni non sono anche consiglieri e partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto.

Ne consegue che agli stessi non spetta alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale, in quanto non ne fanno parte e non rivestono la carica di consigliere comunale, indipendentemente dall'attribuzione dell'indennità di funzione dovuta quale indennità sostitutiva del gettone di presenza, attribuita ai consiglieri provinciali ai sensi del punto 9 della deliberazione di Giunta regionale 14 gennaio 2003, n. 58.

Nessun gettone di presenza è comunque dovuto per la partecipazione alle sedute della Giunta comunale o provinciale.

Per quanto riguarda invece la possibilità di cumulo tra indennità di funzione spettante quale assessore comunale e l'indennità sostitutiva di presenza spettante quale consigliere provinciale, si ribadisce l'orientamento espresso dallo scrivente Servizio secondo cui la natura dell'indennità sostitutiva del gettone di presenza è assimilabile a quella dell'indennità di funzione così come disciplinata dalla deliberazione di giunta regionale 14 gennaio 2003, n. 58.

Allo stato attuale, pertanto si ritiene che a tale indennità di funzione, ancorché derivante dalla trasformazione del gettone di presenza, possono potersi applicare le disposizioni che regolano il divieto di cumulo tra indennità di funzione

Amministratori ASP. Rimborso spese viaggio sostenute per partecipare a sedute di Consiglio di Amministrazione.

protocollo n. 64/2007

L'Azienda ha chiesto il supporto interpretativo dello scrivente Ufficio in ordine al disposto di un articolo dello Statuto dell'ente, in cui è previsto che, in caso di missione, ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese vive di viaggio sostenute ecc.

L'ente chiede, nello specifico, se conseguentemente, ogni qualvolta sia convocato il Consiglio di Amministrazione, agli amministratori non residenti nel Comune ove insiste l'Azienda, si debbano rimborsare o meno le spese di viaggio sostenute dagli stessi per il tragitto tra la propria residenza e la sede dell'Azienda medesima.

Preliminarmente, si osserva che, nell'ordinamento degli enti locali, ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 è previsto che 'agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate'.

In base al dettato della richiamata norma, si può senz'altro ritenere che è previsto espressamente il diritto al rimborso delle spese di viaggio per il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza dell'amministratore alla sede del Comune (o altro ente) presso il quale esercita il proprio mandato¹.

Inoltre, gli elementi da valutare, al fine di determinare la spettanza del diritto al rimborso riguardano: la residenza dell'amministratore, la natura dell'organo per cui ci si riunisca, ovvero la necessità della presenza dell'amministratore medesimo per l'espletamento di funzioni connesse al mandato².

Premesso un tanto, la norma statutaria cui si riferisce l'ente in realtà disciplina una fattispecie diversa, analoga a quella prevista dal comma 1 del citato art. 84 del T.U.E.L., ove è regolata la corresponsione, agli amministratori locali, dei rimborsi spese e relativa indennità dovuti in caso di missione, collegata all'espletamento del proprio

¹ Cfr. parere ANCI del 5 marzo 2003

² Cfr. parere ANCI del 22 febbraio 2005.

mandato, alle condizioni di cui all'art. 1, comma 1, ed all'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 836/1973 e s. m. i., e per l'ammontare, stabilito per le missioni, dal n. 2 della tabella A allegata a tale legge³.

Pertanto, la norma statutaria in argomento non si presta a soddisfare le esigenze peculiari rappresentate dall'ente.

Si suggerisce, conseguentemente, al fine di trovare una soluzione concreta alla fattispecie illustrata, di voler eventualmente approvare, nell'esercizio della propria autonomia, una disciplina regolamentare specifica, che potrà recare contenuti analoghi a quanto disposto dall'art. 84, comma 3, del più volte richiamato D.Lgs. n. 267/2000, di cui al punto 20 della deliberazione di Giunta regionale 58/2003.

Determinazione indennità amministratori ASP.

protocollo n. 4509/2007

L'Azienda di Servizi chiede di conoscere se la diminuzione dell'indennità degli amministratori locali, disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 573, del 17 marzo 2006 debba o meno trovare applicazione anche con riferimento alle indennità percepite dagli Amministratori delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, in base alla disciplina recata dai propri Statuti, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, l.r. 11 dicembre 2003, n. 19.

Sentito sul punto il Servizio finanza locale si esprimono le seguenti considerazioni.

Nel caso di specie l'articolo 6, comma 9, dello Statuto dell'Azienda prevede che 'Al presidente ed ai consiglieri è assegnata un'indennità di carica mensile, rapportata a quella prevista per il sindaco del Comune [...] calcolata rispettivamente in misura pari al cinquanta per cento per il presidente, pari al trenta per cento per il vicepresidente e pari al venti per cento per i consiglieri'.

Preliminarmente, si rileva che la deliberazione giuntale citata riproduce, almeno in parte, il contenuto dell'articolo 1, comma 54, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), che prevede la riduzione automatica del 10% delle indennità di funzione spettanti agli amministratori locali. La norma della finanziaria statale non trova applicazione alla Regione Friuli Venezia Giulia, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis del proprio Statuto di autonomia, gode di potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

La Giunta regionale, tuttavia, condividendo l'obiettivo di contenimento della spesa politica che è alla base della norma della finanziaria statale, ha inteso disporre, con deliberazione giuntale n. 573 del 17 marzo 2006, una analoga riduzione 'alle indennità di funzione degli amministratori previste al punto 2) ed al punto 8) della deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2003, n. 58, come modificata dalla deliberazione della Giunta

³ A tal proposito, per completezza, si rammenta che il comma 213 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) ha soppresso, fra le altre disposizioni, anche l'art. 1, comma 1, della legge n. 417/1978, che disponeva che dal 1 dicembre 1977 le indennità di trasferta, dovute ai dipendenti statali indicati nella tabella A allegata alla legge n. 836/1973, erano determinate nella misura e secondo le condizioni che detto articolo stabiliva. E' da osservare che, in base al tenore del citato art. 84, comma 1, del T.U.E.L., le qualifiche indicate al n. 2 della tabella A ivi citata, alle quali il medesimo art. 84 equipara gli amministratori locali, sono comprese nella disciplina stabilita dalla citata legge n. 417/1978. In sintesi, la soppressione imposta dal comma 213 della legge n. 266/2005 ha inciso sulle disposizioni, per la determinazione dell'indennità di missione, alle quali l'art. 84 del T.U.E.L. faceva rinvio, per l'attribuzione della stessa agli amministratori locali, per le trasferte effettuate per motivi attinenti all'esercizio della carica. Il successivo comma 214 della finanziaria 2006 ha previsto, inoltre, che tutte le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (compresi gli enti locali), per le quali non trova applicazione diretta il comma 213, adottino, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge, le loro conseguenti determinazioni, in base ai propri ordinamenti, nel rispetto della loro autonomia organizzativa. Pertanto, la norma estende espressamente agli enti locali, e alle altre amministrazioni pubbliche, quanto previsto dal precedente comma 213, con obbligo di adeguarsi, così che resta difficile ritenere esclusa la disciplina specifica di cui all'art. 84 del T.U.E.L.

regionale 13 maggio 2005, n. 1087, nonché di quelle alle stesse parametrate'. Le indennità esplicitamente 'previste al punto 2 e al punto 8' sono l'indennità del Sindaco e le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali e provinciali; per quanto concerne 'le indennità alle stesse parametrate', si ritiene che la deliberazione intenda fare riferimento essenzialmente alle altre indennità previste in deliberazione, individuate, attraverso rapporti percentuali, in riferimento alle indennità di cui sopra (si vedano, ad esempio, i punti da 3 a 7)¹.

Sembra, in primo luogo, da escludere che la deliberazione citata trovi applicazione diretta alla realtà delle Aziende pubbliche di servizi alla persona.

A tale soluzione conducono l'esame della deliberazione giunta n. 573/2006, come pure alcune riflessioni attinenti alla natura delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e alla disciplina delle indennità degli amministratori delle stesse, come delineata nell'evoluzione della legislazione regionale.

Si rileva, in primo luogo, che la deliberazione giunta reca, in premessa, il riferimento all'articolo 4, comma 1 bis dello Statuto di autonomia, indicando, quindi, che l'ambito di efficacia della deliberazione stessa è quello dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. L'estraneità delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e, prima, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza rispetto al settore delle autonomie locali è testimoniata già dalla presenza, nello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, di due distinti riferimenti, circa la potestà legislativa della Regione: alla materia dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni ed a quella delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Più precisamente, le aziende pubbliche di servizi alla persona sono enti pubblici, dotati di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19². Ex articolo 5, comma 6, l.r. 19/2003, i criteri e le modalità di determinazione delle indennità degli amministratori ASP sono individuati dallo Statuto delle Aziende, con l'unico vincolo del rispetto del pareggio di bilancio. Tale previsione testimonia la volontà del legislatore regionale di rimettere la questione delle indennità interamente alle Aziende, soprattutto ove si consideri che la disposizione citata è frutto di una modifica apportata al testo originario della norma dalla legge regionale 21/2005. Prima di tale intervento, infatti, la l.r. 19/2003 prevedeva che, con deliberazione della Giunta regionale, fosse fissato un tetto massimo alle indennità degli Amministratori ASP³. Venuta a mancare tale disposizione sembrerebbe incongruo ritenere che la deliberazione giunta intenda coinvolgere nella riduzione delle indennità anche gli amministratori ASP, tanto in via generale, quanto quando fa riferimento alle indennità rapportate a quelle di sindaci e consiglieri.

L'obiettivo del contenimento della spesa per la politica - esplicitato nelle premesse alla deliberazione - non può peraltro essere perseguito attraverso la riduzione delle indennità degli amministratori ASP, considerato che le Aziende traggono le risorse per la corresponsione delle indennità essenzialmente dai proventi derivanti dall'attività svolta e dalle eventuali rendite patrimoniali e che l'incarico di amministratore presso le Aziende non ha, di per sé, natura politica.

¹ E non, quindi, genericamente, a tutte le indennità che, per qualsivoglia ragione, pur risultando estranee alla realtà delle autonomie locali e degli enti territoriali, siano stabilite in rapporto a quelle degli amministratori locali.

² Le aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate aziende, non hanno fini di lucro, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, e operano con criteri imprenditoriali. Esse informano la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate, comprendendo in queste i trasferimenti'.

³ La misura massima delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori delle aziende è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, sentita l'Assemblea delle autonomie locali. È fatta salva la facoltà degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte all'indennità o al gettone di presenza'.

Ciò posto, resta, tuttavia, indiscutibile che la deliberazione giuntale n. 573/2006, opera una nuova quantificazione delle indennità degli amministratori locali, come da ultimo individuate dalla deliberazione giuntale n. 1087/2005, escludendo dalla riduzione solo le indennità spettanti ad amministratori di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

Ove, quindi, lo Statuto dell'Azienda, per la determinazione dell'indennità dei propri amministratori, faccia riferimento all'indennità percepita da amministratori locali, la deliberazione giuntale esplicherà, sia pure in via indiretta, la propria efficacia sull'individuazione delle indennità spettanti agli amministratori ASP, dovendosi assumere a parametro di calcolo l'indennità come risulta a seguito della decurtazione prevista dalla deliberazione n. 573/2006.

La riduzione opererà, in questo caso, in via automatica, in virtù della stessa disposizione statutaria, senza necessità di ricorso ad una deliberazione del Consiglio di amministrazione che, tuttavia, in questo caso, pare esservi stata.

Considerato che la riduzione dell'indennità degli amministratori ASP è, come già evidenziato, un obiettivo estraneo alla deliberazione della Giunta regionale, che mira al contenimento della spesa per la politica, e deriva esclusivamente dall'applicazione della norma contenuta in Statuto, resta nella disponibilità del Consiglio di amministrazione modificare la norma dello Statuto⁴[4] - sempre avuto riguardo all'obiettivo del pareggio di bilancio - onde garantire agli amministratori l'indennità percepita prima dell'intervento della deliberazione giuntale.

Si ritiene, al contrario, che la revoca della deliberazione del Consiglio di amministrazione adottata per estendere la riduzione dell'indennità agli amministratori dell'ASP, pur sempre legittima ove correttamente motivata, non sia di per sé sufficiente a garantire l'effetto ripristinatorio di cui sopra, considerato che, come evidenziato, la riduzione non deriva dalla deliberazione del Consiglio, bensì dalla diretta applicazione della norma statutaria.

Rilevata, quindi, la necessità di procedere alla modifica dello Statuto, ove si voglia neutralizzare l'effetto di riduzione dell'indennità, si ritiene altresì particolarmente difficile individuare un titolo idoneo a giustificare la restituzione agli amministratori delle somme non percepite per il periodo intercorso tra l'approvazione della deliberazione della Giunta regionale e la riforma relativa al calcolo delle indennità, della norma contenuta in Statuto. La restituzione delle somme potrebbe, tuttavia, essere disposta, qualora l'applicazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione abbia determinato una riduzione delle indennità in misura superiore a quanto derivante dall'applicazione della vigente disposizione statutaria.

Indennità di funzione. Amministratori delle Comunità montane.

protocollo 18089/2005

Codesto ente ha richiesto chiarimenti in materia di indennità degli amministratori locali delle Comunità montane, in particolare quali siano le norme di riferimento e a chi spetti l'indennità di presenza.

Per quanto riguarda il primo quesito si fa presente che le disposizioni per la determinazione della misura delle indennità e dei gettoni di presenza per gli amministratori delle comunità montane sono contenute nella

⁴ Si potrà, per esempio, prevedere una diversa percentuale di riferimento per il calcolo delle indennità o sganciare la quantificazione delle stesse dal riferimento alle indennità percepite dagli amministratori locali.

deliberazione della giunta regionale n. 613 del 18 marzo 2003, così come modificata dalla deliberazione n. 2088 dell'11 luglio 2003. Per tutto quanto ivi non contemplato valgono le disposizioni contenute nella deliberazione della giunta regionale n. 58 del 14 gennaio 2003.

Il punto 3 della parte dispositiva della deliberazione n. 613/2003, prevede che ai componenti dei consigli dei Comprensori (ora ridenominati Comunità) spetti un'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta consiliare o di commissione prevista dallo Statuto nella misura corrispondente a quella dei consiglieri comunali di un comune avente popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Il secondo quesito verte sulla possibilità di poter erogare il gettone di presenza ad un assessore che non sia titolare di indennità di funzione.

Infatti la normativa regionale delle indennità di funzione degli amministratori locali attualmente in vigore stabilisce che, le indennità di funzione, ancorché due incarichi siano compatibili ai sensi di legge, non sono cumulabili tra loro, ai sensi di quanto disposto dal punto 20 della deliberazione di Giunta regionale del 14 gennaio 2003, n. 58, all'amministratore locale spetta l'indennità a lui più favorevole, nonché l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'altro ente (punto 20 della Deliberazione di giunta regionale 58/2003).

Preliminarmente si osserva che se l'assessore della Giunta della Comunità non è titolare presso quell'ente di una indennità di funzione, ciò deriva dal fatto che ha optato sicuramente per altra indennità di funzione presso altro ente locale, in quanto più favorevole.

Premesso un tanto, appare doveroso precisare che le indennità di carica e di presenza rappresentano due forme diverse ed alternative di riconoscimento economico dello svolgimento di funzioni pubbliche. Per quanto riguarda gli enti locali, in base alla citata deliberazione di giunta regionale, l'indennità di funzione spetta agli organi monocratici (ovvero Sindaco ed in alcuni casi presidente del consiglio) nonché ai membri degli organi esecutivi di governo (ovvero giunta comunale), cioè a coloro che ricoprono cariche pubbliche che il legislatore ritiene caratterizzate da una sostanziale ed inequivocabile continuità operativa. Nel contempo, la legge attribuisce un'indennità di presenza per i componenti del consiglio comunale. Tali considerazioni valgono, per analogia, anche per le comunità montane.

Ne consegue che un Assessore di comunità montana potrà ricevere le indennità di presenza per le sedute del consiglio della comunità, ma non anche compensi per le sedute della giunta, in quanto nulla è previsto dalla legge quale compenso per la partecipazione alle sedute di tale organo.

TRATTAMENTO FISCALE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE

Versamento degli oneri pensionistici a favore di amministratori locali – lavoratori non dipendenti.

protocollo n. 15494/2009

L'ente chiede chiarimenti circa la legittimità del versamento degli oneri pensionistici a favore di amministratori locali che siano lavoratori non dipendenti, ed in particolare se gli enti locali siano tenuti al versamento dei suddetti oneri anche nel caso di iscrizione alle gestioni separate INPS in data successiva a quella di decorrenza dell'incarico.

Con riferimento al caso prospettato, infatti, l'amministratore al momento dell'assunzione della carica (20 giugno) non risultava iscritto ad alcuna forma pensionistica, l'iscrizione è avvenuta nel mese di agosto 2009. Com'è noto l'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo del comma 1, al versamento di una cifra forfetaria annuale da conferire alla forma pensionistica presso la quale il lavoratore non dipendente era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

a norma risulta di difficile interpretazione in particolare nell'individuazione del momento in cui l'amministratore 'era o continua ad essere iscritto': da qui sorge il dubbio espresso dalla locale sede INPS, secondo cui, nel caso in esame, l'ente non sarebbe tenuto al versamento della quota forfetaria.

La circolare INPS 21 novembre 2001, n. 205, seppur recando precisazioni sulle procedure da seguire a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni, dettate dalla legge n. 265/1999 e DLgs. 267/2000, specifica che le quote devono essere versate anche '...per periodi pregressi, decorrenti dal mese di nomina degli amministratori locali, non anteriori alla data di iscrizione alle gestioni...'. Stando al contenuto della circolare, pertanto, qualora l'amministratore locale sia già iscritto alle gestioni separate INPS al momento dell'incarico elettivo, l'obbligo del versamento delle quote forfetarie decorre dal mese di nomina; qualora invece l'amministratore locale non fosse iscritto alle gestioni separate INPS al momento dell'incarico elettivo, l'obbligo di versamento da parte dell'ente decorre dalla data di iscrizione alle gestioni separate stesse.

Tale orientamento è peraltro condiviso dal Ministero dell'interno che si è espresso in tal senso in due diversi pareri, rispettivamente del 21 novembre 2005 e del 9 ottobre 2007 (prot. 15900/TU/00/86), sottolineando che '.. le contribuzioni e gli oneri assistenziali devono essere versati dal momento di assunzione della carica sino al tempo in cui sono state esercitate le relative funzioni, essendo il versamento contributivo strettamente legato alla durata del mandato elettivo'. Ciò si ritiene anche in analogia a quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo 86 per il lavoratori dipendenti.

Versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a favore di amministratori locali.

protocollo n. 19515/2007

L'ente chiede chiarimenti in materia di versamenti degli oneri previdenziali ovvero delle quote forfetarie da versare, a carico dell'amministrazione comunale ed a favore degli amministratori locali che svolgano attività lavorativa.

In particolare nel caso di nomina di un assessore che sia contemporaneamente psicologo psicoterapeuta libero professionista e che attualmente abbia in atto un rapporto di convenzione con l'Azienda sanitaria, in qualità di psicologo ambulatoriale, l'ente chiede se sia tenuto al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'amministratore locale è stato concesso, dall'Azienda sanitaria, un periodo di assenza giustificata con conservazione del posto senza diritto a compenso, come previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 446 "Regolamento per l'esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali, relativo al 1998-2000".

Preliminarmente si sottolinea che il comma 1 del citato articolo 86 DLgs. 267/2000 si riferisce esclusivamente agli oneri che l'ente locale è tenuto a versare a favore dei lavoratori dipendenti collocati in aspettativa. L'assenza giustificata concessa all'amministratore di cui trattasi non si configura quale aspettativa non retribuita ai sensi

dell'articolo 86, comma 1, del DLgs. 267/2000, che fa riferimento alle aspettative disciplinate dall'articolo 81 del DLgs. 267/2000.

Il rapporto di lavoro che l'Assessore ha con l'Azienda sanitaria, così come descritto nel quesito, non pare infatti configurarsi quale lavoro dipendente, bensì lavoro prestato a seguito di stipula di apposita convenzione.

Pertanto, nel caso in questione, parrebbe potersi applicare esclusivamente il disposto di cui al comma 2, del citato articolo 86, DLgs. 267/2000, che regola il versamento degli oneri a favore dei lavoratori non dipendenti, e che devono essere versati sotto forma di cifre forfetarie annuali.

Versamento oneri previdenziali a favore di amministratori: passaggio ad altra forma pensionistica.

protocollo n. 11726/2006

Codesto ente ha richiesto chiarimenti in merito alle modalità di versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore degli amministratori locali.

In particolare l'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 medesimo articolo, l'amministrazione locale provvede, al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote mensili. Lo stesso comma prevede inoltre che il versamento sia conferito alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

Nel caso di specie l'amministratore iscritto precedentemente ad una forma pensionistica, avendo cessato l'attività di professionista per dedicarsi all'attività di commerciante, si è successivamente iscritto alla gestione commercianti.

Se l'amministratore ha cessato la sua precedente attività e chiuso ogni rapporto con la precedente gestione pensionistica è presumibile che ora il versamento debba essere fatto a favore della nuova gestione pensionistica. Tuttavia spetta all'amministratore comunicare all'ente a quale Istituto pensionistico debba essere versata la somma forfetaria. Un tanto è stato confermato anche dal Ministero dell'Interno, Direzione centrale per le autonomie, sentito nelle vie brevi.

Ritenute su compensi corrisposti a dipendenti pubblici.

protocollo n. 3740/2005

Con nota del 14 febbraio 2005, codesto Comune chiede chiarimenti in materia di trattamenti economici del personale ed in particolare circa le ritenute da operare sui compensi corrisposti a dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali; chiede inoltre chiarimenti in ordine all'applicabilità della norma di riferimento alla luce dell'evoluzione normativa della disciplina riguardante il personale e l'autonomia ordinamentale degli enti locali.

D'intesa con il servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, si forniscono le seguenti delucidazioni.

Com'è noto l'articolo 1, comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 stabilisce che i compensi corrisposti da pubbliche spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti nelle misure ivi indicate; con D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486 è stato approvato il regolamento per l'attuazione di quanto stabilito dalla norma sopra richiamata, con alcune modifiche estensive

alle disposizioni di legge. *“La norma predetta si applica ai dipendenti di pubbliche amministrazioni ai quali, in quanto tali, per disposizioni di legge, di regolamento, di statuto, sono attribuiti incarichi in consigli di amministrazione, in collegi sindacali ed in organi di revisione, normalmente in rappresentanza del Ministero o dell’ente pubblico da cui dipendono. Rientrano in tale disciplina gli incarichi nei consigli di amministrazione e nei collegi dei revisori delle aziende di Stato (Enel, Anas, Poste, ecc.) e vi possono rientrare, a livello degli enti locali i dipendenti che, per disposizioni statutarie, sono membri dei consigli di amministrazione o dei collegi dei revisori delle società per azioni a partecipazione pubblica locale (artt. 2458/2460 C.C.) o di altri enti ed istituzioni per effetto di disposizioni statutarie.”*¹.

Sulla scorta di tali considerazioni, pertanto, si possono escludere dall’applicazione della norma in parola gli incarichi svolti da personale comunale e/o regionale al di fuori del rapporto di lavoro con l’ente di appartenenza, non in rappresentanza né su designazione dello stesso.

Per quanto riguarda il secondo quesito posto circa l’applicabilità della norma, si sottolinea che non esiste una disciplina regionale, neanche a livello contrattuale, in ordine all’affidamento di incarichi esterni e pertanto il riferimento va fatto alla normativa statale (nel caso di specie l’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); non risulta inoltre che la normativa regionale disciplini in modo differenziato la materia delle ritenute da operare sui compensi corrisposti ai dipendenti pubblici degli enti locali della Regione, vista anche la potestà primaria dello Stato.

Obbligo di versamento oneri contributivi ai fini pensionistici a favore di amministratori locali.

protocollo n. 22455/2004

Codesto Comune, con nota inviata in data 3 novembre 2004, chiede di conoscere il parere dello scrivente Servizio in ordine alle disposizioni riguardanti gli amministratori locali, ed all’obbligo di versamento degli oneri previdenziali e contributivi a fini pensionistici per i propri amministratori.

In particolare l’ente chiede se sia tenuto al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e contributivi per un proprio amministratore che, al momento dell’incarico, era titolare di impresa artigiana e che successivamente ha cessato la propria attività per raggiungimento del numero minimo di anni lavorativi necessario per il conseguimento della pensione.

Premesso che, attesa la specificità dell’argomento trattato, si ritiene opportuno che il Comune si rivolga all’Istituto di previdenza cui appartiene l’amministratore, d’intesa con il Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, si espongono le seguenti considerazioni.

Gli aspetti contributivi relativi agli amministratori degli enti locali sono disciplinati dall’articolo 86, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che sancisce l’obbligo dell’ente locale al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti pensionistici per alcune categorie di amministratori, rispettivamente per i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita (comma 1) e per i lavoratori non dipendenti (comma 2).

Preliminarmente si osserva che l’obbligo di versamento di contributi previdenziali in argomento permane per *“..i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli*

¹ Cfr. pareri resi dall’ANCI del 13/3/1997 e 10/2/1999, consultabili sul relativo sito Internet.

provinciali...”; ne consegue che, ad eccezione delle fattispecie ivi indicate, l'ente locale non è tenuto al versamento di alcuna quota.

Per quanto attiene inoltre al caso di specie, il comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che *“agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti ... l'ente locale provvede ... al pagamento di un cifra forfetaria annuale ... da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico”*. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto interministeriale 25 maggio 2001¹ e la relativa circolare esplicativa della Direzione centrale delle entrate contributive n. 205 del 21 novembre 2001, che reca approfondimenti e chiarimenti circa i versamenti a favore delle Gestioni pensionistiche. L'ultimo comma, denominato *“Fattispecie particolari”*, in relazione ad amministratori che *“erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data dell'incarico”*, stabilisce che *“..può verificarsi che l'amministratore continui ad essere iscritto alla Gestione d'appartenenza anche durante l'assolvimento del mandato, qualora persistano i presupposti di legge”*.

Ne consegue che, qualora l'amministratore non fosse più obbligato al versamento dei contributi pensionistici a seguito di cessazione volontaria dell'attività d'impresa per il raggiungimento di anni lavorativi necessario per il conseguimento della pensione, non rimarrebbe, di conseguenza, a carico dell'ente locale, l'obbligo di versamento delle quote forfetarie di cui all'articolo 86, comma 2, del DLgs. 267/2000. In senso analogo si è espresso anche l'ANCI² che, pur riferendosi a lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro si è concluso a seguito di dimissioni volontarie, ribadisce la cessazione dell'obbligo di cui trattasi a carico dell'ente locale.

Si sottolinea che i presupposti richiesti dalla legge in relazione all'obbligo di versamento di oneri contributivi ai fini pensionistici dovranno essere verificati presso la gestione di appartenenza dell'amministratore, in questo caso INPS artigiani.

Tassazione redditi derivanti da indennità e gettoni di presenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti pubblici territoriali.

protocollo n. 22849/2004

Con nota trasmessa in data 10 novembre u.s., codesto Comune ha chiesto un parere sulle norme da applicare per la tassazione dei redditi derivanti dalle indennità e dai gettoni di presenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti pubblici, fra cui gli enti locali, ed in particolare circa l'applicabilità delle nuove norme in materia fiscale dettate dalla legge finanziaria 2004, nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia.

D'intesa con il Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, si osserva quanto segue.

Con l'articolo 2, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), sono state introdotte, tra le altre, anche modificazioni all'articolo 47, comma 1, lettera f) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *“Approvazione del testo unico sulle imposte sui redditi”*³. In particolare l'articolo 50 (ex 47) del T.U.I.R dispone che *“Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: ... f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle*

¹ Che ha stabilito per ogni categoria di lavoratori non dipendenti, le quote forfetarie che gli enti locali devono corrispondere per i propri amministratori alle Gestioni di competenza ed individua i destinatari di tale regime contributivo.

² Cfr. pareri del 08/01/2002 e del 31/01/2002, consultabili sul sito Ancitel.it.

³ Nel testo in vigore dal 1° gennaio 2004 l'articolo in argomento è il 50 e non più il 47

commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riservati allo Stato”.

Dalla lettura della norma si evince che tale disposizione riguarda le indennità e gli altri compensi, corrisposti sia dallo Stato che dagli altri enti pubblici territoriali, per esercizio di funzioni pubbliche relativi a soggetti che non ricoprono cariche elettive.

Si ritiene opportuno segnalare, inoltre, che il trattamento fiscale delle indennità di funzione percepite dagli amministratori degli enti locali è disciplinato dall'articolo 50 (ex 47), comma 1, lettera g), del T.U.I.R., nel testo in vigore a partire dal 1 gennaio 2004²: infatti tali disposizioni si riferiscono esplicitamente alle funzioni svolte, anche dagli amministratori degli enti locali, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, e pertanto relative a soggetti che ricoprono cariche elettive presso gli enti pubblici territoriali. Tale orientamento è condiviso dalla dottrina ricorrente³.

Le norme sopra descritte hanno natura fiscale e devono pertanto essere applicate anche nella Regione Friuli Venezia Giulia in quanto, per tale materia, la potestà legislativa rientra tra quelle di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

RIMBORSO SPESE

Rimborso spese di viaggio commissario straordinario.

protocollo n. 13608/2009

La Comunità montana chiede di conoscere un parere in merito alla determinazione dell'entità del rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Commissario straordinario dell'Ente.

Come è noto, il decreto del Presidente della Regione, nel nominare il Commissario straordinario della Comunità montana in riferimento, ha espressamente previsto che a quest'ultimo si applichi la normativa vigente in materia di rimborso spese e indennità di missione per gli amministratori dell'ente commissariato.

L'attuale disciplina per il rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori locali, tra i quali sono compresi i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane (articolo 77, comma 2, D.Lgs. 267/2000), è da ricercarsi nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), ove, l'articolo 84, comma 3, prevede espressamente che agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni presso la sede degli uffici.

Nel caso in esame, trovano, quindi, applicazione le disposizioni del sopra richiamato articolo 84 ed al Commissario straordinario spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della Comunità montana.

² Il testo della lett. g), comma 1, art. 50 del T.U.I.R. è il seguente: "le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica".

³ ANCI, pareri del 14/01/2004 e 16/01/2004 consultabili sul relativo sito Internet; "Il sole 24 ore" 28/10/2000, n. 39.

Quanto alla determinazione del quantum del rimborso delle spese di viaggio, si premette che il trattamento non potrà essere diverso da quello già applicato dalla Comunità montana per i propri amministratori residenti al di fuori del capoluogo del Comune ove ha sede la Comunità medesima.

In termini generali, si ritiene che l'ente locale possa scegliere, con disciplina regolamentare, quali criteri applicare per la quantificazione del rimborso delle spese di viaggio spettante agli interessati in caso di utilizzo del proprio mezzo. In particolare, l'Ente può optare tra il sistema previsto per i dipendenti statali dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 che, all'articolo 15 - unitamente alla disposizione dell'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - stabilisce la corresponsione di un'indennità chilometrica ragguagliata ad un 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, ovvero altro criterio quale, per esempio, l'applicazione delle tariffe nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli, elaborate annualmente dall'ACI e pubblicate dall'Agenzia delle entrate sulla Gazzetta Ufficiale.

In assenza di disciplina regolamentare specifica o in presenza di previsione generica, parrebbe opportuno applicare, per analogia, il sopra menzionato criterio previsto per i dipendenti statali.

Rimborso spese di viaggio amministratori enti locali.

protocollo n. 9884/2009

Il Comune chiede di conoscere un parere in materia di rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali.

In particolare, l'Ente chiede se sia dovuto il rimborso delle spese viaggio (andata e ritorno dal proprio domicilio alla sede dello studio legale sito in una Regione diversa da quella di propria residenza) sostenute da un consigliere comunale convocato dal legale che segue una causa nell'interesse dell'amministrazione comunale. Specifica l'Ente che tale convocazione era finalizzata a chiarire i termini del successivo intervento del consigliere in riferimento, quale testimone, nelle fasi di dibattimento della causa in essere e che l'attuale consigliere è stato chiamato a testimoniare in quanto all'epoca dei fatti oggetto della causa civile era il sindaco del Comune e quindi non in virtù del fatto che ora riveste la carica di consigliere comunale.

Nel rilevare che il quesito formulato pare connettersi ad una precedente richiesta per la quale questo Ufficio ha fornito risposta con parere del 28 aprile 2009 (prot. n. 6680/1.3.17), si ritiene che le conclusioni in quella sede formulate, e che di seguito si riportano, possano essere applicate anche con riferimento alla fattispecie in esame.

Com'è noto, il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori degli enti locali risulta disciplinato dall'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare, il primo comma del citato articolo 84 prevede per gli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il caso prospettato non sembra rientrare nelle fattispecie regolamentate dalla norma citata, in quanto le previsioni ivi contenute paiono riferirsi al rimborso spese di viaggio conseguenti allo svolgimento del mandato concernente l'attuale carica ricoperta.

Rimborso spese di viaggio amministratori enti locali. Partecipazione dibattimento causa civile.

protocollo n. 6680/2009

Il Comune chiede un parere in materia di rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali.

In particolare, l'Ente chiede se sia dovuto il rimborso delle spese viaggio (andata e ritorno dal proprio domicilio alla sede del Tribunale di Trieste) sostenute da un consigliere comunale che ha partecipato, come testimone, nelle fasi di dibattimento di una causa civile che riguarda il Comune. L'Ente informa che l'attuale consigliere è stato chiamato a testimoniare in quanto all'epoca dei fatti oggetto della causa civile era il sindaco del Comune e quindi non in virtù del fatto che ora riveste la carica di consigliere comunale.

Sentita la PO Patto di stabilità e indennità amministratori, si formulano le seguenti considerazioni.

Com'è noto, il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori degli enti locali risulta disciplinato dall'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare, il primo comma del citato articolo 84 prevede per gli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il caso prospettato non sembra rientrare nelle fattispecie regolamentate dalla norma citata, in quanto le previsioni ivi contenute paiono riferirsi al rimborso spese di viaggio conseguenti allo svolgimento del mandato concernente l'attuale carica ricoperta.

In relazione alla questione in argomento (per completezza) si ritiene utile richiamare l'attenzione sul Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato nella G.U. 15 giugno 2002, n. 139, S.O.) che agli articoli dal 46 al 48 prevede il diritto per i testimoni nei processi penali, civili, amministrativi e contabili di ottenere il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

In particolare, l'articolo 46 recante 'Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti' prevede per i testimoni non residenti il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria[1].

Ai sensi del combinato disposto dei successivi articoli 71, commi 1 e 2, e 165 le spese di viaggio spettanti ai testimoni sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata a pena di decadenza trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, all'autorità competente e la liquidazione delle spese è effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio, se non espressamente attribuita al magistrato.

Rimborso spese per missioni amministratori. Applicabilità D.M. 12 febbraio 2009 .

protocollo n. 6093/2009

Il Comune chiede un parere in ordine all'applicabilità del decreto interministeriale 12 febbraio 2009 agli amministratori degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia.

Sentita la PO Patto di stabilità e indennità amministratori, si formulano le seguenti considerazioni.

Il quesito si riferisce al decreto di data 12 febbraio 2009¹, recante 'Fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali', con cui il Ministro dell'Interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze hanno stabilito la misura del rimborso forfetario delle spese sostenute dagli amministratori degli enti locali in occasione delle missioni effettuate per finalità istituzionali, un tanto in attuazione del primo comma dell'articolo 84 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal comma 27 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244².

Com'è noto, la Regione Friuli Venezia Giulia disciplina con propri atti giuntali³ l'ammontare delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali della Regione stessa e le relative modalità di calcolo ai sensi del comma 13 dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13. La normativa regionale non disciplina, tuttavia, rimborsi spese ed indennità di missione degli amministratori locali, per i quali continua, pertanto, ad applicarsi la normativa statale di cui al citato articolo 84 del d. lgs. 267/2000.

Alla luce di tali considerazioni e atteso che il decreto interministeriale di cui trattasi risulta emanato sulla base di disposizione contenuta nel suddetto articolo 84, si ritiene che lo stesso vada, di conseguenza, applicato anche agli enti locali della nostra Regione.

Rimborso spese al Commissario straordinario.

protocollo n. 5479/2009

Il Comune chiede un parere in ordine alla possibilità di procedere al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Commissario straordinario, residente in altro comune, che deve raggiungere la sede comunale per lo svolgimento delle sue funzioni.

L'attuale disciplina per il rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori comunali è da ricercarsi nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ('Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali'), ove, l'art. 84, comma 3, prevede espressamente che agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente spettano il rimborso per le spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni presso la sede degli uffici.

Come è noto, il decreto del Presidente della Regione, che ha disposto lo scioglimento del consiglio del Comune in questione e la contestuale nomina del Commissario straordinario, ha espressamente previsto che a quest'ultimo si applichi la normativa vigente in materia di rimborso spese e indennità di missione per gli amministratori dell'ente commissariato.

Nel caso in esame, trovano quindi applicazione le disposizioni del sopra richiamato art. 84 e al Commissario straordinario spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede comunale.

Per quanto riguarda la seconda questione, ossia la determinazione del quantum del rimborso delle spese di

¹ Pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2009

² Il comma citato così recita:

'Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali'.

³ Cfr. deliberazione di Giunta regionale n. 58/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

viaggio, si premette che il trattamento non potrà essere diverso da quello applicato dal Comune per i propri amministratori che sono residenti al di fuori del territorio comunale.

In termini generali, si ritiene che l'ente locale possa scegliere, con disciplina regolamentare, quali criteri applicare per la quantificazione del rimborso delle spese di viaggio spettante agli interessati in caso di utilizzo del proprio mezzo. In particolare, il Comune potrà optare tra il sistema previsto per i dipendenti statali dalla legge 836/1973 che, all'art. 15 - unitamente alla disposizione dell'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - stabilisce la corresponsione di un'indennità chilometrica ragguagliata ad un 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, ovvero altro criterio quale, per esempio, l'applicazione delle tariffe nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli, elaborate annualmente dall'ACI e pubblicate dall'Agenzia delle entrate sulla Gazzetta Ufficiale.

In assenza di disciplina regolamentare specifica o in presenza di previsione generica, parrebbe opportuno applicare, per analogia, il sopra menzionato criterio previsto per i dipendenti statali.

Rimborso spese di viaggio agli amministratori locali. Residenza e percorrenze chilometriche non quantificate

protocollo n. 4671/2008

Il Comune chiede un parere in materia di rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali. Nel dettaglio, il quesito attiene alla possibilità di corrispondere ad un assessore comunale esterno e ad un consigliere comunale, residenti in altro comune della provincia, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del Comune dalla propria residenza, al fine di poter partecipare alle sedute degli organi di cui fanno parte (rispettivamente Giunta comunale il primo e Consiglio e commissioni consiliari permanenti il secondo). In caso affermativo si chiede inoltre in quale misura andrà corrisposto tale rimborso, atteso che gli stessi non hanno quantificato le percorrenze chilometriche.

L'attuale disciplina generale per il rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori comunali è da ricercarsi nell'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare il comma 3 dell'articolo 84 del citato Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, rimasto inalterato, anche in seguito alla modifica dell'articolo in questione operata dall'articolo 2, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), dispone che 'agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria, presso la sede degli uffici, per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate'.

In base al dettato della norma, si può senz'altro ritenere che la partecipazione alle sedute giuntali, alle sedute di consiglio comunale e alle commissioni permanenti consiliari rientrino tra i casi in cui è garantito il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali, residenti fuori del capoluogo comunale.

In relazione al secondo quesito formulato, relativo alla misura del rimborso, si osserva che, al fine di ottenere il rimborso in argomento, sarà obbligo degli interessati presentare apposita richiesta, corredata dalla documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta.

Si ritiene, in via generale, che le spese di viaggio derivanti dall'utilizzo del proprio automezzo o di mezzi di linea ordinari possano essere rimborsate sulla base di una propria dichiarazione, nel primo caso, o dell'effettivo

importo documentato, nel secondo caso, mentre l'utilizzo di mezzi più costosi debba essere regolamentato o, comunque, autorizzato preventivamente.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza della sezione V, 12 novembre 1999, n. 1878, ha infatti precisato che, ammessa l'autonoma fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio, ai componenti degli organi amministrativi degli enti è comunque dovuto il rimborso delle predette spese, stabilito con criteri di ragionevolezza ed entro il limite delle spese effettivamente sostenute.

Si ritiene che l'ente locale possa scegliere, con disciplina regolamentare, quali criteri applicare per la quantificazione del rimborso delle spese di viaggio spettante agli interessati in caso di utilizzo del proprio mezzo. In particolare l'Ente può optare tra il sistema previsto per i dipendenti statali dalla legge 836/1973, che all'art. 15 - unitamente alla disposizione dell'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - stabilisce la corresponsione, quale rimborso spese di viaggio, di un'indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo o eventuale altro criterio quale, ad esempio, l'applicazione delle tariffe stabilite nelle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli, elaborate annualmente dall'ACI e pubblicate dall'Agenzia delle Entrate sulla Gazzetta Ufficiale.

In assenza però di disciplina regolamentare specifica o in presenza di previsione generica, si ritiene comunque opportuno applicare, per analogia, il criterio previsto per i dipendenti statali e disciplinato dal citato art. 15 della legge 836/1973 e dall'art. 8 della legge 471/1978.

Rimborso spese di trasferta. Componenti commissioni - gemellaggio.

protocollo n. 2206/2008

L'ente in indirizzo ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di sostenere spese di trasferta per i componenti della commissione per rapporti di gemellaggio composta da un assessore, due consiglieri comunali e quattro membri esterni all'amministrazione.

Sentito il Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, Posizione Organizzativa consulenza e supporto giuridico-amministrativo agli enti locali si espongono le seguenti considerazioni.

Si richiama innanzitutto le disposizioni previste dagli articoli 83 e 84 del Decreto Legislativo 267/2000, così come modificati dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare l'articolo 83, comma 2 (aggiunto) prevede che gli amministratori locali di cui al comma 2, dell'art. 77 non percepiscono alcun compenso, tranne quello di indennità di missione per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate se la partecipazione è connessa all'esercizio delle funzioni pubbliche. Viene pertanto limitata la possibilità di ottenere l'indennità di missione, che precedentemente era disciplinata dall'articolo 84, comma 1, del DLgs. 267/2000.

L'articolo 84 novellato prevede che agli amministratori che si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del Sindaco/Presidente di Provincia se assessori o del Presidente del Consiglio se consiglieri, spetti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e in luogo dell'indennità di missione (ora regolata come sopra) un rimborso forfetario onnicomprensivo delle altre spese, nella misura fissata da un decreto del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Quindi la normativa sulle indennità degli amministratori prevede che via sia esclusivamente un rimborso delle spese di viaggio ed un rimborso forfetario delle altre spese (in luogo dell'indennità di missione) che non è ancora

noto, in quanto non è stato ancora emanato il decreto sopra nominato. Si ritiene che al momento si possa fare riferimento a quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS n. 28 del 14/06/2006¹.

Per quanto riguarda le spese da sostenere per gli altri membri della commissione, esterni all'amministrazione comunale, si ritiene che possano essere ragionevolmente sostenute dall'ente se qualificate quali spese di rappresentanza.

Al riguardo, si rileva come non esistono disposizioni di legge specifiche che consentano di enumerare le spese che possono rientrare nella categoria delle 'spese di rappresentanza'. A tale carenza di carattere normativo ha ovviato la giurisprudenza contabile, che attraverso l'esame di casi concreti ha individuato i criteri che consentono di stabilire se una spesa possa essere definita di 'rappresentanza' e quindi poter essere legittimamente assunta a bilancio.

In questa espressione, possono farsi rientrare tutte quelle spese che si fondano sulla concreta ed obiettiva esigenza, che abbia un ente in rapporto ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno; esse devono essere finalizzate, nella vita di relazione dell'ente, all'intento di suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse dell'opinione pubblica in genere, oltre che di ambienti e soggetti qualificati, al fine di ottenere gli innegabili vantaggi che ad una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività.

La Corte dei Conti, in ordine alla rispondenza delle attività di rappresentanza con i fini istituzionali, afferma che tale rispondenza è determinata dal grado di idoneità delle medesime a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'amministrazione, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva della medesima nel contesto sociale, interno ed internazionale. Il predetto grado di idoneità è ravvisabile soltanto in diretta connessione, da un lato, con la qualità dei soggetti che, in quanto espressione normativamente riconosciuta dell'istituzione, esplicano l'attività; dall'altro, con le circostanze temporali e modali dell'attività stessa che, per assumere una precisa valenza rappresentativa, devono avere il carattere della eccezionalità, rinvenirsi, cioè, al di fuori delle ordinarie ed impersonali operazioni dell'amministrare.

La Corte dei Conti², intervenuta su tale aspetto ha precisato come: 'le spese di rappresentanza di un comune sono tuttavia soggette alla condizione formale di essere previste in bilancio ed alla condizione sostanziale di rispondere a criteri rigorosi di ragionevolezza, debitamente esposti nella motivazione delle correlate deliberazioni; per conseguenza, la Giunta che abbia autorizzato sedicenti spese di rappresentanza in violazione dei richiamati principi impiegando a tal titolo somme eccessive, senza motivazione adeguata e talora senza neppure l'indicazione dei destinatari e dei beni erogati, non può poi non rispondere, a titolo di colpa grave, dei danni ingiusti cagionati all'ente locale in tal modo assoggettato al pregiudizio economico costituito dall'erogazione di liberalità sostanzialmente sine titulo, e quindi non consentite'.

Da ultimo, sempre la Corte dei Conti³ ha sottolineato l'opportunità (e la necessità) che ciascuna amministrazione predetermini nel suo ambito apposite norme o atti regolamentari, con i quali stabilire e fissare, in linea generale, obiettivi e criteri tecnico - giuridici, ai quali il singolo operatore, nel concreto comportamento, anziché indugiare in personali, incerte e contingenti valutazioni, possa e debba uniformarsi. Ciò nell'evidente presupposto che le spese

¹ Vedasi anche parere ANCI del 15/01/2008 consultabile sul sito www.ancitel.it.

² Corte dei Conti, sez. II, sentenza del 27 maggio 1999, n. 162, in Foro amm., 2000, pag. 1073. Nello stesso senso Corte dei Conti, sez. II, sentenza del 3 febbraio 1998, n. 31, in Sett. Giur., 7/98, pagg. 95 e 96.

³ Corte dei Conti, sez. II, sentenza del 18 luglio 1990, n. 234, in Foro amm., 1991, pag. 207.

di rappresentanza non costituiscono un fondo di libera disponibilità del quale il titolare possa insindacabilmente disporre, appunto con personale discrezionalità di apprezzamento e di impiego.

Rimborso spese per partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali. Possibilità di deleghe ai consiglieri.

protocollo n. 2643/2007

Codesto Comune chiede chiarimenti in materia di amministratori locali, in relazione alla possibilità di delegare un consigliere comunale alla partecipazione ad associazioni rappresentative degli enti locali, con conseguente rimborso spese dallo stesso sostenute.

In particolare, l'ente, in relazione al nostro precedente parere del 1 dicembre 2006, protocollo n. 20207/06, cui si rimanda, chiede un approfondimento per quanto attiene alla possibilità di rilasciare deleghe ad un consigliere comunale da parte del Sindaco.

Sentito il Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, posizione organizzativa "consulenza e supporto giuridico-amministrativo agli enti locali", si forniscono le seguenti considerazioni.

La problematica presentata dall'ente riguarda la possibilità di partecipazione di un consigliere comunale alle sedute ed alle attività svolte dall'associazione nazionale "Città del vino", con lo scopo di rappresentare, in tale contesto, l'amministrazione comunale: questo tipo di rappresentanza potrebbe configurarsi come un "incarico" affidato al singolo consigliere, e non come una vera e propria "delega", che ha una forma giuridica diversa.

La possibilità di conferire deleghe non è espressamente prevista dal testo unico sugli enti locali, nel quale risulta peraltro sancita, nella parte I, Titolo III, Capo I, la distinzione delle funzioni spettanti ai tre organi di governo dell'ente locale, attribuendo al Consiglio comunale la funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (art. 42), alla giunta compiti di collaborazione con il Sindaco nel governo del comune (art. 48), al sindaco la responsabilità dell'amministrazione e la rappresentanza dell'ente (art. 50).

In tale contesto, le competenze del consiglio sono ben delimitate dalla legge. Ciascun consigliere comunale svolge il proprio ruolo nell'ambito del consiglio, svolgendo attività di iniziativa, di inchiesta, di mozione, di interrogazione, di accesso.

Alla luce della necessità di mantenere la separazione delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo affidate al consiglio e quelle esecutive, organizzative e residuali riservate alla giunta, si ritiene che il sindaco non possa conferire ai componenti del consiglio l'esercizio di funzioni amministrative di governo dell'ente, aventi conseguentemente rilevanza esterna.

Com'è noto l'articolo 54, comma 7, del DLgs. 267/2000, consente la possibilità di conferire ad un consigliere comunale, unicamente dove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, la delega ad esercitare, nei quartieri e nelle frazioni, le funzioni relative ad alcune materie di competenza statale espressamente indicate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dello stesso articolo.

Tale orientamento è stato assunto anche dal ministero dell'Interno con nota del 15900/321/1/BIS/L.142, del 9 luglio 1991, (che riteneva inammissibile l'attribuzione di deleghe con rilevanza esterna ai consiglieri comunali, potendo le stesse, ove previste, avere solo rilevanza interna), sia della risoluzione ministeriale prot. n. 15900/321/1/BIS/L. 142 del 19 giugno 2001, in cui si afferma che *"l'ordinamento consente, piuttosto, l'attribuzione ai singoli consiglieri di compiti di collaborazione, circoscritti all'esame ed alla cura di affari specifici, che*

non implichi la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici”.

Per delega interna si intende l'incarico funzionale affidato dal titolare dell'organo esterno per lo svolgimento di una attività ausiliaria di studio, proposta e vigilanza in determinati settori. Risulta essere pertanto una misura organizzativa che, pur potendo assumere notevole importanza pratica e rilevanza politica, non può produrre effetti giuridici.

Secondo la dottrina ricorrente¹ l'affidamento di deleghe potrebbe essere consentita solo nel caso in cui siano previste da specifiche norme di settore e comunque contemplate dallo Statuto comunale.

Nel T.U.E.L. non viene espressamente contemplato peraltro neanche l'istituto dell'“incarico”, ancorché l'articolo 78, comma 5, si riferisca al divieto, per i consiglieri, di assumere incarichi presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni, consentendone implicitamente l'assunzione al di fuori dei casi suddetti.

Tale tipo di rappresentanza potrebbe pertanto essere considerata quale un incarico anziché come una vera e propria delega, come pare peraltro suggerito dallo stesso articolo 85, comma 2, del T.U.E.L., che ritiene ammissibile l'assunzione delle spese, “..qualora gli enti locali ritengano di sostenere,..per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni..”

In ogni caso il Consigliere dovrebbe essere incaricato unicamente di un ruolo rappresentativo dell'ente, che non comporti assolutamente la formazione di atti amministrativi a rilevanza esterna, assimilabile, pertanto, alla figura della delega a rilevanza interna.

Si ritiene in conclusione che spetti all'ente locale individuare la modalità di incarico al Consigliere tenendo conto delle condizioni sopra esposte: nel caso l'amministrazione comunale ritenga utile la partecipazione di un proprio consigliere alle sedute ed attività dell'associazione di cui in parola, al fine di rappresentare gli interessi dell'ente, l'amministratore avrà diritto al rimborso delle spese con le modalità già precisate nel precedente parere.

Rimborso spese di viaggio. Componenti dell'Assemblea di un Consorzio BIM.

protocollo n.19204/2006

Il Consorzio ha chiesto un parere in ordine al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti dell'assemblea consortile per la partecipazione ai lavori della stessa.

In particolare, la questione concerne l'individuazione dell'ente (comune di appartenenza dei membri dell'assemblea o consorzio) sul quale debbano gravare tali spese, tenuto conto che l'assemblea è composta dai sindaci dei comuni consorziati o da assessori delegati dagli stessi.

Al riguardo, lo statuto del consorzio prevede che 'ai componenti dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti vengono rimborsate le spese di viaggio sostenute per la partecipazione dei rispettivi consessi' (art. 15, quarto comma).

Sebbene non risulti specificato su quale ente gravino dette spese, dalla disposizione dello statuto consortile si desume che gli oneri siano di spettanza del consorzio, come quelli relativi alle indennità di carica e di presenza disciplinate dal medesimo articolo 15.

¹ Cfr. pareri ANCI del 05/03/2003, 06/06/2000, 07/03/2000, visionabili sul sito ancitel.it;

Alla medesima conclusione si perverrebbe anche nell'ipotesi in cui lo statuto del consorzio contenesse, in relazione ai componenti dell'assemblea, un generico riconoscimento degli stessi diritti previsti dalla legge per i consiglieri comunali, atteso che troverebbe applicazione l'art. 84, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In tal caso, ai componenti dell'assemblea, che risiedono fuori del capoluogo del comune dove ha sede il consorzio, spetterebbe - sempre a carico dell'ente consortile - il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dell'assemblea, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Rimborso delle spese di viaggio sostenute dal consigliere residente fuori comune. Partecipazione a commissioni consiliari.

protocollo n. 6685/2006

La Provincia riferisce di essere stata invitata da un consigliere, residente al di fuori del comune capoluogo, a procedere al rimborso delle spese dallo stesso sostenute per recarsi dal luogo di residenza al luogo dove si tengono le riunioni delle commissioni consiliari. L'Ente è tuttavia a conoscenza del fatto che il richiedente svolge la propria attività lavorativa nel comune capoluogo e che, di conseguenza, nella maggior parte delle ipotesi, si reca alle riunioni delle commissioni spostandosi dal luogo di lavoro e non dal luogo di residenza e si chiede, conseguentemente, se tale rimborso sia o meno dovuto.

Ai sensi dell'articolo 84, comma 3 del testo unico enti locali 'agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate'.

In base al dettato della norma, si può senz'altro ritenere che la partecipazione alle riunioni delle commissioni consiliari rientri tra i casi in cui è garantito il rimborso per le spese di viaggio¹. Si sottolinea, tuttavia, che la disposizione collega esplicitamente il rimborso all'effettività delle spese. Si ritiene che, con il riferimento alle 'spese effettivamente sostenute', il legislatore intenda fare riferimento non solo all'effettivo compimento del viaggio, ma anche alla sussistenza di uno stretto nesso causale tra il viaggio e lo svolgimento dei compiti di mandato previsti dalla norma, posto che l'obiettivo della stessa è quello di evitare agli amministratori che non risiedano nel comune capoluogo di dover sostenere, per lo svolgimento del mandato, maggiori oneri rispetto agli amministratori residenti.

Sembra, quindi, doversi ritenere che il viaggio compiuto dall'amministratore debba trovare la propria unica causa nella partecipazione alle sedute o nella necessità di essere presente presso la sede degli uffici dell'Ente, non potendosi al contrario ravvisare alcuna ragione per procedere al rimborso, ove l'amministratore compia il viaggio usualmente, indipendentemente dagli obblighi di mandato, per svolgere la propria attività lavorativa². In quest'ultimo caso, infatti, non si potrà ritenere la presenza del necessario nesso di causalità tra viaggio e incarico di mandato.

Si suggerisce, pertanto - anche al fine di evitare di incorrere in responsabilità nei confronti dell'Ente per il danno patrimoniale causato - di prevedere il rimborso delle spese solo nell'ipotesi in cui il viaggio sia stato effettivamente compiuto in ragione della partecipazione alle sedute dell'organo o della necessaria presenza

¹ Si veda anche parere ANCI, del 16 marzo 2006, consultabile sul sito www.ancitel.it.

² Si veda a tale proposito parere ANCI del 10 dicembre 2002, consultabile sul sito www.ancitel.it

presso gli uffici, invitando l'amministratore a rilasciare una dichiarazione in tal senso ove avanzi la richiesta di rimborso.

Rimborso spese di viaggio agli amministratori locali. Liquidazione somme arretrate.

protocollo 13320/2005

Il Comune chiede chiarimenti in materia di rimborsi spese agli amministratori locali. In particolare, il quesito attiene alla possibilità di procedere alla liquidazione delle spese di viaggio sostenute da un amministratore locale, residente fuori comune, che, alla data odierna, ne chiede il rimborso a partire dal momento della propria nomina (luglio 2004).

D'intesa con il Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, si forniscono le seguenti considerazioni.

Com'è noto l'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 disciplina la materia dei rimborsi delle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente.

Osservato che la norma non pone alcun termine per procedere al rimborso, si ritiene che il Comune è tenuto al rimborso in argomento anche per le somme arretrate, relative ad un periodo non superiore al termine di prescrizione ordinaria decennale¹, previa verifica di tutti i presupposti di legge e dell'eventuale regolamento interno che disciplini in modo specifico quali siano le forme ed i requisiti dell'istanza di rimborso.

In particolare l'ente dovrà preliminarmente verificare la presenza dell'amministratore, comprovata da apposita documentazione (attestazioni rilasciate dal segretario dell'ente per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali o del responsabile dell'ufficio per lo svolgimento dell'attività) ovvero sulla base di un'autocertificazione in cui vengano indicate analiticamente le sedute per le quali si chiede il rimborso qualora tale procedura sia prevista dal regolamento interno.

Per quanto riguarda la quantificazione delle spese, si ritiene che in via generale, il rimborso delle spese sostenute vada effettuato sulla base di riscontri oggettivi: documentazione relativa all'effettivo importo per l'utilizzo di mezzi pubblici ovvero apposita dichiarazione per l'eventuale utilizzo di mezzo proprio².

Per quanto riguarda infine l'aspetto della liquidazione per somme relative ad esercizi precedenti, si è del parere che, nel caso in esame, non si ravvedono fattispecie di debiti fuori bilancio, atteso che l'obbligazione, cui l'amministrazione è tenuta per legge a soddisfare, sorge nel momento in cui l'amministratore propone apposita istanza.

¹ Cfr. pareri ANCI del 03/03/2005, 27/10/2004 visionabili sul relativo sito Internet.

² Cfr. parere espresso da 'Servizio affari giuridici e della consulenza' prot. N. 4668 del 23/04/2002.

ASPETTATIVE E PERMESSI

Oneri per permessi dei consiglieri comunali.

protocollo n. 8027/2008

La S.V. ha chiesto un parere in ordine ai permessi spettanti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari e all'individuazione del soggetto su cui gravano gli oneri per i permessi retribuiti.

In via generale, l'art. 77, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede che la Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari.

In relazione ai consiglieri comunali, il successivo art. 79, comma 1, stabilisce il diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata in cui è convocato il consiglio, senza prevedere alcuna limitazione dei permessi ad un determinato numero di ore lavorative mensili. Il medesimo comma specifica inoltre che, qualora la seduta del consiglio si svolga in orario serale, i consiglieri hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori del consiglio si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

Inoltre, la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 79, che riguarda, tra gli altri, oltre ai componenti degli organi esecutivi, anche i membri 'delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari', attribuisce agli stessi la possibilità di usufruire di permessi per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. In tal caso, il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Ne consegue che, qualora il consigliere comunale sia membro di uno degli organi suindicati, avrà diritto anche ai permessi orari di cui all'art. 79, comma 3.

I permessi sopra specificati sono retribuiti, atteso che, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 267/2000, le assenze dal servizio sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro, il quale, se si tratta di soggetto privato o di ente pubblico economico, ha diritto di ricevere il rimborso di quanto corrisposto, da parte dell'ente presso il quale il dipendente esercita le funzioni pubbliche.

Pertanto, il comune di riferimento ha l'obbligo di rimborsare al datore di lavoro, che sia un soggetto privato o un ente pubblico economico, quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni e assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso è effettuato dal comune, su richiesta documentata del datore di lavoro, entro trenta giorni.

Il comma 4 dell'art. 79 prevede ulteriori permessi retribuiti, per un massimo di 24 ore lavorative al mese, ma soltanto a favore dei soggetti ivi specificamente indicati, tra cui non sono compresi i consiglieri comunali.

Per lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle cui si riferiscono i permessi retribuiti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 79, i consiglieri comunali possono usufruire altresì dei permessi non retribuiti contemplati dal comma 5 del medesimo art. 79, secondo cui 'i lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori

permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato'.

Infine, si segnala che, ai sensi del successivo comma 6, l'attività e i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

Permessi retribuiti degli amministratori locali. Associazioni intercomunali.

protocollo n. 4938/2008

Il Comune, che fa parte di un'associazione intercomunale, ha chiesto un parere in ordine alla possibilità, per i sindaci componenti della Conferenza dei sindaci, organismo di coordinamento della forma associativa, previsto dall'art. 22, comma 4, lett. b), della L.R. 1/2006, di usufruire, per la partecipazione alle riunioni di tale organismo, di permessi retribuiti ulteriori rispetto alle fattispecie riconosciute agli amministratori locali dall'art. 79 del D.Lgs. 267/2000.

Sentito il Servizio finanza locale, si esprimono le seguenti considerazioni.

Si rileva, in via preliminare, che la Conferenza dei sindaci non può essere considerata un organo né del comune, in quanto si tratta di un organismo di coordinamento dell'associazione intercomunale, né della forma associativa, atteso che la costituzione di un'associazione intercomunale non comporta la nascita di un nuovo ente, dotato di personalità giuridica, ma dà soltanto vita a vincoli associativi tra i comuni partecipanti.

Di conseguenza, ai sindaci non possono spettare, in quanto non previsti dalla legge¹, specifici permessi per la partecipazione alle riunioni dell'organismo di coordinamento della forma associativa.

Si ritiene pertanto che i sindaci possano usufruire, a tal fine, soltanto dei permessi retribuiti previsti, in quanto sindaci, dall'art. 79, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (sino ad un massimo di 48 ore lavorative mensili) e dei permessi non retribuiti di cui al successivo comma 5 (sino ad un massimo di 24 ore lavorative al mese).

Permessi non retribuiti e relativi versamenti fiscali a favore degli amministratori degli enti locali.

protocollo n. 1039/2008

L'ente chiede chiarimenti in materia di amministratori degli enti locali, ed in particolare circa l'obbligo, da parte dell'amministrazione comunale, di versamento degli oneri figurativi nel caso di permessi non retribuiti e fruiti dagli amministratori stessi.

Com'è noto l'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2000, n. 267 prevede che gli amministratori possano usufruire di ulteriori permessi non retribuiti, nel limite massimo di 24 ore mensili e necessari all'espletamento del loro mandato.

Conformemente a quanto segnalato dal Ministero dell'interno con nota del 10 gennaio 2008, si ritiene che tali ulteriori permessi, configurati quali 'non retribuiti', non diano diritto, come si evince dalla definizione dei medesimi, ad alcuna retribuzione e non comportino alcun onere a carico dell'amministrazione di appartenenza o dell'ente presso cui viene ricoperta la carica elettiva locale.

¹ I vari commi dell'art. 79 contemplano, in via tassativa, le diverse fattispecie in cui agli amministratori locali spettano i permessi ivi previsti.

Permessi spettanti ai consiglieri comunali.

protocollo n. 18220/2005

Il Comune ha chiesto un parere in materia di permessi spettanti ai consiglieri comunali, in relazione all'espletamento del mandato.

In particolare, la questione concerne la possibilità di riconoscere i permessi retribuiti, previsti per i componenti degli organi esecutivi dall'art. 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad un consigliere comunale cui il sindaco abbia conferito, in base ad una previsione statutaria, l'incarico di seguire le problematiche comunali in materia di sport, con facoltà di partecipare ad incontri e riunioni.

In via preliminare, si osserva che, secondo l'orientamento espresso dal Ministero dell'Interno¹, le deleghe eventualmente attribuite ai consiglieri comunali possono avere solo rilevanza interna e finalità consultiva. L'ordinamento consente l'attribuzione a singoli consiglieri di compiti di collaborazione, circoscritti all'esame e alla cura di affari specifici, che non implichi la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. Per delega interna si intende l'incarico funzionale affidato dal titolare dell'organo esterno per lo svolgimento di un'attività ausiliaria di studio, proposta e vigilanza in determinati settori. Risulta, quindi, essere una misura organizzativa che, pur potendo assumere notevole importanza pratica e rilevanza politica, non può produrre effetti giuridici.

Premesso un tanto, per quanto concerne i permessi, in via generale, l'art. 77, comma 1, del d.lgs. 267/2000 prevede che la Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari.

In relazione ai consiglieri comunali, l'art. 79, comma 1, stabilisce il diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata in cui è convocato il consiglio.

La disposizione di cui al successivo comma 3, che riguarda, tra gli altri, oltre ai componenti degli organi esecutivi, anche i membri 'delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari' attribuisce agli stessi la possibilità di usufruire di permessi per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte.

Le citate disposizioni del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali costituiscono la concretizzazione del principio sancito dall'art. 51 della Costituzione, che stabilisce il diritto di tutti i cittadini ad accedere alle cariche pubbliche in condizioni di eguaglianza e di disporre del tempo necessario per l'adempimento delle relative funzioni.

I permessi sopra specificati sono retribuiti, atteso che, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 267/2000, le assenze dal servizio sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro, il quale, se si tratta di privato o di ente pubblico economico, ha diritto di ricevere il rimborso di quanto corrisposto, da parte dell'ente presso il quale il dipendente esercita le funzioni pubbliche.

Il comma 4 dell'art. 79 prevede ulteriori permessi retribuiti, per un massimo di 24 ore lavorative al mese, ma soltanto a favore dei soggetti ivi specificamente indicati, tra cui non sono compresi i consiglieri comunali.

¹ Ministero dell'Interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, Direzione centrale delle autonomie, nota del 9 luglio 1991, prot. n. 15900/321/1/BIS/L.142 e risoluzione prot. n. 15900/321/1/BIS/L.142 del 19 giugno 2001.

Pertanto, alla luce del quadro normativo sopra illustrato, si ritiene che, per lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle cui si riferiscono i permessi di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 79, i consiglieri comunali possano usufruire soltanto dei permessi non retribuiti contemplati dal comma 5 del medesimo art. 79, secondo cui 'i lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato'.

Analogo orientamento è stato espresso sia dall'ANCI¹ che dal Ministero dell'Interno², in relazione ai permessi spettanti ad un consigliere comunale, delegato dal sindaco allo svolgimento di compiti istituzionali in qualità di ufficiale dello stato civile e del Governo.

In particolare, l'ANCI ha sostenuto che l'attribuzione ad un consigliere da parte del sindaco di deleghe per l'espletamento di compiti d'istituto, ove non connessa alla eventuale nomina a componente dell'organo esecutivo, non appare compresa tra le cariche in organi collegiali, per le quali è riconosciuto il diritto ai permessi retribuiti, con la conseguenza che all'amministratore spettano, per l'esercizio di dette funzioni, soltanto i permessi non retribuiti previsti dal comma 5 dell'art. 79.

Oneri per permessi retribuiti. Amministratori Consorzio Boschi Carnici.

protocollo n. 16543/2007

Codesto Consorzio ha chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di assunzioni.

Sentito il Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, posizione organizzativa 'Consulenza e supporto giuridico amministrativo agli enti locali' si ritiene di esprimere le seguenti considerazioni.

Preliminarmente bisogna fissare l'attenzione sulla natura giuridica del Consorzio in indirizzo.

Il Consorzio Boschi Carnici è stato istituito ai sensi dell'articolo 139 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 e dell'articolo 9 della legge 25 luglio 1952, n. 991 ed ha per scopo la gestione tecnica ed economica dei boschi e dei pascoli acquistati dal Demanio dello Stato³.

L'articolo 2, comma 1, dello Statuto prevede che il Consorzio è soggetto alla disciplina di principio dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si osserva che la legge regionale n. 1/2006 'Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia' ha disciplinato i Consorzi fra enti locali ed altri enti pubblici all'articolo 24. Il legislatore regionale ha optato per la previsione di una nuova figura di consorzio, diversa da quella disciplinata dall'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I consorzi previsti dall'articolo 24 della LR 1/2006 non rappresentano più una forma associativa tra enti locali, per l'esercizio congiunto di funzioni o servizi, ma possono essere costituiti

¹ Cfr. il parere del 8.6.2000, consultabile sul sito www.ancitel.it. Si rileva peraltro che, secondo l'ANCI, nel diverso caso di delega del sindaco ad un consigliere comunale a rappresentare il comune in un gemellaggio all'estero, la possibilità di riconoscere all'amministratore permessi retribuiti troverebbe fondamento nel 'dovere di uniformare il comportamento dell'ente nei confronti del Consigliere incaricato formalmente di rappresentare il Comune in una manifestazione ufficiale ai principi affermati dal primo comma dell'art. 77 del T.U.E.L., evitando che lo stesso, per adempiere all'incarico conferitogli subisca un danno economico per la perdita delle retribuzioni ed assicurazioni per il tempo nel quale ha dovuto necessariamente assentarsi dal servizio' (parere del 24.10.2001).

² Si veda il parere del 17.12.2003, consultabile sul sito www.prefettura.pavia.it.

³ Vedi articolo 1, comma 2 Statuto del Consorzio che così dispone: 'Il Consorzio boschi carnici nella veste di azienda speciale ai sensi dell'art. 139 del RD 30/12/1923, n. 3267 e dell'art. 9, della L. 25/07/1952, n. 991 ha per scopo la gestione tecnica ed economica dei boschi e dei pascoli acquistati dal Demanio dello stato, giusta contratto approvato con il n. 10 dell'art. 1 della L. 02/07/1875, n. 2566 come da strumento ricevuto il 31/08/1874 dalla Prefettura di Udine e di quelli acquistati o da acquistare successivamente appartenenti pro-indiviso ai Comuni consorziati.'

dagli enti locali solo unitamente ad altri enti pubblici, per lo svolgimento di particolari attività. Entro due anni dall'entrata in vigore della citata legge regionale i consorzi attualmente esistenti dovranno conformarsi alla nuova disciplina.

Una deroga è invece disposta dal successivo comma 6 dell'articolo 24 LR 1/2006, per i consorzi previsti da leggi regionali di settore, nonché quelli obbligatori per legge, che continuano ad esistere e ad essere disciplinati dalle proprie norme di riferimento.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato il Consorzio in questione rientra tra i consorzi previsti dal comma 6 dell'articolo 24 e, soggetto alla disciplina di cui all'articolo 31 Decreto legislativo 267/2000 che concerne i consorzi tra enti locali.

In qualità di consorzio fra enti locali rientra nel novero delle 'pubbliche amministrazioni' di cui al decreto legislativo 165/2001 e non si configura come ente pubblico economico.

Pertanto al Consorzio in questione non si applica la previsione di cui all'articolo 80, comma 1, secondo alinea, del decreto legislativo 267/2000 in materia di oneri per permessi retribuiti per cariche pubbliche¹.

Indennità di fine mandato.

protocollo n. 4096/2004

Massima

L'indennità di fine mandato, si configura quale emolumento collegato all'attribuzione del mandato elettivo e, pertanto, viene erogata anche qualora il Sindaco non percepisca la relativa indennità di funzione avendo, in caso di cumulo di incarichi, optato per altra indennità più favorevole

Indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori.

protocollo n. 2926/2004

Massima

Ad un sindaco e ad un assessore di un comune, che ricoprano anche altra carica ed abbiano optato per l'indennità di funzione prevista per quest'ultima, percepiscono esclusivamente il gettone di presenza per le sedute del consiglio comunale.

¹ L'articolo 80, comma 1 così dispone: 'Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. ::: omissis :::'.

CIRCOLARI STATALI

Circolare 22 giugno 2000 n. 119 emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Legge 3 agosto 1999, n. 265, Capo III: nuova disciplina dello "status" degli amministratori locali e del relativo regime previdenziale. Definitivo chiarimento in merito all'ambito di applicabilità dell'art. 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come interpretato autenticamente dall'art. 8-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

La legge 3 agosto 1999, n. 265 ha introdotto rilevanti innovazioni in materia di oneri assicurativi, previdenziali ed assistenziali per i lavoratori che ricoprono incarichi amministrativi presso gli enti locali. Si illustrano di seguito le nuove disposizioni.

1. Ambito di applicazione.

Ribadito il fondamentale principio che la Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, la legge n. 265 del 1999 aggiorna l'elenco degli incarichi amministrativi presso gli enti locali rilevanti ai fini della applicazione del nuovo regime, adeguandolo ai mutamenti determinatisi nell'ambito istituzionale ed organizzativo degli enti locali in questi ultimi anni, a partire dall'adozione della legge n. 142 del 1990 di riforma delle autonomie locali.

Il comma 2 dell'articolo 18 individua quali destinatari delle nuove previsioni i lavoratori eletti presso le amministrazioni locali alle seguenti cariche: sindaci, anche metropolitani, presidenti delle province, consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, componenti delle giunte comunali e provinciali, presidenti dei Consigli comunali e provinciali, presidenti, consiglieri e assessori delle comunità montane, componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali, nonché componenti degli organi di decentramento.

Il comma 3 del predetto articolo prende poi in considerazione la posizione degli amministratori degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) per i quali, comunque denominati e finché previsti, la Regione può adeguare (con apposita legge regionale) la disciplina del relativo "status", quanto a permessi ed aspettative, ai principi ed ai criteri contenuti nelle disposizioni di cui al Capo III della legge n. 265 del 1999. Inoltre stabilisce che fino all'approvazione delle leggi regionali le regioni possono a richiesta collocare i presidenti e i vicepresidenti ove previsti, in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 22, con oneri previdenziali a carico degli stessi Istituti.

2. Aspettativa e permessi.

La legge n. 265 del 1999 rivisita il regime delle aspettative e dei permessi, retribuiti e non, che costituiscono il concreto strumento giuridico a disposizione dei lavoratori dipendenti per l'espletamento del mandato. A tale proposito conferma il diritto degli amministratori locali, che siano lavoratori dipendenti, al collocamento a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato, nonché il diritto a permessi retribuiti e non retribuiti, già attribuiti dalla previgente disciplina di cui alla legge 816 del 1985.

a) Aspettativa non retribuita.

In base all'art. 22 della legge in oggetto possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato gli amministratori locali individuati dall'art. 18, comma 2 che siano lavoratori dipendenti.

Il dettato legislativo non lascia dubbi in merito all'applicabilità delle nuove previsioni normative a tutti i lavoratori dipendenti, nel settore pubblico e privato, purché rivestano le cariche indicate dall'art. 18, comma 2 richiamato.

Nel previgente regime, invece, i destinatari del diritto venivano individuati nei lavoratori dipendenti pubblici ovvero privati dipendenti da imprese, aziende o enti, e notevoli erano stati i contrasti interpretativi in merito al corretto significato da attribuire al disposto normativo, in particolare con riferimento ai lavoratori privati dipendenti da partiti, sindacati, associazioni ed altri organismi similari.

In merito a tale problematica, peraltro, la legge in esame contiene all'art. 28, comma 2 definitivi chiarimenti, che vengono illustrati nel successivo paragrafo 4.

b) Permessi.

Il regime dei permessi consta di diverse tipologie di permessi retribuiti e non retribuiti ed è alternativo alla richiesta di collocamento in aspettativa non retribuita.

b.1) Permessi retribuiti.

Vengono confermate le tipologie di permesso retribuito già determinate dalla legge n. 816 del 1985, con alcune precisazioni in merito al relativo ambito di estensione temporale e alcune modifiche in merito all'individuazione delle cariche che danno diritto ad usufruirne.

La materia è compiutamente disciplinata all'art. 24 della legge in esame. Le previsioni di questo articolo sono applicabili anche nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge, per i quali è altresì prevista la possibilità di ottenere a richiesta una licenza illimitata in attesa di congedo per l'intera durata del mandato se la carica rivestita è quella di sindaco, presidente di provincia e presidente di comunità montana.

b.2) Permessi non retribuiti.

A tutti i lavoratori contemplati dallo stesso articolo 24 spettano ulteriori 24 ore lavorative mensili a titolo di permesso non retribuito quando necessarie per l'espletamento del mandato.

3. Oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi.

La legge n. 265 del 1999 detta all'art. 26 nuove disposizioni in materia di oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi in relazione agli amministratori da essa individuati.

3.1 Lavoratori in aspettativa.

Le nuove previsioni normative modificano il regime previdenziale applicabile agli amministratori locali in aspettativa non retribuita.

A tale proposito, il precedente art. 2, comma 3, della legge n. 816 del 1985 definiva il trattamento previdenziale per gli amministratori in aspettativa, eletti a cariche per le quali essa prevedeva il raddoppio delle relative indennità di carica, stabilendo l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali da parte degli enti locali presso i quali veniva esercitato il mandato in sostituzione del datore di lavoro privato.

Per i lavoratori dipendenti posti in aspettativa dal datore di lavoro pubblico l'obbligo del versamento della predetta contribuzione era posto a carico dello stesso datore di lavoro, salvo il diritto al rimborso da parte dell'ente presso il quale il lavoratore svolgeva il mandato (cfr. circolare 31 marzo 1988, n. 67).

In tale quadro, pertanto, il versamento della contribuzione obbligatoria era previsto soltanto a favore degli amministratori per i quali la legge n. 816 del 1985 prevedeva il raddoppio della indennità di carica.

L'art. 26 della legge n. 265 del 1999 stabilisce ora al comma 1 che l'ente locale provvede a proprio carico al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti in relazione agli amministratori locali che rivestono le cariche di cui allo stesso comma 1 senza più differenziare il regime previdenziale in merito alla natura pubblica o privata del datore di lavoro dell'amministratore e senza fare riferimento alcuno alla condizione della titolarità o meno del diritto ad una indennità.

L'art. 23 della stessa legge, a sua volta, detta disposizioni ai fini della determinazione della indennità di funzione, che sostituisce l'indennità di carica di cui alla legge n. 816 del 1985.

3.1.1 Incarichi ricoperti.

Le cariche che danno diritto alla copertura previdenziale a carico dell'ente locale sono elencate al comma 1 dell'art. 26: sindaco, presidente di provincia, presidente di comunità montana, di unione di comuni e di consorzi tra enti locali, assessore provinciale e assessore di comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti, presidente di Consiglio dei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, presidente di Consiglio

provinciale, presidente di Consiglio circoscrizionale nei casi in cui il comune abbia attuato nei relativi confronti un effettivo decentramento di funzioni, presidente di aziende anche consortili fino all'applicazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.

Si richiama, inoltre, l'art. 27, il quale prevede che, fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei Consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano, tra l'altro, le disposizioni di cui al predetto art. 26.

3.1.2 Adempimenti dell'ente locale.

Per effetto delle nuove previsioni l'ente locale presso il quale viene svolto il mandato amministrativo è tenuto a provvedere al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale obbligatoria per i profili di amministratori indicati al comma 1 dell'art. 26.

Lo stesso obbligo si pone altresì nei confronti dei dipendenti pubblici per i quali il datore di lavoro era tenuto prima della modifica normativa al versamento della contribuzione effettiva per carenza di questa stessa condizione (cfr. circolare 29 marzo 1990, n. 81).

Tale obbligo decorre dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame (21 agosto 1999).

Pertanto per gli amministratori che ricoprono cariche contemplate al predetto art. 26, comma 1, non trova più applicazione (ove in precedenza previsto) l'accredito della contribuzione figurativa per aspettativa non retribuita di cui all'art. 31 della legge n. 300 del 1970.

3.1.3 Retribuzione-parametro.

Per quanto attiene alla individuazione della retribuzione-parametro ai fini dell'adempimento dell'obbligo contributivo posto a carico dell'ente locale, permane l'applicabilità, anche nel nuovo regime previdenziale, dei criteri in precedenza indicati in relazione agli amministratori destinatari dell'applicazione del precedente art. 2, comma 3, della legge n. 816 del 1985, illustrati con circolare 18 gennaio 1995, n. 13 e circolare 29 luglio 1996, n. 157. Pertanto gli enti locali interessati adempiranno l'obbligo contributivo posto a loro carico ai sensi dell'art. 26 della legge in oggetto sulla base di quanto indicato dall'art. 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, commisurandolo alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica.

In caso di mancata regolazione del trattamento economico dovranno essere prese in considerazione le retribuzioni fissate dai C.C.N.L. per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche (cfr. circolare 8 ottobre 1981, n. 574 RCV).

3.1.4 Istruzioni procedurali.

Le contribuzioni previdenziali ed assistenziali per gli amministratori in aspettativa contemplati dall'art. 26, comma 1, della legge in esame devono essere versate nella gestione previdenziale di appartenenza del lavoratore in aspettativa. A tale riguardo l'amministrazione locale interessata dovrà richiedere presso la sede dell'Istituto territorialmente competente l'apertura di apposita posizione contributiva, con assegnazione del CSC e del codice ISTAT corrispondente al settore di inquadramento del datore di lavoro del dipendente chiamato a ricoprire l'incarico che dà diritto all'aspettativa.

La posizione contributiva sarà contrassegnata dal codice di autorizzazione "3C" che assume il nuovo significato di "Posizione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti degli amministratori locali ex art. 26, c. 1, L. 6 agosto 1999, n. 265". Detto codice con validità "0899" dovrà essere attribuito anche alle posizioni ancora attive, aperte in base alle istruzioni fornite con il messaggio 12 febbraio 1986, n. 2501 (allegato alla circolare 31 marzo 1988, n. 67). Nel campo attività economica dovrà essere riportata la dicitura "Amm.ri locali art. 26, c. 1, L.n. 265/99".

I datori di lavoro comunicheranno all'Ente locale l'ammontare delle retribuzioni di riferimento di cui al precedente punto 3.1.3, le aliquote contributive dovute e i codici di comunicazione del mod. DM10/2.

L'amministrazione locale effettuerà tutti gli adempimenti connessi con l'obbligo contributivo (denuncia mensile di mod. DM10/2, versamento dei contributi con il mod. F24 e dichiarazione annuale, attraverso il quadro SA del mod. 770).

3.1.5 Valutazione del periodo di aspettativa.

L'articolo 22 della legge in oggetto conferma la previsione che per gli amministratori che si trovano in aspettativa non retribuita il relativo periodo è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 26, inoltre, l'amministrazione locale provvede a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

3.2 Permessi.

Relativamente agli amministratori che usufruiscono dei permessi previsti dai commi da 1 a 4 dell'art. 24, il comma 5 dello stesso articolo prevede che la retribuzione (e conseguentemente gli oneri contributivi) corrisposta a fronte di periodi di assenza del lavoratore a tale titolo sia a carico del datore di lavoro e che l'ente presso il quale l'amministratore svolge le sue funzioni sia tenuto a rimborsare su richiesta documentata da parte del datore di lavoro quanto corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni in relazione alle ore o giornate di effettiva assenza.

Nella disposizione previgente il diritto al rimborso a carico dell'ente locale era esercitabile solo da parte del datore di lavoro privato o soggetto pubblico economico, che potevano ottenerlo a richiesta dall'ente locale presso il quale veniva svolto il mandato in relazione agli oneri sia retributivi che contributivi, ferma restando la quota a carico del lavoratore (cfr. circolare 4 luglio 1989, n. 148).

Peraltro il datore di lavoro è comunque tenuto ad adempiere regolarmente agli oneri previdenziali relativi al dipendente nei confronti dell'Istituto, attenendo ai rapporti con l'ente locale la successiva attività finalizzata ad ottenere il rimborso degli stessi.

Si sottolinea, infine, che il comma 6 dell'art. 28 della legge in oggetto stabilisce che le nuove disposizioni non si applicano immediatamente se le amministrazioni locali interessate sono in scadenza entro il 31 dicembre 1999. In questi casi l'applicazione delle nuove norme avviene a partire dal 1° gennaio 2000.

3.3 Norma di salvaguardia.

L'art. 26, comma 6 della legge n. 265 del 1999 stabilisce che, al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale ed assistenziale dei soggetti per i quali l'ente locale è tenuto al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi di cui al comma 1, è consentita la ripetizione degli oneri predetti entro 5 anni dalla data del loro versamento, se precedente la data di entrata in vigore della stessa legge, ed entro 3 anni se successivo.

4. Chiarimenti interpretativi in merito all'art. 2, comma 1, della legge n. 816 del 1985.

Come accennato più sopra, la legge n. 265 del 1999 contiene definitivi chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della norma di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 816 del 1985, che individuava nel previgente regime previdenziale per gli amministratori locali in aspettativa non retribuita il campo applicativo della contribuzione obbligatoria a carico dell'ente locale.

Poiché, infatti, quest'ultima norma indicava tra i propri destinatari solo i dipendenti da datori di lavoro privati quali imprese, aziende o enti (cfr. circolare 31 marzo 1988, n. 67), si erano ritenuti esclusi dal suo campo applicativo i dipendenti degli organismi di fatto in genere, inclusi i dipendenti di partiti politici, sindacati, associazioni ed altri organismi similari, chiamati a ricoprire cariche amministrative presso gli enti locali.

Per costoro il regime previdenziale doveva intendersi conseguentemente regolato, ove ne ricorressero i requisiti legali, dal meccanismo dell'accredito figurativo dei contributi previdenziali previsto dall'art. 31 della legge n. 300 del 1970.

Successivamente il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, poi convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, stabilì all'art. 8-ter, con norma espressamente indicata come di interpretazione autentica che «Le disposizioni del secondo comma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 sono applicabili a tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati senza esclusione alcuna».

Tale intervento normativo, tuttavia, non riuscì a sgomberare il campo da residui dubbi interpretativi, cosicché, dopo aver in un primo tempo ritenuto che, per effetto di tale disposizione, partiti politici ed associazioni non riconosciute dovevano intendersi ricompresi nella disposizione di cui al citato articolo 8 ter, (cfr. circolare 26 novembre 1993, n. 266), l'Istituto dovette riesaminare su indicazione del Ministero degli interni tale suo orientamento, affermando la natura sostanzialmente innovativa della norma.

Conseguentemente solo a partire dal 20 marzo 1993 (data di entrata in vigore della citata legge del 1993) tutti i dipendenti, pubblici e privati, senza differenziazioni in merito alla natura del datore di lavoro, potevano intendersi destinatari del particolare regime previdenziale dettato dall'art. 2 della legge n. 816 del 1985 (cfr. circolare 5 giugno 1995, n. 157, che ha abrogato le istruzioni fornite con la citata circolare n. 266 del 1993 relativamente alla disposizione concernente la regolarizzazione contributiva dei periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'art. 8-ter più volte citato).

La legge n. 265 del 1999 interviene ora in maniera definitiva sulla problematica fin qui illustrata, disponendo all'art. 28, comma 2, che «La disciplina di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come autenticamente interpretata dall'art. 8-ter del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si applica a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali a decorrere dalla entrata in vigore della legge 27 dicembre 1985, n. 816».

4.1 Adempimenti degli enti locali.

Sulla base di tale previsione normativa illustrata potranno riscontrarsi due diverse situazioni.

Nel caso in cui l'ente locale avesse regolarmente adempiuto all'obbligazione contributiva in relazione al personale dipendente da organismi di fatto effettuando a tempo debito la regolarizzazione prevista dalla circolare n. 266 del 1993, senza aver ottenuto il rimborso degli oneri previsto dalla circolare n. 157 del 1995, la sede interessata dovrà provvedere alla ricostituzione della posizione previdenziale dell'amministratore interessato e alla validazione della contribuzione a suo tempo versata e non restituita.

Nel caso in cui, invece, l'ente locale avesse effettuato la regolarizzazione di cui alla predetta circolare n. 266 del 1993 e ottenuto in restituzione gli oneri in seguito alla circolare n. 157 del 1995, dovrà effettuare una nuova regolarizzazione, tenendo conto delle medesime istruzioni procedurali fissate nel precedente paragrafo 3.1.4, relativamente agli amministratori in aspettativa non retribuita all'epoca dipendenti da partiti politici ed associazioni non riconosciute eletti negli organi esecutivi per i quali la legge n. 816 del 1985 prevedeva il diritto al raddoppio dell'indennità di carica, con riferimento ai periodi contributivi collocati tra il 20 marzo 1993 (data di entrata in vigore del D.L. 8 del 1993), e il 25 gennaio 1986 (data di entrata in vigore della più volte citata legge n. 816 del 1985).

Ai fini della regolarizzazione in questione trova applicazione l'ordinario regime previsto per gli enti locali.

Si osserva inoltre che le disposizioni normative in questione non contengono alcun riferimento a limiti prescrizionali, coerentemente con la "ratio legis" che è quella di provvedere alla sistemazione di partite contributive pregresse.

Peraltro i periodi da regolarizzare a carico degli enti locali sono stati alternativamente ritenuti coperti da contribuzione obbligatoria (in base alla prima interpretazione della legge n. 68 del 1993) ovvero figurativa (in base all'interpretazione successiva della stessa legge), cosicché, anche laddove dovesse ritenersi applicabile il regime della prescrizione, si riscontrerebbe la presenza degli atti interruttivi del relativo decorso, costituiti nel primo caso dalle regolarizzazioni effettuate a seguito delle previsioni della circolare n. 266 del 1993, e nel secondo caso dalla domanda di accredito della contribuzione figurativa, che per i periodi contributivi indicati non era, come noto, soggetta a termini di decadenza.

Da quanto fin qui illustrato, inoltre, discende che dovranno essere annullati relativamente ai lavoratori dipendenti da organismi di fatto i contributi figurativi accreditati, in presenza dei requisiti richiesti, per i periodi nei quali si erano trovati esclusi dalla copertura previdenziale obbligatoria a carico dell'ente locale a seguito delle indicazioni fornite con la circolare n. 157 del 1995, che devono ora essere regolarizzati dagli enti locali interessati.

Il Direttore generale Trizzino

Circolare 21 novembre 2001 n. 205 emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle entrate contributive, Sistemi informativi e telecomunicazioni.

Decreto 25 maggio 2001. Contributi dovuti per gli Amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti. Quote forfetarie.

Le innovazioni introdotte dalla legge 3 agosto 1999, n.265 e, quindi, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in ordine allo "status" degli amministratori locali ed al regime degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi agli stessi relativo sono state illustrate, in riferimento ai lavoratori dipendenti, con circolare n. 119 del 22 giugno 2000.

In relazione agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti il secondo comma dell'art.86 del citato Testo Unico, riproducendo integralmente la norma già contenuta nel secondo comma dell'art.26 della legge n. 265/1999, dispone che le Amministrazioni locali devono provvedere al pagamento, a titolo di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, di una cifra forfetaria annua, da versare per quote mensili alle forme pensionistiche alle quali il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

In attuazione della predetta disposizione, il decreto 25 maggio 2001 del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha individuato, per ogni categoria di lavoratori non dipendenti, le quote forfetarie che gli Enti locali devono corrispondere, per i propri amministratori, alle Gestioni di appartenenza.

Individuazione degli Amministratori locali destinatari del nuovo regime contributivo.

L'art. 1 del citato decreto 25 maggio 2001 individua, quali destinatari delle disposizioni in argomento, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 86 del Testo Unico (DLgs. 267/2000), i lavoratori non dipendenti che rivestano la carica di:

sindaci, presidenti di provincia, presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, assessori provinciali ed assessori di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, presidenti dei consigli provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, nei casi in cui il comune abbia effettuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e presidenti di aziende, anche consortili, fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.

Determinazione delle quote forfetarie annue.

L'art. 2 del citato decreto ministeriale fissa i criteri per la determinazione delle quote forfetarie che gli Enti locali devono corrispondere alle Gestioni alle quali gli amministratori erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data del conferimento del mandato, in riferimento a tutte le categorie di lavoratori non dipendenti elencate nel medesimo decreto.

In particolare, per gli artigiani e gli esercenti attività commerciale, l'importo annuale da pagare è quello derivante dall'applicazione delle aliquote vigenti (I.V.S. e maternità) al minimale imponibile.

Il medesimo criterio viene sostanzialmente adottato anche per gli iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 citata, con l'avvertenza che l'imponibile sul quale devono applicarsi le aliquote di legge é il minimale previsto per gli artigiani e gli esercenti attività commerciale

Modalità e termini di pagamento.

In considerazione delle differenti implicazioni che la disposizione in esame comporta in riferimento alle procedure informatiche in atto nella Gestione separata ed in quelle degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, si è pervenuti nella determinazione di prevedere due distinte modalità di versamento:

- a) per gli iscritti alla Gestione dei collaboratori coordinati e continuativi, dei venditori porta a porta e dei liberi professionisti, gli Enti locali provvederanno al versamento delle quote mensili utilizzando il modello F24, in versione "euro", secondo le modalità previste per la generalità dei committenti e presentando la dichiarazione annuale (Mod. GLA, ancorché si tratti di professionisti), debitamente compilata in ogni sua parte; dovranno essere indicati, quali compensi corrisposti, i minimali imponibili previsti per gli artigiani ed i commercianti ed il codice n. 27, quale codice attività, nella tabella 1 del foglio GLA/C ;
- b) per gli artigiani ed i commercianti le quote mensili saranno versate, disgiuntamente per ciascun amministratore, tramite bollettini di c/c postale versione "euro" TD 123, riportando, nella causale, la seguente dizione "Decreto legislativo n. 267/2000" seguita dagli estremi dell'amministratore interessato (cognome, nome, Gestione di appartenenza, periodo di riferimento, codice azienda).

In considerazione dell'esiguo numero dei soggetti interessati, le Sedi procederanno autonomamente all'approvvigionamento dei predetti bollettini, chiedendo la pre stampa del numero di c/c "incassi vari" di pertinenza e della relativa intestazione, per metterli quindi a disposizione degli Enti obbligati al pagamento. Per il definitivo accredito delle quote forfetarie alle singole posizioni degli amministratori interessati si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

I pagamenti delle quote forfetarie devono essere effettuati con cadenza mensile, come previsto dalla norma in esame, entro il giorno 16, a decorrere dal mese di gennaio 2002. In attesa della determinazione, da parte dell'Istituto, degli importi dovuti per il predetto anno, gli Enti locali sono autorizzati a corrispondere le quote forfetarie nella misura prevista per l'anno precedente, salvo conguagli da effettuarsi con le modalità che saranno tempestivamente comunicate.

Entro la stessa scadenza del 16 gennaio 2002 saranno corrisposte, senza aggravio di oneri accessori, anche le quote dovute per periodi pregressi, decorrenti dal mese di nomina degli amministratori locali, non anteriori alla data di iscrizione alle Gestioni e, comunque, al 21 agosto 1999, data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n.265 che ha inizialmente introdotto la disposizione in esame, successivamente recepita nel T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali citato.

In riferimento agli artigiani ed ai commercianti dovrà essere compilato un distinto bollettino di versamento con l'indicazione del periodo pregresso di riferimento. I predetti periodi saranno indicati nelle apposite fincature del mod. F24 per i collaboratori ed i professionisti.

Per quanto precede si riportano, nel prospetto che segue, le quote annuali e mensili, distintamente per gli iscritti alle diverse Gestioni dell'Istituto in riferimento agli anni 1999, 2000 e 2001, espresse in euro, in considerazione dei suddetti termini di versamento.

Gestione	Anno 1999		Anno 2000		Anno 2001	
	Mese agosto/dicembre		mese anno		Mese anno	
Artigiani	154,73	773,66	*159,00 *158,81	1.906,87	164,69	1.976,22
Commercianti	158,48	792,42	*162,81 *162,62	1.952,57	167,69	2.012,23
Collaboratori e professionisti	96,20 (10%) 115,44 (12%)	481 (10%) 577,2 (12%)	97,65 (10%) 126,94 (13%)	1.171,75 (10%) 1.523,27 (13%)	100,04 (10%) 130,05 (13%)	1.200,45 (10%) 1.560,58 (13%)

* 159,00 da gennaio a giugno

* 158,81 da luglio a dicembre

* 162,81 da gennaio a giugno

* 162,62 da luglio a dicembre

Tutti gli importi dei contributi sono in euro

Sempre in riferimento a periodi precedenti l'anno 2002, il versamento delle quote forfetarie da parte degli Enti locali legittima la richiesta di rimborso dei contributi eventualmente versati dagli amministratori, per i medesimi periodi e per l'importo corrispondente alla stessa quota forfetaria. Detta richiesta non è configurabile, tuttavia, per i collaboratori coordinati e continuativi e per i venditori porta a porta, stante il diverso atteggiarsi, nei loro confronti, delle quote stesse, come di seguito precisato.

Fattispecie particolari

Per espressa previsione del comma 2 dell'art.86 del Testo Unico più volte citato e del decreto ministeriale di attuazione, le quote forfetarie sono dovute alle Gestioni alle quali gli amministratori erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data dell'incarico. Conseguentemente può verificarsi che l'amministratore continui ad essere iscritto alla Gestione d'appartenenza anche durante l'assolvimento del mandato, qualora persistano i presupposti di legge.

In tali ipotesi, qualora si tratti di iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, rimangono a carico dell'amministratore, o del titolare d'impresa, se l'amministratore riveste la qualifica di collaboratore familiare, tutti gli oneri contributivi relativi ai redditi d'impresa prodotti, imputabili all'amministratore o ai componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per la sola quota parte dei contributi dovuti sul minimale di reddito relativo all'amministratore stesso. I soggetti che si trovino in tali situazioni dovranno richiedere il rilascio di modd. F24 sostitutivi, previa decurtazione dell'importo corrispondente alla quota forfetaria facente carico all'Ente locale.

Similmente, qualora trattasi di lavoratori autonomi (professionisti) iscritti alla Gestione separata, l'amministratore-professionista dovrà autonomamente corrispondere i contributi previdenziali sulla quota parte del reddito imponibile eccedente la quota forfetaria.

Detta quota si configura, viceversa, come aggiuntiva rispetto ai contributi dovuti dai committenti per i collaboratori coordinati e continuativi, stante il diverso atteggiarsi dei rapporti di collaborazione.

Conseguentemente per i committenti di collaborazioni coordinate e continuative nei confronti di amministratori locali destinatari di quote forfetarie restano fermi gli ordinari obblighi contributivi.

Il Direttore generale Trizzino

PARERI IN MATERIA DI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI
RILASCIATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI



TRATTAMENTO FISCALE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE

04/03/2009 - Oneri per aspettativa ex art. 86 T.U.O.E.L – Presidente consorzio dipendente presso due datori di lavoro.

Un Consorzio ha chiesto come applicare l'art.86 T.U.O.E.L. al caso prospettato.

Nella fattispecie in esame il Consorzio ha rappresentato che il proprio Presidente, che svolge l'attività presso due datori di lavoro, dopo l'elezione ha optato prima per l'aspettativa non retribuita presso i due datori di lavoro da cui dipende (part-time 50% ciascuno) e successivamente dall'1 luglio 2006 ha ripreso la propria attività presso uno dei due datori di lavoro.

Inoltre il Consorzio ha precisato di aver corrisposto al presidente, dal 1° giugno 2005, l'indennità di funzione ridotta nella misura del 20% rispetto all'importo fissato dal D.M. n.119/00.

Le due società presso cui il Presidente si trovava in aspettativa hanno chiesto il rimborso della quota di accantonamento di indennità di fine rapporto, così come previsto dall'art.86, comma 3 , T.U.O. E.L. e, alla luce di quanto premesso, il Consorzio ha chiesto di conoscere se ai fini del rimborso della quota di accantonamento entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua debba calcolarsi l'indennità "teorica" spettante in base alle disposizioni di legge o debba calcolarsi sulla somma effettivamente corrisposta e cioè su quella ridotta del 20% rispetto all'importo fissato dal D.M. n.119/00.

Il Consorzio ha chiesto, altresì, di conoscere se sia tenuto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art.86, 1° comma, T.U.O.E.L., ad uno dei datori di lavoro presso i quali il presidente del Consorzio risulta ancora in aspettativa.

Al riguardo, si rappresenta per quanto concerne il primo quesito che la quota da versare a titolo di accantonamento per il trattamento di fine rapporto deve parametrarsi all'indennità effettivamente percepita dall'amministratore e non a quella tabellare indicata dal D.M.n.119/00.

Per quanto attiene al secondo quesito si rappresenta che il Presidente del Consorzio ha ripreso a svolgere l'attività presso uno dei due datori di lavoro e, quindi, ciò significa che non si trova più in regime di aspettativa perché fruisce di un part-time al 50%; pertanto, venendo meno la condizione di aspettativa del lavoratore dipendente , viene meno l'obbligo, previsto dal comma 1 del citato art.86 del T.U.O.E.L., da parte del consorzio, di provvedere al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti, per entrambi i rapporti di lavoro in questione.

Infatti l'art.86, comma 1, T.U.O.E.L. , prevede che l'amministrazione locale ha tale onere solo per gli amministratori che sono collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del D.Lgs n.267/00, nel caso di specie, invece, come si è

detto, il presidente del Consorzio non può considerarsi più in regime di aspettativa perché ha ripreso la propria attività lavorativa presso uno dei due datori di lavoro.

09/10/2007 – Versamento degli oneri previdenziali per amministratori non dipendenti.

Si fa riferimento alla nota con la quale è stato richiesto l'avviso di questo Ufficio in merito al versamento degli oneri previdenziali che gli enti locali sono tenuti a pagare, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del TUEL, per gli amministratori non dipendenti.

In via preliminare, si rappresenta che con l'espressione "amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti", recata dal comma 2 del suddetto art. 86, si intendono gli amministratori locali lavoratori autonomi.

Con la predetta norma il legislatore, analogamente con quanto previsto al comma 1 per gli amministratori dipendenti, ha inteso imputare a carico dei bilanci degli enti locali una quota parte degli oneri contributivi dei lavoratori autonomi che ricoprono cariche elettive, normalmente a carico dei diretti interessati.

Ciò posto, si rappresenta che l'obbligo di versamento de quo ha decorrenza dal mese e non dall'anno in cui è stata assunta la carica e, pertanto, l'importo che l'ente locale dovrà versare sarà pari non alla cifra forfettaria annuale tout court bensì a quella in dodicesimi rapportata ai mesi di espletamento del mandato cioè in quanto tale obbligo si perfeziona in capo all'ente locale soltanto con l'assunzione della carica e, dunque, non potrà prescindere dal periodo di effettivo espletamento del medesimo mandato.

09/02/2007 - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi per i componenti degli organi di decentramento comunale

Un comune ha chiesto di conoscere se si possa applicare anche agli altri componenti della giunta delle municipalità del comune stesso la norma dell'art. 86 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 che prevede, a carico dell'Amministrazione locale di appartenenza, l'obbligo di versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per i presidenti dei consigli circoscrizionali "nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni".

Al riguardo, si ritiene che l'elencazione recata dalla citata norma ha carattere tassativo, per cui non è consentito estendere il beneficio in questione a cariche, come quella di componente della giunta delle municipalità, non espressamente contemplata dal legislatore.

Ciò tanto più ove si consideri che la norma ha preso in considerazione gli organi delle forme di decentramento comunale individuando, però, come soli destinatari del beneficio, i presidenti di tali organi di decentramento.

11/08/2006 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi - Oneri previdenziali ed assistenziali nel caso in cui un amministratore, lavoratore dipendente in aspettativa, diventi disoccupato a seguito della cessazione dell'attività della ditta.

E' stato formulato un quesito teso a conoscere se il comune debba provvedere a continuare a versare gli oneri previdenziali ed assistenziali nel caso in cui un amministratore, lavoratore dipendente in aspettativa, diventi disoccupato a seguito della cessazione dell'attività della ditta.

Al riguardo, l'art. 86 del decreto legislativo n. 267/2000 attribuisce all'ente locale l'onere di effettuare i versamenti in questione per gli amministratori, ivi indicati, che svolgono attività lavorativa. In particolare, il predetto adempimento è previsto al comma 1 in favore degli amministratori lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita, ed al comma 2 per i lavoratori non dipendenti, intendendo per tali i cosiddetti lavoratori autonomi.

Nella fattispecie, l'interessato ha optato, nella posizione di lavoratore dipendente, per l'istituto dell'aspettativa, che comporta la corresponsione dell'indennità di carica nella misura intera. Tale aspettativa implica l'obbligo da parte del comune, ai sensi del richiamato comma 1, all'effettivo versamento contributivo per la durata del mandato elettivo ed in corrispondenza con il periodo di aspettativa usufruita dal soggetto.

Al cessare delle condizioni di lavoratore dipendente ed in aspettativa, viene contemporaneamente meno l'obbligo, da parte dell'ente presso il quale l'amministratore svolge il mandato, di provvedere al pagamento dei predetti oneri, visto che la carenza della condizione di "lavoratore" non consente l'applicazione del richiamato art. 86 del decreto legislativo n. 267/2000.

27/01/2006 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi - Artt. 81-86 del decreto legislativo n. 267/2000 – lavoratori dipendenti.

Sono stati trasmessi dei quesiti formulati dall'ex sindaco del comune di L'ex amministratore, dipendente del Ministero della Giustizia e prossimo al pensionamento, chiede di conoscere: 1) a chi spetti il versamento dei contributi previdenziali per un sindaco di un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, collocato in aspettativa non retribuita; 2) chi deve pagare gli emolumenti relativi ai permessi non retribuiti e a chi spetta il versamento dei relativi contributi obbligatori per la previdenza e l'assistenza; 3) se gli amministratori locali, pubblici dipendenti, maturano le ferie nel periodo in cui sono collocati in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato elettivo locale.

Riguardo al primo punto, si evidenzia che l'art. 86 comma 1, del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, fa gravare sull'amministrazione locale presso cui è espletato il mandato, in sostituzione dell'ente datore di lavoro, l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi previdenziali per gli amministratori che, lavoratori dipendenti, si siano collocati in aspettativa non retribuita, e che rivestono le cariche espressamente ivi indicate. Tra queste è ricompresa la carica di sindaco, a prescindere dell'entità demografica dell'ente.

Relativamente al secondo quesito, si rileva che l'amministratore locale può assentarsi dal lavoro usufruendo di permessi retribuiti o non retribuiti. La fruizione di permessi non retribuiti non danno diritto, come si evince dalla definizione dei medesimi, alla relativa retribuzione e non comportano alcun onere a carico dell'amministrazione di appartenenza o dell'ente presso cui viene ricoperta la carica elettiva locale.

In merito all'ultima richiesta, si rappresenta che ai sensi dell'art. 81 del T.U., gli amministratori locali, lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato; tale periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato.

Posto che con l'aspettativa viene sospeso il rapporto sinallagmatico tra datore di lavoro e dipendente e vengono meno i reciproci obblighi connessi al rapporto di lavoro subordinato - prestazione lavorativa, da una parte, e corresponsione della retribuzione, dall'altra - e considerato che il periodo feriale è essenzialmente destinato a consentire il recupero delle energie psicofisiche consumate dal lavoratore nel corso e per effetto della sua prestazione, si ritiene che nel periodo di aspettativa venga di conseguenza meno anche il maturarsi dei giorni di ferie. Non consente di pervenire ad una diversa conclusione la sentenza n. 5661 del 1999 della Corte di

Cassazione, richiamata dall'esponente a supporto del reclamato diritto a computare nel monte ferie annuale anche le ferie maturate nel periodo di aspettativa, ove si statuisce che al dipendente posto in aspettativa non compete la corresponsione del trattamento per ferie non godute, costituita dall'indennità sostitutiva, poiché il dipendente in aspettativa non esegue la prestazione lavorativa.

21/11/2005 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi - Modalità di pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi per un ex presidente di una comunità in carica dal 10/03/01 al 28/02/03.

Si fa riferimento ad una nota, con la quale una prefettura chiede il parere di questo Ministero in merito alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi per un ex presidente di una comunità montana, in carica dal 10/03/01 al 28/02/03.

In particolare viene chiesto di conoscere se i contributi previdenziali che la comunità montana deve versare per il presidente pro tempore vadano rapportati al periodo in cui l'amministratore ha rivestito la carica, ovvero, come richiesto dall'ente previdenziale dei geometri, per le intere annualità interessate (2001, 2002 e 2003).

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del diverso regime previsto dalle disposizioni dell'ente previdenziale rispetto a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 86 del decreto legislativo n. 267/2000, il quale prevede che agli amministratori che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1, l'amministrazione locale provvede al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili, deve ritenersi prevalente la normativa recata dal suddetto decreto legislativo, stante il suo carattere di specialità.

Pertanto, le contribuzioni e gli oneri assistenziali devono essere versati dal momento di assunzione dalla carica sino al tempo in cui sono state esercitate le relative funzioni, essendo il versamento contributivo strettamente legato alla durata del mandato elettivo.

25 maggio 2005 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi - Versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per l'amministratore che, oltre ad essere pubblico dipendente in aspettativa, svolge anche attività lavorativa autonoma. Art. 86 del decreto legislativo n. 267/2000.

Con una nota è stato trasmesso un quesito in merito al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per l'amministratore che, oltre ad essere pubblico dipendente in aspettativa, svolge anche attività lavorativa autonoma.

Al riguardo, l'art. 86 in oggetto attribuisce all'ente locale l'onere di effettuare i versamenti in questione per gli amministratori, ivi indicati, che svolgono attività lavorativa. In particolare, il predetto adempimento è previsto al comma 1 in favore degli amministratori lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita, ed al comma 2 per i lavoratori non dipendenti, intendendo per tali i cosiddetti lavoratori autonomi.

Nella fattispecie, l'interessato ha optato, nella posizione di lavoratore dipendente, per l'istituto dell'aspettativa, che comporta la corresponsione dell'indennità di carica nella misura intera. Tale aspettativa comporta l'obbligo da parte del comune, ai sensi del richiamato comma 1, all'effettivo versamento contributivo per tutta la durata del mandato elettivo.

Si significa, inoltre, che la differenziazione tra il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo, prevista dai commi 1 e 2 del citato art. 86, che trae ragion d'essere in relazione alle rispettive tipologie di lavoro (lavoro dipendente – lavoro autonomo) ha il carattere dell'esclusività e della non cumulabilità, una volta che sia determinata la fattispecie della posizione lavorativa.

Pertanto, si ritiene non sussista alcun onere da parte dell'ente dove l'amministratore svolge il mandato, che già provvede al pagamento delle predette incombenze, di farsi carico anche delle quote forfettarie alla Cassa Forense.

16/05/2005 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi - amministratore impiegato con contratto di collaborazione presso federazione provinciale di partito politico.

E' stato chiesto il parere dello scrivente in ordine alla applicabilità o meno della disposizione di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 267/2000, come riformulato dall'art. 2 bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con L. 28 dicembre 2001, n. 26.

In particolare, viene chiesto di conoscere se ad una federazione provinciale di un partito politico, presso il quale un consigliere di codesta provincia è impiegato con un "contratto di collaborazione", spetti il rimborso degli oneri sostenuti per i permessi retribuiti spettanti all' amministratore per la partecipazione alle sedute di consiglio, commissioni consiliari e per l'esercizio del mandato nell'interesse dell'ente.

La sopracitata norma dispone che gli oneri per i permessi gravano sull'ente locale presso il quale i lavoratori svolgono le funzioni di amministratori, qualora essi siano dipendenti da soggetti privati o da enti pubblici economici.

Sulla tipologia lavorativa in questione, è intervenuta di recente la riforma in materia di occupazione e mercato del lavoro, recata dal decreto legislativo n. 276/03 in attuazione della legge delega n. 30/2003. Tale normativa ha stabilito che detti rapporti di collaborazione prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, devono essere riconducibili a specifici progetti e programmi di lavoro, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente. Particolari forme di tutela per il collaboratore sono previste inoltre in caso di gravidanza, malattia ed infortunio. In tali circostanze, infatti, il rapporto contrattuale rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo.

Ciò premesso, si rappresenta che, in assenza del vincolo di subordinazione, non è possibile applicare automaticamente, ai rapporti di lavoro in esame, gli istituti tipici del lavoro subordinato e che il legislatore non ha previsto specifiche forme di tutela del collaboratore in caso di assunzione di mandato elettivo locale, quale la facoltà di porsi in aspettativa o istituti ad essa equivalenti, qualora non vengano applicate, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del citato decreto legislativo n. 276/2003, clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli in tal senso rispetto alle disposizioni di legge.

Pertanto, alla luce di quanto premesso, non appare praticabile, per l'amministratore in questione, l'applicazione della disciplina sul rimborso degli oneri per i permessi retribuiti ex art. 80 del D. lgs. 267/2000, come riformulato dall'art. 2 bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con legge 28 dicembre 2001, n. 26.

13/05/2005 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi - art. 86 del decreto legislativo n. 267/2000 – possibilità di estensione a Unioni di Comuni.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale si chiede di conoscere l'avviso di questo Ministero in ordine alla possibilità di estendere, in via analogica, agli assessori delle unioni dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la disposizione che, all'art. 86 del decreto legislativo n. 267/2000, pone a carico dell'amministrazione locale il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi, per gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, collocati in aspettativa non retribuita.

Al riguardo si rappresenta che, poiché l'elencazione, recata dall'art. 86, comma 1, delle cariche che beneficiano del versamento dei predetti oneri da parte dell'amministrazione locale, ha carattere tassativo, non è consentito estendere il beneficio in questione a cariche, come quella di assessore di unione di comuni, non espressamente contemplata dalla norma. Ciò, tanto più ove si consideri che la norma ha preso in considerazione le unioni dei comuni, individuando, però, come soli destinatari del beneficio, i presidenti di detti enti associativi.

23/03/2005 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi - Pagamento oneri assistenziali ed assicurativi per gli amministratori locali non lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 86 d. leg.vo 267/2000. Divieto di cumulo previsto dall'art. 83 per l'assessore comunale – parlamentare nazionale.

Sono stati chiesti chiarimenti in ordine all'applicazione degli articoli 83 e 86 del decreto legislativo n. 267/2000.

In particolare, si chiede se ad un assessore provinciale, lavoratore non dipendente - il quale ricopre anche la carica di parlamentare nazionale - spetti il gettone di presenza, ai sensi dell'art. 83 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e se l'ente debba provvedere al versamento della cifra forfettaria prevista dal successivo art. 86, comma 2, per gli amministratori non lavoratori dipendenti iscritti ad una forma pensionistica.

Quanto al primo punto del quesito, si fa presente che opera il divieto di cumulo dell'indennità di assessore provinciale e di quella percepita in qualità di parlamentare nazionale, previsto dall'art. 83 del T.U.E.L. 267/2000, ai sensi del quale il parlamentare nazionale (come pure il parlamentare europeo o il consigliere regionale), che rivesta anche una carica di amministratore locale per la quale la legge prevede la corresponsione di un'indennità di funzione, non può percepire, oltre all'indennità parlamentare, anche l'indennità di funzione per la carica locale.

Allo stesso amministratore non può essere corrisposto il gettone di presenza, poiché tale emolumento spetta soltanto ai consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali ed a quelli delle comunità montane, secondo il disposto di cui al punto 2 dell'art. 82 del citato decreto legislativo 267/2000.

In merito al secondo punto del quesito, si rappresenta che l'art. 86, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, attribuisce all'ente locale l'onere di effettuare i versamenti contributivi in misura forfettaria per gli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti (i cosiddetti lavoratori autonomi) e che rivestano le cariche di cui al comma 1 – e tra questi figura anche la carica di assessore provinciale; l'amministrazione locale provvede, infatti, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili.

In attuazione di quest'ultima prescrizione normativa, questo Ministero, di concerto con il Ministero del Lavoro e con il Ministero del Tesoro, ha determinato con decreto 25 maggio 2001, le quote forfettarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da versare ai regimi pensionistici cui sono iscritti i lavoratori autonomi che rivestono la carica di amministratore locale.

Si soggiunge, infine, che l'obbligo di versamento di cui in premessa riguarda esclusivamente la contribuzione previdenziale ed assistenziale obbligatoria.

Restano, pertanto, escluse dalla suddetta disciplina forme integrative di assistenza e previdenza attivate individualmente dall'interessato in costanza di un rapporto di lavoro.

29/07/2004 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi art. 86 decreto legislativo 267/2000 - Quesito in merito ad un assessore comunale collocato in aspettativa – pensione complementare.

Si fa riferimento ad nota, con la quale si chiede di conoscere l'avviso di questo Ministero in ordine alla posizione contributiva di un assessore, lavoratore dipendente di un'azienda metalmeccanica, che intende usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi dell'art. 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Viene precisato, altresì, che è stato costituito un fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori di un'industria metalmeccanica, finanziato per un terzo a carico del datore di lavoro, un terzo a carico del dipendente ed il rimanente con il T.F.R. - ; il lavoratore in questione aderisce a tale fondo per scelta individuale.

Codesto ente chiede, in particolare, chiarimenti circa il rimborso al datore di lavoro degli oneri posti a suo carico dal predetto fondo di previdenza complementare.

In proposito, si fa presente che l'art. 86 del decreto legislativo n. 267/2000, stabilisce che l'ente locale presso il quale viene espletato il mandato amministrativo ha l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria.

Restano, pertanto, escluse dalla suddetta disciplina forme integrative di assistenza e previdenza attivate individualmente dall'interessato in costanza di un rapporto di lavoro.

ASPETTATIVE E PERMESSI

06/04/2009 - Rimborso oneri per permessi retribuiti.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto Comune ha chiesto se debba rimborsare al datore di lavoro di un consigliere comunale, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 267/2000. (T.U.O.E.L.), gli oneri per permessi retribuiti, fruiti dal medesimo nell'anno 2007. Tanto l'Ente richiede in quanto, dalla verifica effettuata della documentazione inviata dal datore di lavoro, sette permessi, relativi al mese di maggio 2007, risultano successivi alla convocazione dei comizi elettorali disposti dal Sindaco per lo svolgimento delle elezioni amministrative comunali del 22 e 23 maggio 2007 e, quindi, in un periodo in cui il consiglio non si è riunito per adottare atti urgenti ed improrogabili, unico motivo per cui il Consiglio poteva essere convocato, come si evince dall'art.38, comma 5, T.U.O.E.L.

Al riguardo, si osserva che il consigliere comunale in questione, non avrebbe ovviamente potuto fruire nel mese di maggio 2007 dei permessi retribuiti di cui all'art.79, comma 1, del T.U.O.E.L., poiché in tale periodo, secondo quanto attestato da codesto Ente, non si sono tenute sedute del consiglio comunale, presupposto necessario per l'applicabilità della norma.

Pertanto, l'amministratore in questione avrebbe potuto fruire solo dei permessi di cui al comma 5 del medesimo articolo, per i quali, tuttavia non è previsto, ai sensi dell'art.80 T.U.O.E.L., alcun rimborso dei relativi oneri da parte

dell'ente presso il quale i lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art.79 T.U.O.E.L. , trattandosi di permessi non retribuiti.

27/03/2009 - Rimborso oneri per permessi – lavoratori dipendenti da enti pubblici.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha trasmesso il quesito del Comune di il quale ha chiesto se sia tenuto, per un amministratore che è dipendente di Poste Italiane S.p.A, a rimborsare, ai sensi dell'art. 80 T.U.O.E.L., gli oneri per i permessi retribuiti fruiti dal medesimo.

Si rappresenta che l'art. 80 del T.U.O.E.L. precisa che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art. 79 T.U.O.E.L.

Con l'espressione "lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici" il legislatore ha voluto escludere i lavoratori dipendenti dallo Stato e da altri Enti Pubblici.

Nel caso prospettato occorre, quindi, individuare la natura giuridica di Poste Italiane s.p.a., che pur avendo assunto la forma societaria, è qualificata organismo di diritto pubblico.

Il Consiglio di Stato, Sez.VI, con sentenza n. 1206 del 2 marzo 2001 ha evidenziato che dottrina e giurisprudenza , dopo un iniziale contrasto tra i fautori della tesi privatistica delle società per azioni a partecipazione pubblica e quelli della tesi pubblicistica, si sono orientate nel senso di escludere che la semplice veste formale di s.p.a. sia idonea a trasformare la natura pubblicistica di soggetti che , in mano al controllo maggioritario dell'azionista pubblico, continuano ad essere affidatari di rilevanti interessi pubblici .

L'Alto Consesso ha, pertanto, ritenuto che Poste Italiane s.p.a., poiché società di diritto speciale ancora interamente posseduta dallo Stato, abbia natura pubblica, continui ad agire per il conseguimento di finalità pubblicistiche e che lo Stato, nella sua veste di azionista di maggioranza o totalitario, non possa che indirizzare le attività societarie ai fini di interesse pubblico generale anche al di là e prescindendo dal mero intento lucrativo.

Quest'ufficio è dell'avviso che il comune non sia tenuto a rimborsare gli oneri per i permessi retribuiti per la natura pubblica di Poste Italiane s.p.a.

21/03/2009 - art 80 TUOEL – oneri per permessi

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha trasmesso il quesito del Comune di il quale ha rappresentato che un assessore comunale, lavoratore dipendente della FIAT S.p.A, ha partecipato all'Assemblea Generale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (COSILAM), fruendo del permesso retribuito. Di conseguenza il Comune ha chiesto chi sia tenuto a rimborsare alla FIAT, ai sensi dell'art. 80 T.U.O.E.L. gli oneri per il detto permesso se la COSILAM o il Comune.

Al riguardo, si rappresenta che l'art. 80 del T.U.O.E.L. precisa che l'ente, su richiesta documentata dal datore di lavoro , è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore.

Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art. 79 T.U.O.E.L.

Nel caso prospettato l'assessore comunale ha partecipato alla detta Assemblea Generale fruendo del permesso previsto dall'art. 79 T.U.O.E.L., in quanto connesso all'incarico ricoperto presso il Comune, pertanto, ai sensi dell'art. 80 T.U.O.E.L. il rimborso degli oneri per i permessi retribuiti dall'assessore sono a carico del Comune.

06/10/2008 - Artt. 79 e 80 del decreto legislativo n. 267/2000 – permessi spettanti agli amministratori locali.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale il Comune di ha posto due quesiti in ordine al rimborso, su richiesta del datore di lavoro, di quanto corrisposto per un dipendente, consigliere comunale, per retribuzione ed assicurazione per l'assenza dal servizio per l'intera giornata in cui è stato convocato il consiglio comunale.

Con il primo quesito viene evidenziato che un consigliere comunale, dopo aver ricevuto regolare convocazione è risultato assente all'appello iniziale della seduta consiliare, scioltasi per mancanza del numero legale.

Con il secondo quesito, è rappresentato che un lavoratore dipendente, ha ricevuto, in qualità di consigliere, regolare convocazione per una seduta consiliare da tenersi alle ore 19.00 e nella stessa giornata in cui si doveva tenere tale riunione, alle ore 15.00 ha ricevuto comunicazione della revoca della convocazione del consiglio da parte del Presidente del consiglio comunale.

Si premette che l'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000 definisce puntualmente i permessi di cui ciascun amministratore può usufruire, graduandoli secondo la tipologia della carica rivestita presso l'ente.

Relativamente all'amministratore in argomento, si richiamano le disposizioni recate dal comma 1 del citato art. 79, che prevedono, per i componenti del consiglio comunale, il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui è convocato il consiglio comunale.

Per quanto suesposto, in merito al primo quesito, si ritiene che l'Ente non sia tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto erogato per retribuzione ed assicurazione, tenuto conto che il consigliere non era presente alla seduta che è stata sciolta per mancanza del numero legale.

Relativamente alla seconda richiesta, si ritiene che l'Ente è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto erogato per retribuzione ed assicurazione in forza di quanto specificato al comma 1, del predetto art. 79 TuoeL, tenuto conto che la comunicazione del rinvio della seduta è intervenuta tardivamente, poche ore prima del programmato inizio, in una situazione in cui l'amministratore, come previsto dalla legge, con ogni probabilità si era già assentato dal lavoro.

27 maggio 2008 - Aspettativa per mandato amministrativo: pagamento oneri.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato trasmesso un quesito di un consigliere del comune dicirca la corretta applicazione dell'art. 2, comma 24, lett. b), della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, in materia di aspettativa non retribuita per gli amministratori locali lavoratori dipendenti.

In particolare, viene chiesto di conoscere se tale disposizione, che prevede il pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dei consiglieri collocati in aspettativa "a domanda", si applica anche nei confronti degli amministratori che si sono collocati in aspettativa per la rimozione della causa d'ineleggibilità disciplinata dall'art. 60, comma 1, n. 7 del TUOEL, poiché dipendenti dell'ente locale.

Al riguardo, concordando con l'orientamento espresso da codesta Prefettura, si osserva che l'intervento legislativo che ha modificato l'art. 81 del decreto legislativo n. 267/2000 non ha inteso differenziare il nuovo regime normativo in relazione alle diverse motivazioni che si pongono alla base del collocamento in aspettativa non retribuita.

Nel caso in esame, quindi, pur comprendendo le argomentazioni dell'esponente, alla disciplina recata dal nuovo art. 81 non può non essere riconosciuta una valenza generale.

Si soggiunge che il consigliere collocato in aspettativa non retribuita deve farsi carico di tutte le quote previste dagli oneri in questione.

20/05/2008 - Amministratore comunale dipendente di azienda speciale delle camere di commercio – oneri per premessi.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto un parere circa la possibilità di ricomprendere tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, anche le aziende speciali delle camere di commercio.

In via preliminare, si rappresenta che l'Istituto di studi e ricerche in questione ha la natura di azienda speciale, fondata ed esercitata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di(ente pubblico non economico, compreso perciò nel novero delle pubbliche amministrazioni ex art. 1, comma 2, D. Lgs 165/01) in base alla previsione di cui all'articolo 32, comma 1, punto 4, r. d. 2011/34 - successivamente confermata dall'articolo 2, comma 2, della legge 580/93 - che attribuisce, tra l'altro, alle camere di commercio il potere di costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato, nonché dal D. M. n. 287/97, abrogato dal successivo D.P.R. n. 254/2005, recanti entrambi il "Regolamento concernente la disciplina della gestione economica e finanziaria delle camere di commercio".

A tal proposito, va, altresì, richiamato, l'art. 65, comma 1, del DPR n. 254/2005, da ultimo citato, ai sensi del quale "Le aziende speciali operano secondo le norme del codice civile e sono dotate di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria...".

A queste aziende speciali, inoltre, può anche essere conferita personalità giuridica propria (articolo 33 Rd 2011/34), ma in ogni caso integrano strutture fornite di una organizzazione autonoma che è distinta da quella pubblicistica dell'ente e che opera con modalità e con strumenti non dissimili da quelli delle altre organizzazioni imprenditoriali (cfr. Cass, SS. UU. Civili, sent. n. 21503/2004).

A tal proposito, la giurisprudenza ha ritenuto che in questi casi ricorre "...l'ipotesi della cosiddetta "impresa-organo", dell'impresa cioè esercitata da enti pubblici di cui all'articolo 2093, comma 2, c. c. ... per essere l'azienda caratterizzata da una organizzazione distinta da quella, tipicamente pubblicistica, dell'ente di riferimento, i cui tratti distintivi si sostanziano nel conferimento di pieni poteri deliberativi all'organo di vertice, in ampia libertà di azione, nella massima semplificazione delle procedure, in una notevole attenuazione dei controlli, in una quasi completa autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile, nell'aver proprio personale, senza che rilevi, ai fini della separazione tra le due organizzazioni, il fatto che all'azienda non sia conferita una distinta personalità giuridica (v., per tutte, le sentenze 7752/99 e 12097/03) e neppure l'assenza del fine di lucro (come nel caso delle aziende municipalizzate esercenti servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani), siccome lo svolgimento dell'attività economica con modalità e strumenti tipicamente imprenditoriali vale a produrne l'equiparazione agli enti pubblici economici (Cassazione, Su, 96/2001)..." (cfr. Cass SS. UU., cit.).

Anche dall'allegato statuto dell'azienda de qua, inoltre, emerge l'autonomia gestionale, contabile e finanziaria dell'Istituto, l'esistenza di organi propri (consiglio di amministrazione e presidente), di un proprio patrimonio e di proprio personale, assunto con "contratto di diritto privato", con la previsione di controlli, mediante approvazione, degli atti di maggiore rilevanza da parte della Camera di commercio.

Quanto sopra premesso, considerato il quadro normativo delineato nonché, in particolare, le richiamate previsioni statutarie della medesima azienda, si ritiene che l'ente de quo, pur non essendo dotato di personalità giuridica propria, costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, fornito di una organizzazione distinta da quella pubblicistica dell'ente e che opera secondo le norme del codice civile, con modalità e strumenti non dissimili da quelle delle altre organizzazioni imprenditoriali e, dunque, non essendo annoverabile tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, gli oneri per i permessi retribuiti di cui all'art. 80 TUEL, sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art. 79 del medesimo TUEL.

25/02/2008 - Artt. 79- 86 TUOEL - possibilità di riconoscere al vice presidente del consiglio ed al vice capogruppo le stesse prerogative del presidente del consiglio e del capogruppo.

Si fa riferimento alle note sopradistinte con le quali è stato richiesto l'avviso di questo Ufficio in merito alla possibilità di riconoscere al vice presidente del consiglio ed al vice capogruppo le stesse prerogative rispettivamente del presidente del consiglio e del capogruppo.

Viene chiesto, altresì, se al vice presidente del consiglio, lavoratore autonomo possa essere applicata la disposizione di cui all'art. 2, lett. d) del D. M. 25.05.2001, relativa al versamento delle quote forfetarie a carico dell'ente ed in favore della cassa previdenziale di appartenenza.

In riferimento alla prima questione prospettata, si rappresenta che le disposizioni di cui al TITOLO III - Capo IV "Status degli amministratori locali" del TUEL disciplinano il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. In particolare, l'art. 77, comma 2, del TUEL, dispone che "...per amministratori si intendono, ai soli fini del presente Capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento".

Ai sensi della sopracitata normativa, dunque, nella nozione di amministratori locali, ai soli fini della disciplina del loro status, non sono ricompresi né il vice presidente del consiglio provinciale né il vice capogruppo e, poiché questi ultimi sono in primis consiglieri provinciali, agli stessi spetteranno soltanto le prerogative relative allo status di consigliere provinciale così come previste dagli artt. 77 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 non potendo, in particolare, estendere al vice presidente del consiglio lo status del presidente trattandosi di materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 1, lett. p), Cost.

In riferimento, infine, alla seconda questione prospettata, si rappresenta che ai sensi dell'art. 86, comma 2, del TUEL, "Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote mensili..."

Al riguardo, va considerato che il vice presidente del consiglio provinciale è un consigliere provinciale e che quest'ultima carica non è ricompresa tra quelle di cui al primo comma dell'art. 86 TUEL per le quali le amministrazioni sono tenute a versare le quote forfetarie de quibus, pertanto, si ritiene che l'ente locale non sia tenuto a versare le suddette quote in virtù del fatto che tale accantonamento non è previsto in favore dei lavoratori autonomi che ricoprono la carica di consigliere provinciale.

07/06/2007 - Art. 80 del decreto legislativo n. 267/2000 – rimborso oneri per permessi.

Un comune ha chiesto chiarimenti in merito al rimborso agli enti presso cui esercitano il proprio mandato degli oneri per i permessi retribuiti cui hanno diritto gli amministratori degli enti locali in base all'art. 79 del T.U.O.E.L. 267/2000, qualora siano lavoratori dipendenti.

Al riguardo va rilevato che l'art. 80 del citato testo unico nella sua formulazione originaria prevedeva che tali oneri fossero sempre a carico dell'Ente presso il quale il lavoratore dipendente esercita le funzioni pubbliche di cui al summenzionato art. 79.

Con l'art. 2 bis del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, come integrato dalla legge di conversione n. 26 del 2001, il legislatore ha previsto, invece, che gli enti locali siano tenuti al rimborso in questione solo qualora gli amministratori locali siano lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici.

Pertanto per i lavoratori dipendenti da altri enti pubblici, gli oneri in questione rimangono a carico di questi ultimi.

15/03/2005 - Permessi e licenze - Art. 80 del decreto legislativo 267/2000.

Si chiedono chiarimenti in merito al rimborso degli oneri per i permessi retribuiti previsti per i lavoratori dipendenti che esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art. 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare, viene precisato che l'A.S.L. territoriale ha richiesto al comune il rimborso degli oneri sostenuti per le assenze effettuate da un proprio dipendente in qualità di assessore comunale.

Al riguardo, si osserva che l'articolo 80 del citato decreto legislativo, come modificato dal D.L. 392/2000, convertito nella legge n. 26/2001, stabilisce che gli oneri derivanti dai permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti pubblici non sono più a carico dell'ente presso cui è svolto il mandato elettivo, ma del datore di lavoro. Rimangono, pertanto, a carico dell'ente presso il quale viene svolto il mandato, soltanto le spese sostenute per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici.

Per quanto suesposto - poiché le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono definiti amministrazioni pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - trova applicazione, nel caso di specie, il citato disposto innovativo, che pone a carico del datore di lavoro gli oneri derivanti dai permessi retribuiti previsti per i dipendenti per lo svolgimento del mandato elettivo.

RIMBORSO SPESE

22/04/2009 - Spese rimborsabili al Commissario Straordinario incaricato della provvisoria gestione del comune.

Si chiede di conoscere se la richiesta, presentata dal un Commissario straordinario, di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e alloggio, effettivamente sostenute dal medesimo, possa essere legittimamente accolta, tenuto conto che l'art.84, comma3, del T.U.O.E.L. limita il rimborso, spettante agli amministratori degli enti locali, alle sole spese di viaggio effettivamente sostenute.

La gestione straordinaria costituisce una particolare forma di gestione dell'ente locale nel corso della quale, dopo lo scioglimento degli organi ordinari (Consiglio di Stato, Sez. V, 29 novembre 2004, n.7749) vengono adottati tutti i provvedimenti di competenza degli organi di governo fino alla ricostituzione di quest'ultimi a seguito delle elezioni.

Al riguardo, si osserva che la figura del commissario straordinario è analoga a quella del funzionario onorario in quanto la disciplina del rapporto con l'ente deriva essenzialmente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso, come anche il compenso percepito dal medesimo ha carattere indennitario e di ristoro delle spese.

Il commissario straordinario, pertanto, non è un organo elettivo, ma trae la propria investitura in un provvedimento dell'Autorità che esercita la funzione di controllo sugli organi degli Enti locali la quale gli attribuisce, in base all'art.141, comma 3, del T.U.O.E.L. 267/2000, i compiti ed il relativo compenso.

Peraltro, mancando una esplicita disciplina dello specifico profilo attinente al compenso del funzionario onorario, occorre fare riferimento al suddetto provvedimento, il quale prevede " il rimborso delle spese effettivamente sostenute".

02/03/2009 - Rimborso spese di trasferta consiglieri comunali e provinciali ai sensi dell'art 77 bis, comma 13, della legge n. 133/2008.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto Ente ha chiesto l'esatta applicazione della disposizione contenuta nell'art. 77 bis, comma 13, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 del D.L. n. 112/2008, in particolare se tale disposizione possa applicarsi non solo ai consiglieri, ma anche agli assessori.

Al riguardo, occorre evidenziare che l'art. 84 del T.U.O.E.L., così come modificato dall'art. 2, comma 27, della L. n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati, in ragione del mandato e previa autorizzazione, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza (comma 1) e per i trasferimenti effettuati dagli amministratori, che risiedono fuori del capoluogo del comune, per partecipare alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate (comma 3).

Sull' articolo 84 del T.U.O.E.L. incide il citato art. 77, bis, comma 13, il quale prevede, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il

triennio 2009-2011, che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro.

Quest'ufficio ritiene che, poiché l'art. 77 bis , comma 13, della legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133, fa espresso riferimento solo ai consiglieri comunali e provinciali , agli stessi, che esercitano il loro mandato in comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, soggetti al patto di stabilità , vada applicato il rimborso delle spese di benzina, così come previsto dal detto articolo, sia nel caso di spostamenti effettuati, in ragione del proprio mandato, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza (Art. 84, comma 1, T.U.O.E.L.) , sia nel caso di trasferimenti effettuati dalla sede di residenza alla sede dell'ente per partecipare alle sedute consiliari o per garantire la presenza presso gli uffici del comune per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate (Art. 84, comma 3, T.U.O.E.L.).

Quest'ufficio ritiene altresì che sulla base del dato letterale della norma debbano escludersi dalla sua applicazione il Presidente della provincia e gli assessori provinciali.

Peraltro codesto Ente, tenendo conto delle finalità di contenimento dei c.d. " costi della politica" cui sono improntati i più recenti interventi del legislatore in materia di status degli amministratori locali (vedi , in tal senso, la Legge finanziaria 2008 e il D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/08) , potrà autonomamente determinarsi , nell'esercizio della propria potestà di autorganizzazione, nello stabilire le modalità di rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti della giunta.

11/02/2009 - Concetto di trasferta dei consiglieri provinciali

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto Ente ha chiesto di sapere se nel concetto di trasferta, di cui alla disposizione contenuta nell'art.77 bis, comma 13, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n.133 del D.L. n.112/2008, sia compreso il tragitto che deve compiere il consigliere provinciale per recarsi dalla propria residenza alla sede dell'ente per lo svolgimento del proprio mandato elettivo (partecipazioni alle sedute del consiglio provinciale, riunioni delle commissioni consiliari o altre formalmente convocate dall'amministrazione provinciale), o se per tali viaggi possano essere applicate le tabelle ACI.

Al riguardo, occorre evidenziare che l'art.84 del T.U.O.E.L., così come modificato dall'art.2, comma 27, della L. n.244/2007 (Legge finanziaria 2008), prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati , in ragione del mandato e previa autorizzazione, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza (comma 1) e per i trasferimenti effettuati dagli amministratori , che risiedono fuori del capoluogo del comune, per partecipare alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate (comma 3).

Il dato testuale della norma richiamata individua proprio nella residenza fuori del capoluogo del comune quella condizione necessaria per usufruire del rimborso delle spese di viaggio, al fine di non aggravare la posizione dell'amministratore, che per lo svolgimento delle proprie funzioni deve necessariamente spostarsi dalla sede di residenza alla sede dell'ente.

Sull' articolo 84 del T.U.O.E.L. incide il citato art.77, bis, comma 13, il quale prevede, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro.

Il legislatore ha , in tali casi , inibito la possibilità di rimborso sulla base delle più costose tariffe ACI.

Quest'ufficio ritiene che, poiché l'art.77 bis , comma 13, della legge di conversione 6 agosto 2008 n.133, fa espresso riferimento ai consiglieri comunali e provinciali , solo agli stessi, che esercitano il loro mandato in comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, soggetti al patto di stabilità , vada applicato il rimborso delle spese di benzina, così come previsto dal detto articolo , tutte le volte che il consigliere si sposti per motivi connessi al proprio mandato elettivo.

Si è , quindi, dell'avviso che tale tipo di rimborso sia da applicare sia nel caso di spostamenti effettuati fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, sia nel caso di trasferimenti effettuati dalla sede di residenza alla sede dell'ente per partecipare alle sedute consiliari o per garantire la presenza presso gli uffici del comune per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate.

24 maggio 2008 - Rimborso delle spese di viaggio.

Si fa riferimento alla richiesta di parere trasmessa con la nota sopradistinta circa la corretta applicazione dell'art. 2, comma 27, della legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), che ha modificato l'articolo 84 del decreto legislativo n. 267/2000, materia di status degli amministratori degli enti locali.

In particolare, sono stati chiesti chiarimenti in merito al rimborso delle spese di viaggio agli amministratori, con riferimento al previsto rimborso forfetario che sarà stabilito con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, si rappresenta che, nelle more dell'adozione del citato decreto interministeriale, si ritiene che l'ente, nell'ambito della disponibilità di bilancio, possa continuare ad applicare le eventuali disposizioni regolamentari previgenti, disciplinanti il rimborso delle spese diverse da quelle di viaggio per gli amministratori che si rechino in missione istituzionale fuori del territorio del comune ove ha sede l'ente.

16 ottobre 2008 - Rimborso spese viaggio amministratori.

Si fa riferimento alla nota fatta pervenire dal Dirigente dei servizi finanziari del comune di con la quale sono chieste delucidazioni in merito alla liquidazione delle spese di viaggio degli amministratori.

Al riguardo si fa presente che la disciplina originariamente prevista dall'art. 84 del TUOEL 267/2000 ha di recente subito modifiche ad opera dell'art. 2, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (Legge Finanziaria 2008).

In base alla norma citata, il suddetto art. 84 stabilisce che agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario omnicomprensivo per le altre spese, nelle quali si intendono ricomprese anche quelle di vitto ed alloggio, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Si soggiunge che, nelle more dell'adozione del citato decreto interministeriale, e fino alla sua entrata in vigore, l'Ente in questione ben potrà continuare ad applicare le eventuali disposizioni regolamentari previgenti che prevedono il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori locali.

Relativamente alla spese, per la partecipazione degli assessori o dei consiglieri comunali a corsi di aggiornamento o seminari attinenti all'attività gestionale degli enti locali, non si ritiene che esse possano essere rimborsate ai sensi dell'art. 84, comma 1 TUOEL, fatta salva l'autonoma e discrezionale valutazione dell'ente in merito al nesso di funzionalità tra i contenuti dei corsi o dei seminari in questione ed il miglior esercizio del mandato da parte dell'amministratore locale.

Rimane fermo che la previsione di tale voce di spesa deve essere ricompresa nello stanziamento del bilancio annuale dell'ente e che il funzionario amministrativo preposto all'esecuzione della spesa avrà il preciso dovere di effettuare il dovuto controllo, verificando puntualmente la sussistenza delle richiamate condizioni come enucleate dalla magistratura contabile, al fine di garantire l'effettiva corrispondenza alle necessità evidenziate e specificatamente sotto il profilo del rispetto dei limiti di stanziamento fissati nel bilancio di previsione.

05 marzo 2008 - Art. 84 TUOEL - rimborso spese di viaggio.(missione)

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato chiesto di conoscere l'avviso di quest'Ufficio in merito all'indennità di missione prevista dall'art. 84, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Al riguardo, si rappresenta che l'art. 2, comma 27, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) ha integralmente sostituito il sopracitato articolo 84 TUOEL, prevedendo al primo comma che "Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali".

Pertanto, agli amministratori spetteranno unicamente le forme di ristoro così come previste dal novellato art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

24/08/2007 - Refusione delle spese di viaggio sostenute da un consigliere comunale per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari della comunità montana. Residenza anagrafica e abituale.

Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla refusione delle spese di viaggio sostenute da un consigliere comunale per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari della comunità montana.

In particolare viene chiesto di conoscere se possano essere rimborsate le spese di viaggio sostenute dall'amministratore dal luogo ove il medesimo ha la dimora , piuttosto che da un comune del comprensorio montano, luogo di residenza.

Al riguardo, l'art. 84, comma 3, del suddetto decreto legislativo prevede solo per gli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute del rispettivo organo assembleare, nonché per la presenza necessaria (cioè riconducibile ad oggettive esigenze connesse allo svolgimento del mandato), presso la sede dell'ufficio per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Sulla questione si è formato un indirizzo più estensivo che privilegia l'aspetto della tutela dell'espletamento della carica elettiva e delle comprovate esigenze connesse all'attività svolta dall'amministratore, mutuando dall'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato in materia di residenza dei dipendenti pubblici, l'assimilazione del concetto di residenza a quello della residenza di fatto ex art. 43, comma 2, del codice civile, cioè della dimora abituale.

Il Consiglio di Stato, infatti, ha in più occasioni ritenuto che qualora la residenza anagrafica non corrisponda alla residenza effettiva, quale si desume dall'art. 43 del codice civile, è di quest'ultima che bisogna tener conto, e la prova della sua sussistenza può essere fornita con ogni mezzo anche indipendentemente dalle risultanze anagrafiche.

A tal fine, il requisito dell'abitudine che la dimora deve possedere, affinché risulti giuridicamente rilevante, è la risultante del fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo e dell'elemento soggettivo della volontà della persona a rimanervi, volontà desumibile, secondo una recente sentenza n. 5816 del 17 ottobre 2005 della VI sezione del Consiglio di Stato, da circostanze concomitanti e di concordante significato, fra le quali assume valore preminente lo svolgimento in loco dell'attività lavorativa, e, nel caso in esame il fatto che all'indirizzo in questione sono sempre stati inviati gli avvisi di convocazione delle varie sedute.

Solo in presenza di tali condizioni, previamente verificate, l'amministrazione potrà applicare agli specifici fini, l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato.

Alla luce delle considerazioni esposte, il rigore che deve sorreggere la procedura di ristoro delle spese sostenute dagli amministratori locali, porta pertanto a ritenere che la rifusione delle spese di viaggio sia praticabile solo se l'istanza sia supportata da idonea certificazione attestante la spesa di volta in volta concretamente effettuata, ciò anche in considerazione della incidenza di detto esborso sulle disponibilità di bilancio dell'ente.

21/08/2007 - Refusione delle spese di viaggio sostenute da un assessore comunale, lavoratore dipendente di azienda privata, per la partecipazione alle sedute di giunta.

Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla problematica relativa alla refusione delle spese di viaggio sostenute da un assessore comunale, lavoratore dipendente di azienda privata, per la partecipazione alle sedute di giunta. Viene segnalato che l'amministratore si assenta dal posto di lavoro per la partecipazione alle sedute dell'organo di cui fa parte e ultimata la riunione, l'amministratore fa rientro presso l'azienda dove lavora, con un percorso complessivo di 120 Km. Viene altresì segnalato che l'amministratore risiede nel capoluogo del comune ove esercita la carica pubblica.

Al riguardo, si osserva che l'art. 84 del decreto legislativo n. 267/2000, prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati, in ragione del mandato e previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza (comma 1) e per i trasferimenti effettuati per partecipare alle sedute del proprio organo o per recarsi presso la sede degli uffici, quando l'amministratore risieda fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente (comma 3).

Esclusa pertanto, nel caso di specie, l'applicazione del trattamento relativo alla "missione" in ragione del mandato fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente, si rileva che il dato testuale della norma di cui al comma 3 individua nella "residenza" fuori del capoluogo del comune, la condizione necessaria per usufruire della refusione delle spese di viaggio da parte dell'ente presso cui viene espletato il mandato elettivo, non prevedendo pertanto

alcun rimborso per gli spostamenti effettuati dall'amministratore tra il luogo di lavoro e l'ente presso cui esplica il mandato e viceversa.

Si ritiene, pertanto, che il rimborso delle spese di viaggio, richiesto dall'assessore comunale, non debba essere accordato.